

I

**Statuto dei funzionari delle Comunità europee**

**Indice delle materie**

	Articolo	Pagina
<b>Titolo I</b>	<b>Disposizioni Generali</b> .....	1-10 bis ..... I - 4
<b>Titolo II</b>	<b>Doveri e diritti del funzionario</b> .....	11-26 ..... I - 7
<b>Titolo III</b>	<b>Carriera del funzionario</b> .....	I - 11
Capitolo 1	Assunzione .....	27-34 ..... I - 11
Capitolo 2	Posizioni <sup>35</sup> .....	I - 13
	Sezione 1 Attività di servizio .....	36..... I - 14
	Sezione 2 Comando.....	37-39 ..... I - 14
	Sezione 3 Aspettativa per motivi personali .....	40 ..... I - 15
	Sezione 4 Disponibilità .....	41 ..... I - 17
	Sezione 5 Congedo per servizio militare.....	42 ..... I - 18
Capitolo 3	Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione .....	43-46 ..... I - 18
Capitolo 4	Cessazione definitiva dal servizio .....	47 ..... I - 19
	Sezione 1 Dimissioni.....	48 ..... I - 19
	Sezione 2 Dimissioni d'ufficio.....	49 ..... I - 20
	Sezione 3 Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio .....	50 ..... I - 20
	Sezione 4 Licenziamento per insufficienza professionale .....	51 ..... I - 20
	Sezione 5 Collocamento a riposo .....	52-53 ..... I - 21
	Sezione 6 Qualifica di funzionario onorario .....	54 ..... I - 21
<b>Titolo IV</b>	<b>Condizioni di lavoro del funzionario</b> .....	I - 21
Capitolo 1	Durata del lavoro .....	55-56ter ..... I - 21
Capitolo 2	Congedi.....	57-60 ..... I - 22
Capitolo 3	Giorni festivi.....	61 ..... I - 23
<b>Titolo V</b>	<b>Trattamento economico e benefici sociali del funzionario</b> .....	I - 24
Capitolo 1	Retribuzione e rimborso spese .....	I - 24
	Sezione 1 Retribuzione .....	62-70bis ..... I - 24
	Sezione 2 Rimborso spese.....	71 ..... I - 27
Capitolo 2	Sicurezza sociale .....	72-76 ..... I - 27
Capitolo 3	Pensioni .....	77-84..... I - 30
Capitolo 4	Ripetizione dell'indebito.....	85 ..... I - 34
Capitolo 5	Surrogazione delle comunità .....	85bis..... I - 34
<b>Titolo VI</b>	<b>Regime disciplinare</b> .....	86-89 ..... I - 35
<b>Titolo VII</b>	<b>Mezzi di ricorso</b> .....	90-91bis ..... I - 36
<b>Titolo VIII</b>	<b>Disposizioni particolari applicabili ai funzionari dei quadri scientifico e tecnico delle comunità</b> .....	92-101 ..... I - 37
<b>Titolo VIII bis</b>	<b>Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo</b> .....	101bis..... I - 39
<b>Titolo IX</b>	<b>Disposizioni transitorie e finali</b> .....	I - 39
Capitolo 1	Disposizioni transitorie .....	102-109 ..... I - 39
Capitolo 2	Disposizioni finali .....	110 ..... I - 42

<b>Allegato I</b>	<b>Corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere</b> .....	I - 43
	A – Corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere in I - ciascuna delle categorie e nel quadro linguistico di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dello statuto .....	I - 43
	B – Corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere dei funzionari dei quadri scientifico e tecnico delle Comunità di cui all'articolo 92 dello statuto .....	I - 44
<b>Allegato II</b>	<b>Composizione e modalità di funzionamento degli organi previsti dall'articolo 9 dello statuto</b> .....	I - 45
	Sezione 1 Comitato del personale .....	1 .....I - 45
	Sezione 2 Commissione paritetica .....	2-3bis .....I - 45
	Sezione 3 Commissione di disciplina.....	4-6 .....I - 46
	Sezione 4 Commissione d'invalidità.....	7-9 .....I - 47
	Sezione 5 Comitato dei rapporti.....	10-11 .....I - 47
<b>Allegato III</b>	<b>Procedura di concorso</b> .....	1-6 .....I - 49
<b>Allegato IV</b>	<b>Modalità per la concessione dell'indennità prevista dagli articoli 41 e 50 dello statuto</b> .....	1 .....I - 51
<b>Allegato IV bis</b>	<b>Modalità per l'attività a orario ridotto</b> .....	1-3 .....I - 53
<b>Allegato V</b>	<b>Modalità per la concessione dei congedi</b> .....	I - 54
	Sezione 1 Congedo ordinario .....	1-5 .....I - 54
	Sezione 2 Congedi straordinari .....	6 .....I - 54
	Sezione 3 Giorni per il viaggio.....	7 .....I - 55
<b>Allegato VI</b>	<b>Modalità per la compensazione e la retribuzione delle ore di lavoro straordinario</b> .....	1-3 .....I - 56
<b>Allegato VII</b>	<b>Disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese</b> .....	I - 57
	Sezione 1 Assegni familiari.....	1-3 .....I - 57
	Sezione 2 Indennità di dislocazione .....	4 .....I - 58
	Sezione 2 bis Indennità forfettaria .....	4bis .....I - 59
	Sezione 2 ter Indennità di insegnamento.....	4ter .....I - 59
	Sezione 3 Rimborso spese .....	5-15 .....I - 59
	Sezione 4 Pagamento delle somme dovute.....	16-17 ..... 68
<b>Allegato VIII</b>	<b>Modalità del regime delle pensioni</b> .....	I - 70
Capitolo 1	Disposizioni Generali .....	1 .....I - 70
Capitolo 2	Pensione di anzianità e indennità una tantum .....	I - 70
	Sezione 1 Pensione di anzianità .....	2-11 .....I - 70
	Sezione 2 Indennità una tantum .....	12-12bis .....I - 72
Capitolo 3	Pensione d'invalidità.....	13-16 .....I - 73
Capitolo 4	Pensione di reversibilità .....	17-29 .....I - 74
Capitolo 5	Pensioni provvisorie .....	30-33 .....I - 77
Capitolo 6	Maggiorazione di pensione per figli a carico .....	34-35 .....I - 77
Capitolo 7	.....	I - 78
	Sezione 1 Finanziamento del regime delle pensioni .....	36-39 .....I - 78
	Sezione 2 Liquidazione delle pensioni dei funzionari .....	40-44 .....I - 78
	Sezione 3 Pagamento delle prestazioni .....	45-47 .....I - 79
Capitolo 8	Disposizioni transitorie .....	48-51 .....I - 79

<b>Allegato IX</b>	<b>Procedimento disciplinare</b> .....	1-11 .....	I - 81
<b>Allegato X</b>	<b>Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo</b> .....		I - 83
Capitolo 1	Disposizioni generali .....	1-3 .....	I - 83
Capitolo 2	Obblighi .....	4-5 .....	I - 83
Capitolo 3	Condizioni di lavoro .....	6-9 .....	I - 83
Capitolo 4	Regime pecuniario e vantaggi sociali.....		I - 84
	Sezione 1 Regime pecuniario, assegni familiari .....	10-16 .....	I - 84
	Sezione 2 Regole relative al rimborso delle spese .....	17-23 .....	I - 86
	Sezione 3 Sicurezza sociale.....	24-25 .....	I - 87
Capitolo 5	Regime disciplinare .....	26.....	I - 88
Capitolo 6	Disposizioni transitorie .....	27 .....	I - 88
<b>Allegato XI</b>	<b>Modalità d'applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto</b> .....		I - 89
Capitolo 1	Esame annuale del livello delle retribuzioni .....		I - 89
	Sezione 1 Elementi degli adeguamenti annuali.....	1-2 .....	I - 89
	Sezione 2 Modalità dell'adeguamento annuale delle retribuzioni.....	3.....	I - 90
Capitolo 2	Adeguamenti intermedi delle retribuzioni.....	4-7 .....	I - 91
Capitolo 3	Paesi con forte inflazione .....	8.....	I - 92
Capitolo 4	Istituzione di coefficienti correttori.....	9.....	I - 93
Capitolo 5	Clausola di eccezione .....	10.....	I - 93
Capitolo 6	Compiti dell'istituto statistico delle comunità europee e rapporti con gli istituti nazionali di statistica degli stati membri.....	11-14 .....	I - 93
Capitolo 7	Disposizioni finali e clausola di revisione .....	15.....	I - 94

## **Titolo I**

### **Disposizioni Generali**

#### *Articolo 1 (21) (73)*

È funzionario delle Comunità ai sensi del presente statuto chiunque sia stato nominato, alle condizioni in esso previste, ad un impiego permanente presso un'istituzione delle Comunità mediante atto scritto dell'autorità di detta istituzione che ha il potere di nomina.

Salvo contrarie disposizioni, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, nonché il mediatore dell'Unione europea, ai fini dell'applicazione del presente statuto sono equiparati alle istituzioni delle Comunità europee.

#### *Articolo 1 bis (77)*

1. I funzionari hanno diritto, nell'applicazione dello statuto, alla parità di trattamento senza alcun riferimento, diretto o indiretto, alla razza, al credo politico, filosofico o religioso, al sesso o all'orientamento sessuale, fatte salve le norme statutarie pertinenti che richiedono uno stato civile determinato.

2. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che le istituzioni delle Comunità europee mantengano o adottino misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

3. Le istituzioni definiscono, di comune accordo, previo parere del comitato dello statuto, i provvedimenti e le azioni destinate a favorire le pari opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dal presente statuto, e adottano i provvedimenti del caso, in particolare per ovviare alle ineguaglianze di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori coperti dallo statuto.

#### *Articolo 2 (69) (73)*

Ogni istituzione determina le autorità che esercitano nel suo ambito i poteri demandati dal presente statuto all'autorità che ha il potere di nomina.

Le autorità che esercitano nei confronti dei funzionari del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Segretariato del mediatore dell'Unione europea i poteri demandati dal presente statuto all'autorità che ha il potere di nomina sono determinati dai regolamenti interni di tali Comitati e da quello del mediatore.

Tuttavia due o più istituzioni possono affidare ad una di esse o ad un organismo interistituzionale l'esercizio dei poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina nel settore delle assunzioni e dei regimi di sicurezza sociale e di pensione.

#### *Articolo 3*

L'atto di nomina del funzionario precisa la data di decorrenza della nomina stessa; in nessun caso tale data può essere anteriore a quella dell'entrata in servizio dell'interessato.

#### *Articolo 4*

Le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti, alle condizioni previste dal presente statuto.

Ogni posto vacante in una istituzione è portato a conoscenza del personale dell'istituzione stessa non appena l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto.

Se non è possibile provvedere a tale vacanza mediante trasferimento, promozioni o concorso interno, essa viene portata a conoscenza del personale delle tre Comunità europee.

*Articolo 5 (8)*

1. Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni cui corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le lettere A, B, C, D.

La categoria A comprende otto gradi raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi e corrispondenti a funzioni di direzione, di concetto e di studio, che richiedono cognizioni di livello universitario o un'esperienza professionale di livello equivalente.

La categoria B comprende cinque gradi raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi e corrispondenti a funzioni di esecuzione e di inquadramento che richiedono cognizioni di livello medio secondario o un'esperienza professionale di livello equivalente.

La categoria C comprende cinque gradi raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi e corrispondenti a funzioni esecutive che richiedono cognizioni di livello medio inferiore o un'esperienza professionale di livello equivalente.

La categoria D comprende quattro gradi raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi e corrispondenti a mansioni manuali o a servizi che richiedono cognizioni di livello elementare, eventualmente completate da nozioni tecniche.

Tuttavia, alle condizioni previste per la revisione del presente statuto e in deroga alle disposizioni che precedono, gli impieghi che richiedono una stessa specializzazione professionale possono costituire quadri comprendenti un certo numero di gradi di una o più delle categorie sopra indicate.

2. Gli impieghi di traduttore e di interprete sono riuniti in un quadro linguistico designato con le lettere L/A e comprendente sei gradi, assimilati ai gradi da 3 a 8 della categoria A e raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi.

3. I funzionari appartenenti a una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera.

4. La corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere è stabilita nella tabella di cui all'allegato I.

Sulla base di questa tabella ogni istituzione, previo parere del comitato dello statuto previsto dall'articolo 10, definisce le funzioni e le attribuzioni di ciascun impiego tipo.

*Articolo 6*

Una tabella degli organici, allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione, fissa per ciascuna categoria e quadro il numero dei posti per ciascun grado in ogni carriera.

*Articolo 7 (8)*

1. L'autorità che ha il potere di nomina assegna ciascun funzionario mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro.

Il funzionario può chiedere di essere trasferito all'interno dell'istituzione cui appartiene.

2. Il funzionario può occupare ad interim un impiego di una carriera della sua categoria o quadro superiore alla carriera alla quale appartiene. A decorrere dal quarto mese del suo interim, il funzionario percepisce un'indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che egli otterrebbe nel grado iniziale se fosse nominato nella carriera in cui assicura l'interim.

L'interim è limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire direttamente o indirettamente un funzionario comandato nell'interesse del servizio o chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata.

*Articolo 8*

Il funzionario che sia stato comandato presso un'altra istituzione delle tre Comunità europee può allo scadere di un periodo di sei mesi, domandare di essere trasferito in tale istituzione.

Se, d'intesa tra l'istituzione d'origine del funzionario e l'istituzione presso cui è stato comandato, la domanda viene accolta, si considera che il funzionario abbia compiuto la sua carriera comunitaria presso quest'ultima istituzione. Per questo trasferimento non si applicano le disposizioni finanziarie del presente statuto relativo alla cessazione definitiva dal servizio di un funzionario in una istituzione delle Comunità.

Se la decisione che accoglie questa domanda comporta l'inquadramento in un grado superiore a quello occupato dall'interessato nell'istituzione d'origine, viene assimilata ad una promozione e può intervenire solamente alle condizioni previste dall'articolo 45.

*Articolo 9 (69)*

1. Sono istituiti:

a) presso ciascuna istituzione:

- un comitato del personale, eventualmente diviso in sezioni per ciascuna sede di servizio del personale;
- una commissione paritetica o più se il numero dei funzionari nelle sedi di servizio lo richiede;
- una commissione di disciplina o più se il numero dei funzionari nelle sedi di servizio lo richiede;
- eventualmente un comitato dei rapporti;

b) per le Comunità:

- una commissione d'invalidità;

che esercitano le attribuzioni previste dal presente statuto.

1 bis. Per l'applicazione di talune disposizioni del presente statuto può essere istituita presso due o più istituzioni una commissione paritetica comune.

2. La composizione e le modalità di funzionamento di questi organi sono determinate da ciascuna istituzione in conformità delle disposizioni dell'allegato II.

L'elenco dei membri che compongono tali organi è pubblicato nel Bollettino mensile del personale delle Comunità.

3. Il comitato del personale rappresenta gli interessi del personale presso l'istituzione e assicura un collegamento permanente tra quest'ultima e il personale. Coopera al buon funzionamento dei servizi, permettendo al personale di manifestare ed esprimere le sue opinioni.

Il comitato porta a conoscenza degli organi competenti dell'istituzione qualsiasi difficoltà di carattere generale riguardante l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto. Può essere consultato ogni qualvolta si presentino difficoltà di tale natura.

Il comitato sottopone agli organi competenti dell'istituzione ogni suggerimento relativo all'organizzazione e al funzionamento dei servizi e ogni proposta intesa a migliorare le condizioni di lavoro e, in genere, le condizioni di vita del personale.

Il comitato partecipa alla gestione e al controllo degli organi di carattere sociale creati dall'istituzione nell'interesse del personale. D'intesa con l'istituzione, il comitato può creare servizi di tale natura.

4. Oltre alle funzioni assegnate dal presente statuto la o le commissioni paritetiche possono essere consultate dall'autorità che ha il potere di nomina o dal comitato del personale su qualsiasi questione di carattere generale che questi ultimi ritengono utile sottoporre al loro esame.

5. Il comitato dei rapporti è chiamato a dare il proprio parere:

- a) sulle decisioni da prendere al termine del periodo di prova,
- b) sui provvedimenti di licenziamento per insufficienza professionale, e
- c) sulla compilazione dell'elenco dei funzionari colpiti da un provvedimento di riduzione d'organico.

Esso cura il coordinamento dei rapporti informativi del personale nell'ambito dell'istituzione.

#### *Articolo 10*

È istituito un comitato dello statuto composto, in numero uguale, di rappresentanti delle istituzioni delle Comunità e di rappresentanti dei rispettivi comitati del personale. Le modalità per la composizione del comitato dello statuto sono stabilite d'intesa tra le istituzioni.

Oltre alle funzioni attribuitegli dal presente statuto, tale comitato può formulare proposte per la revisione dello statuto stesso. Il comitato è consultato dalla Commissione su qualunque proposta di revisione dello statuto; esso trasmette il suo parere entro il termine fissato dalla Commissione stessa. Il comitato si riunisce su richiesta del suo presidente o di una istituzione o del comitato del personale di una istituzione.

I processi verbali delle deliberazioni di questo comitato sono trasmessi alle autorità competenti.

#### *Articolo 10 bis (8)*

L'istituzione stabilisce i termini entro i quali il comitato del personale, la commissione paritetica o il comitato dello statuto devono formulare i pareri richiesti. Detti termini non possono essere inferiori a 15 giorni feriali. Se il parere non viene formulato nei termini stabiliti, l'istituzione adotta la sua decisione.

## **Titolo II Doveri e diritti del funzionario**

#### *Articolo 11*

Il funzionario deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente le Comunità, senza chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei alla istituzione di appartenenza.

Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può accettare da un governo, né da enti o persone estranei all'istituzione di appartenenza, onorificenze, decorazioni, favori, doni, compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi, sia prima della sua nomina, sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale, e a motivo di tali servizi.

#### *Articolo 12*

Il funzionario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano menomare la dignità della sua funzione.

Non può conservare né assumere, direttamente o indirettamente, nelle imprese soggette al controllo dell'istituzione di appartenenza o ad essa collegate, interessi di natura e di importanza tali da poter compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il funzionario che intenda esercitare un'attività esterna anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all'esterno delle Comunità, deve chiederne l'autorizzazione all'autorità che ha il potere di nomina. Questa autorizzazione viene rifiutata quando l'attività o il mandato possono nuocere all'indipendenza del funzionario o pregiudicare l'attività delle Comunità.

*Articolo 13*

Qualora il coniuge di un funzionario eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale, il funzionario deve farne dichiarazione all'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione di appartenenza. Quando tale attività sia incompatibile con quella del funzionario e quando quest'ultimo non sia in grado di garantirne la cessazione entro un dato termine, l'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica, decide se il funzionario debba essere mantenuto nelle sue funzioni, trasferito ad altro impiego o dimesso d'ufficio.

*Articolo 14*

Il funzionario che nell'esercizio delle sue funzioni debba esprimere un parere su un affare alla cui trattazione o soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza è tenuto ad informarne l'autorità che ha il potere di nomina.

*Articolo 15*

Il funzionario che sia candidato a funzioni pubbliche elettive deve chiedere un'aspettativa per motivi personali per un periodo che non può superare i tre mesi.

L'autorità che ha il potere di nomina prende in esame la situazione del funzionario eletto a tali funzioni. A seconda dell'importanza delle funzioni stesse e dei doveri che esse comportano per il titolare, l'autorità che ha il potere di nomina decide se il funzionario rimane in attività di servizio o debba invece chiedere un'aspettativa per motivi personali. In quest'ultimo caso, l'aspettativa ha una durata pari a quella del mandato del funzionario.

*Articolo 16*

Dopo la cessazione dal servizio, il funzionario è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

Inoltre, ogni istituzione stabilisce, previo parere della commissione paritetica, per quali impieghi i titolari non potranno, per un periodo di tre anni dalla cessazione dal servizio, esercitare attività professionali anche a titolo gratuito, senza assoggettarsi alle disposizioni che seguono.

Nel suddetto triennio, il titolare di uno di questi impieghi deve dichiarare immediatamente alle istituzioni cui ha appartenuto nei tre anni precedenti la cessazione dal servizio, qualsiasi funzione o incarico che fosse chiamato a svolgere.

L'istituzione, previo parere della commissione paritetica, comunica all'interessato, entro un termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della dichiarazione dell'interessato, se vieta a quest'ultimo di accettare tale funzione o tale incarico.

*Articolo 17*

Il funzionario è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni; non deve in alcun modo comunicare, a persona non qualificata ad averne conoscenza, documenti o informazioni non ancora resi pubblici. Anche dopo la cessazione dal servizio egli è tenuto ad osservare tale dovere.

Il funzionario non deve pubblicare, né far pubblicare, solo o in collaborazione, scritti il cui oggetto riguardi l'attività delle Comunità senza autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina. L'autorizzazione può essere negata solo quando la pubblicazione prevista sia di natura da compromettere gli interessi delle Comunità.



*Articolo 18*

I diritti derivanti da lavori fatti dal funzionario nell'esercizio delle sue funzioni appartengono alla Comunità alla cui attività si ricollegano detti lavori.

*Articolo 19*

Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può a nessun titolo deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio. L'autorizzazione può essere negata soltanto quando lo richiedano gli interessi delle Comunità e sempreché da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per il funzionario interessato. Anche dopo la cessazione dal servizio il funzionario è tenuto ad osservare tale dovere.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai funzionari o ex funzionari chiamati a testimoniare dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, o dinanzi alla commissione di disciplina di un'istituzione, in un procedimento che riguardi un agente o un ex agente delle tre Comunità europee.

*Articolo 20*

Il funzionario deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni.

*Articolo 21 (24)*

Il funzionario, qualunque sia il suo posto nella gerarchia, deve assistere e consigliare i suoi superiori; è responsabile dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati.

Il funzionario incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile nei confronti dei propri superiori gerarchici dell'autorità conferitagli e dell'esecuzione degli ordini da lui dati. La responsabilità diretta dei suoi subordinati non lo libera delle sue responsabilità.

Il funzionario, ove consideri un ordine ricevuto irregolare, o ritenga la sua esecuzione suscettibile di determinare inconvenienti gravi, deve, eventualmente per iscritto, esprimere la propria opinione al suo superiore gerarchico. Se quest'ultimo conferma l'ordine per iscritto, il funzionario deve darvi esecuzione, a meno che esso sia contrario alla legge penale o alle norme di sicurezza applicabili.

*Articolo 22*

Il funzionario può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dalle Comunità per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

La decisione motivata è presa dall'autorità che ha il potere di nomina, secondo la procedura prescritta in materia disciplinare.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza anche di merito per decidere delle controversie cui possa dar luogo la presente disposizione.

*Articolo 23 (24)*

I privilegi e le immunità di cui godono i funzionari sono attribuiti nell'esclusivo interesse delle Comunità. Fatte salve le disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunità, gli interessati non sono dispensati dall'adempimento dei loro obblighi privati, né dall'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore.

Ogni qualvolta sorga una questione relativa a tali privilegi e immunità, il funzionario interessato è tenuto a darne immediatamente comunicazione all'autorità che ha il potere di nomina.

I lasciapassare previsti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità sono rilasciati ai funzionari dei gradi da A1 a A4 e assimilati. Con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina e nell'interesse del servizio, il

lasciapassare può essere rilasciato anche a funzionari di altri gradi, la cui sede di servizio sia situata fuori dal territorio degli Stati membri.

*Articolo 24 (8)*

Le Comunità assistono il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

Esse risarciscono solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenere il risarcimento dal responsabile.

Esse facilitano il perfezionamento professionale del funzionario, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai loro interessi.

Di tale perfezionamento si tiene conto anche ai fini dello svolgimento della carriera.

*Articolo 24 bis (8)*

I funzionari fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali dei funzionari europei.

*Articolo 25 (8)*

Il funzionario può presentare un'istanza all'autorità della sua istituzione che ha il potere di nomina.

Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate.

Le decisioni relative alla nomina in prova, alla nomina in ruolo, alla promozione, al trasferimento, alla determinazione della posizione amministrativa e alla cessazione dal servizio di un funzionario devono essere immediatamente affisse nei locali dell'istituzione da cui dipende e sono pubblicate nel Bollettino mensile del personale delle Comunità.

*Articolo 26*

Il fascicolo personale del funzionario deve contenere:

- a) tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento;
- b) le osservazioni formulate dal funzionario in merito ai predetti documenti.

Ogni documento deve essere registrato, numerato e classificato senza discontinuità; l'istituzione non può opporre a un funzionario, né produrre contro di lui documenti di cui alla lettera a) che non gli siano stati comunicati prima dell'inserimento nel fascicolo personale.

La comunicazione di qualsiasi documento è comprovata dalla firma del funzionario interessato, a meno che non venga effettuata a mezzo lettera raccomandata.

Nel fascicolo non può figurare alcuna indicazione relativa alle opinioni politiche, filosofiche o religiose del funzionario.

Per ciascun funzionario può essere tenuto un solo fascicolo personale.

Il funzionario ha diritto, anche dopo la cessazione dal servizio, di prendere visione di tutti i documenti inseriti nel suo fascicolo.

Il fascicolo personale ha carattere riservato e può essere consultato soltanto negli uffici dell'amministrazione. Viene tuttavia trasmesso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, quando dinanzi ad essa sia presentato un ricorso che riguardi il funzionario.

### **Titolo III**

#### **Carriera del funzionario**

##### **Capitolo 1**

##### **Assunzione**

###### *Articolo 27 (77)*

Le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità.

I funzionari sono scelti senza distinzione di razza, di credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.

Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

###### *Articolo 28*

Per la nomina a funzionario, occorre possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità, salvo deroga concessa dall'autorità che ha il potere di nomina, e godere dei diritti politici;
- b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
- c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;
- d) aver sostenuto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 2, un concorso per titoli o per esami o per titoli ed esami, alle condizioni previste dall'allegato III;
- e) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;
- f) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

###### *Articolo 29*

1. Per assegnare i posti vacanti in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina, dopo avere esaminato:

- a) la possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione;
- b) le possibilità di organizzare concorsi interni nell'ambito dell'istituzione;
- c) le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee,

bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell'allegato III.

Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni.

2. Per l'assunzione dei funzionari di grado A1 e A2 nonché, in casi eccezionali, per impieghi che richiedano una speciale competenza, l'autorità che ha il potere di nomina può adottare una procedura diversa da quella del concorso.

*Articolo 30*

Per ogni concorso viene nominata una commissione giudicatrice dall'autorità che ha il potere di nomina. Tale commissione stabilisce l'elenco dei candidati dichiarati idonei.

L'autorità che ha il potere di nomina sceglie in questo elenco il candidato o i candidati che essa nomina ai posti vacanti.

*Articolo 31*

1. I candidati scelti in tal modo sono nominati:

- funzionari della categoria A o del quadro linguistico: nel grado iniziale della loro categoria o quadro;
- funzionari delle altre categorie: nel grado iniziale corrispondente all'impiego per il quale sono stati assunti.

2. Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può derogare alle disposizioni di cui sopra nei limiti:

a) per i gradi A1, A2, A3 e L/A3:

- della metà se si tratta di posti divenuti disponibili,
- di due terzi se si tratta di posti di nuova istituzione;

b) per gli altri gradi:

- di un terzo se si tratta di posti divenuti disponibili,
- della metà se si tratta di posti di nuova istituzione.

Salvo per il grado L/A3, questa disposizione si applica per gruppi di sei posti da occupare in ciascun grado.

*Articolo 32 (8) (69)*

Il funzionario assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado.

Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina, per tener conto della formazione e dell'esperienza professionale specifica dell'interessato, può concedergli un abbuono d'anzianità di scatto in tale grado; l'abbuono non può superare 72 mesi nei gradi da A1 a A4, L/A3 e L/A4 e 48 mesi negli altri gradi.

L'agente temporaneo il cui inquadramento è stato determinato secondo i criteri d'inquadramento stabiliti dall'istituzione conserva l'anzianità di scatto che ha acquisito come agente temporaneo quando viene nominato funzionario nello stesso grado senza che vi sia stata soluzione di continuità.

*Articolo 33 (24)*

Prima della nomina, il candidato prescelto è sottoposto a una visita del medico di fiducia dell'istituzione per accertare se soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 28, lettera e).

Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo ad un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dall'istituzione, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta di tre medici scelti dall'autorità che ha il potere di nomina fra i medici di fiducia delle istituzioni. Il medico di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica. Il candidato può presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta. Quando il parere della commissione medica conferma le conclusioni dell'esame medico di cui al primo comma, gli onorari e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candidato.

*Articolo 34 (8) (24) (69)*

1. Ogni funzionario, ad eccezione dei funzionari dei gradi A1 e A2, deve compiere un periodo di prova prima di essere nominato in ruolo. Il periodo di prova è di 9 mesi per i funzionari della categoria A, del quadro linguistico e della categoria B e di 6 mesi per gli altri funzionari.

Se durante il periodo di prova il funzionario è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo maternità ai sensi dell'articolo 58 o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità che ha il potere di nomina può prolungare il periodo di prova per una durata corrispondente.

2. In caso di manifesta inattitudine del funzionario in prova, un rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova.

Questo rapporto è comunicato all'interessato che può formulare osservazioni per iscritto entro il termine di otto giorni. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico del funzionario in prova all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro il termine di tre settimane il comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova. L'autorità che ha il potere di nomina può decidere di licenziare il funzionario in prova prima dello scadere del periodo di prova con preavviso di un mese; la durata del servizio non può superare la durata normale del periodo di prova.

Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può eccezionalmente autorizzare il proseguimento del periodo di prova e assegnare il funzionario ad un altro servizio. In questo caso la nuova assegnazione deve avere una durata minima di sei mesi, nei limiti di cui al paragrafo 4.

3. Al più tardi un mese prima dello scadere del periodo di prova viene compilato un rapporto sulle capacità dell'interessato ad espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni nonché sul rendimento e comportamento in servizio. Il rapporto è comunicato all'interessato che può formulare osservazioni per iscritto entro il termine di otto giorni.

Se nel rapporto si conclude per il licenziamento o, a titolo eccezionale, per il prolungamento del periodo di prova, il rapporto stesso e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico del funzionario in prova all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro un termine di tre settimane il comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova.

Il funzionario in prova che non abbia dimostrato qualità professionali sufficienti per essere nominato in ruolo è licenziato. Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può, a titolo eccezionale, prolungare il periodo di prova per una durata massima di sei mesi, eventualmente assegnando il funzionario ad un altro servizio.

4. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare 15 mesi.

5. A meno che non abbia la possibilità di riprendere immediatamente un'attività professionale, il funzionario in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a tre mesi del suo stipendio base se ha prestato più di un anno di servizio, a due mesi di stipendio base se ha prestato almeno sei mesi di servizio e a un mese di stipendio base se ha prestato meno di sei mesi di servizio.

6. I paragrafi da 2 a 5 non si applicano al funzionario che si dimette prima della scadenza del periodo di prova.

## **Capitolo 2 Posizioni**

### *Articolo 35*

Il funzionario è collocato in una delle seguenti posizioni:

- a) attività di servizio,
- b) comando,
- c) aspettativa per motivi personali,
- d) disponibilità,
- e) congedo per servizio militare.

Sezione 1  
Attività di servizio

*Articolo 36*

Per attività di servizio si intende la posizione del funzionario che esercita, alle condizioni previste dal titolo IV, le funzioni corrispondenti all'impiego al quale è stato assegnato o che occupa ad interim.

Sezione 2  
Comando

*Articolo 37 (8) (40) (69)*

Per comando s'intende la posizione del funzionario titolare che, con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina,

- a) nell'interesse del servizio:
- viene designato ad occupare temporaneamente un impiego fuori della sua istituzione;
  - o è incaricato di svolgere temporaneamente funzioni presso persona che assolva un mandato previsto dai trattati che istituiscono le Comunità o dal trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, o presso un presidente eletto di un'istituzione o di un organo delle Comunità o di un gruppo politico del Parlamento europeo;
  - o viene designato ad occupare temporaneamente un impiego compreso nella tabella dell'organico retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, al quale le autorità di bilancio hanno conferito carattere temporaneo;
- b) a sua domanda:
- viene posto a disposizione di un'altra istituzione delle Comunità europee, o
  - viene posto a disposizione di uno degli organismi a vocazione comunitaria che figurano in un elenco stabilito di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, sentito il parere del comitato dello statuto.

Durante il comando il funzionario continua a godere di tutti i diritti alle condizioni di cui agli articoli 38 e 39 ed è tenuto ad osservare i doveri che gli derivano dall'appartenenza all'istituzione di origine. Tuttavia, durante il comando previsto al primo comma, lettera a), secondo trattino, il funzionario è soggetto alle disposizioni applicabili ai funzionari di grado uguale a quello assegnatogli nell'impiego al quale è comandato, ferme restando le disposizioni dell'articolo 77, terzo comma, relative alla pensione.

*Articolo 38 (8)*

Il comando nell'interesse del servizio è disciplinato dalle norme seguenti:

- a) è disposto dall'autorità che ha il potere di nomina sentito l'interessato;
- b) la durata è fissata dall'autorità che ha il potere di nomina;
- c) allo scadere di ogni periodo di sei mesi, l'interessato può chiedere che sia posto fine al comando;
- d) il funzionario comandato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 37, lettera a), primo trattino, che percepisca una retribuzione complessiva inferiore a quella corrispondente al suo grado e scatto nell'istituzione di origine, ha diritto alla differenza di retribuzione; ha ugualmente diritto al rimborso di tutte le spese supplementari conseguenti al comando;

- e) il funzionario comandato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 37, lettera a), primo trattino, continua a versare i contributi al regime delle pensioni in base allo stipendio di attività corrispondente al suo grado e scatto nell'istituzione di origine;
- f) il funzionario comandato conserva l'impiego, il diritto ad avere gli aumenti periodici di stipendio e ad essere scrutinato per la promozione;
- g) al termine del periodo di comando, il funzionario è reintegrato immediatamente nell'impiego che occupava in precedenza.

*Articolo 39 (8) (40)*

Il comando a domanda del funzionario è disciplinato dalle norme seguenti:

- a) è disposto dall'autorità che ha il potere di nomina che ne fissa la durata;
- b) entro un termine di sei mesi, a decorrere dall'assunzione delle nuove funzioni, il funzionario può chiedere che sia posto fine al comando; in tal caso viene reintegrato immediatamente nell'impiego che occupava in precedenza;
- c) al termine di questo periodo, il funzionario può essere sostituito nel suo impiego;
- d) durante il periodo di comando, i contributi al regime delle pensioni e gli eventuali diritti alla pensione sono calcolati in base allo stipendio di attività corrispondente al grado e scatto del funzionario nella sua istituzione di origine; tuttavia, il funzionario comandato in virtù delle disposizioni previste all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, il quale possa acquisire dei diritti a pensione nell'organismo presso cui è comandato, cessa, durante il periodo del comando, di partecipare al regime pensionistico nella sua istituzione d'origine.

Il funzionario riconosciuto inabile durante il comando previsto all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, nonché gli aventi diritto di un funzionario deceduto nel corso di tale periodo beneficiano delle disposizioni del presente statuto in materia di pensione di invalidità o di pensione di reversibilità, deduzione fatta degli importi eventualmente versati allo stesso titolo e per lo stesso periodo dall'organismo presso il quale il funzionario era comandato.

Questa disposizione non può comportare per il funzionario o gli aventi diritto il godimento di una pensione totale superiore all'importo massimo della pensione a cui detto funzionario avrebbe avuto diritto in base alle disposizioni del presente statuto;

- e) al termine del periodo di comando, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, egli conserva, sempreché possieda i requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione, per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino alla data della reintegrazione effettiva, il funzionario rimane in posizione di comando senza assegni.

**Sezione 3**  
**Aspettativa per motivi personali**

*Articolo 40 (8) (24) (40)*

1. Il funzionario titolare può, a titolo eccezionale e a sua domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per motivi personali.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 15, la durata dell'aspettativa è limitata a un anno.

L'aspettativa può essere rinnovata a due riprese per un anno.

Tuttavia, allorché l'aspettativa viene richiesta per consentire al funzionario:

- o di educare un figlio di età inferiore ai 5 anni, considerato a suo carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato VII,
- o di educare un figlio considerato a suo carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato VII e che soffra di una grave menomazione mentale o fisica riconosciuta dal medico di fiducia dell'istituzione e tale da richiedere assistenza o cure continue,

l'aspettativa può essere rinnovata annualmente a quattro riprese, purché al momento di ogni rinnovo sussista l'una o l'altra delle condizioni menzionate nei due trattini.

Qualora l'aspettativa sia richiesta per consentire al funzionario di seguire il coniuge, anch'egli funzionario o altro agente delle Comunità, tenuto, a causa delle sue funzioni, a stabilire la propria residenza abituale a una distanza tale dalla sede di servizio dell'interessato che l'elezione della residenza coniugale comune in tale sede sarebbe, per l'interessato, causa di difficoltà nell'esercizio delle sue funzioni, l'aspettativa può essere rinnovata a cinque riprese, purché al momento di ogni rinnovo sussista la condizione che aveva giustificato la concessione dell'aspettativa. Il beneficio di quest'ultima disposizione relativa al rinnovo dell'aspettativa può essere accordato una tantum nel corso della carriera dell'interessato.

3. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e ai fini della promozione; l'iscrizione al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 72 e 73 e la copertura dei relativi rischi sono sospese.

Tuttavia, il funzionario che dimostri di non poter beneficiare, di alcun altro regime pubblico contro i rischi di cui agli articoli 72 e 73 può, su sua richiesta presentata al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa per motivi personali, continuare a beneficiare della copertura prevista da tali articoli, purché versi il contributo necessario alla copertura dei rischi di cui all'articolo 72, paragrafo 1, e all'articolo 73, paragrafo 1, in ragione della metà per il primo anno di aspettativa per motivi personali e del totale per la restante durata di detta aspettativa; il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio base del funzionario. Inoltre, il funzionario che dimostri di non poter acquisire dei diritti ad una pensione presso un altro regime di pensioni può, su sua richiesta, continuare ad acquisire nuovi diritti alla pensione per una durata massima di un anno, purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all'articolo 83, paragrafo 2; i contributi vengono calcolati sullo stipendio base del funzionario inerente al suo grado e scatto.

4. L'aspettativa per motivi personali è disciplinata dalle norme seguenti:

- a) è concessa a domanda dell'interessato dall'autorità che ha il potere di nomina;
- b) la proroga dell'aspettativa deve essere richiesta due mesi prima della scadenza;
- c) il funzionario può essere sostituito nel suo impiego;
- d) allo scadere dell'aspettativa per motivi personali, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, il funzionario conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino alla data della reintegrazione effettiva, il funzionario rimane in aspettativa per motivi personali senza assegni.



Sezione 4  
Disponibilità

*Articolo 41 (8) (46) (78) (79)*

1. Per disponibilità si intende la posizione del funzionario colpito da un provvedimento di riduzione d'organico nella sua istituzione.

2. La riduzione d'organico in un grado viene decisa dall'autorità competente in materia di bilancio nel quadro della procedura di bilancio.

L'autorità che ha il potere di nomina, sentita la commissione paritetica, determina a quali impieghi verrà applicato tale provvedimento.

L'autorità che ha il potere di nomina fissa l'elenco dei funzionari colpiti da tale provvedimento previo parere della commissione paritetica e tenendo conto della competenza, del rendimento, del comportamento in servizio, della situazione di famiglia e dell'anzianità di servizio dei funzionari. Qualsiasi funzionario che occupi uno degli impieghi contemplati nel precedente comma e che domandi di essere collocato in disponibilità viene iscritto d'ufficio in tale elenco.

I funzionari che figurano in detto elenco sono collocati in disponibilità con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

3. In tale posizione, il funzionario cessa di esercitare le sue funzioni, di aver diritto alla retribuzione e all'aumento periodico di stipendio, ma continua, per un periodo che non può superare i cinque anni, ad acquisire nuovi diritti per la pensione di anzianità in base allo stipendio corrispondente al suo grado e scatto.

Per un periodo di due anni, a decorrere dal collocamento in disponibilità, il funzionario ha diritto di essere reintegrato con precedenza in qualsiasi impiego della sua categoria o quadro corrispondente al suo grado, che si renda vacante o di nuova istituzione, purché abbia le attitudini richieste.

Il funzionario collocato in disponibilità gode di un'indennità calcolata alle condizioni fissate dall'allegato IV.

L'ammontare dei redditi percepiti dall'interessato nelle sue nuove funzioni durante questo periodo viene dedotto dall'indennità prevista dal comma precedente nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva del funzionario, stabilita in base alla tabella degli stipendi in vigore nel primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità.

L'interessato è tenuto a fornire qualsiasi prova scritta che gli sia richiesta e a notificare all'istituzione ogni elemento che possa modificare il suo diritto alla prestazione.

All'indennità e all'ultima retribuzione complessiva di cui al quarto comma si applica il coefficiente correttore fissato per il paese, situato all'interno della Comunità, in cui il beneficiario dell'indennità comprova di aver stabilito la propria residenza.

Se il beneficiario stabilisce la sua residenza in un paese situato all'esterno delle Comunità, il coefficiente correttore applicabile è pari a 100.

L'indennità è espressa in euro e viene corrisposta nella moneta del paese di residenza del beneficiario.

L'indennità corrisposta in una moneta diversa dall'euro viene calcolata sulla base dei tassi di cambio di cui all'articolo 63, secondo comma.

4. Al termine del periodo durante il quale esisteva il diritto all'indennità, il funzionario è dimesso d'ufficio. Egli gode eventualmente di una pensione di anzianità, alle condizioni previste dal regime delle pensioni.

5. Il funzionario cui è stato offerto, prima della scadenza del periodo di due anni previsto dal paragrafo 3, un impiego corrispondente al suo grado e che l'ha rifiutato senza motivo valido può, previo parere della commissione paritetica, perdere il beneficio delle disposizioni di cui sopra ed essere dimesso d'ufficio.

## Sezione 5 Congedo per servizio militare

### *Articolo 42*

Il funzionario incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi, viene collocato nella posizione speciale «congedo per servizio militare».

Il funzionario incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente statuto relative agli scatti periodici e alla promozione. Continua parimenti a beneficiare delle disposizioni relative alla pensione purché, dopo avere soddisfatto agli obblighi militari, effettui il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni.

Il funzionario che debba compiere un periodo di istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo di istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione, ridotta della paga militare percepita.

## **Capitolo 3 Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione**

### *Articolo 43*

La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun funzionario, eccettuati quelli di grado A1 e A2, sono oggetto di un rapporto informativo periodico compilato almeno ogni due anni, alle condizioni stabilite da ciascuna istituzione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 110.

Tale rapporto viene comunicato al funzionario. Questi ha facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga utili.

### *Articolo 44*

Il funzionario che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto successivo dello stesso grado.

### *Articolo 45 (69)*

1. La promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto.

Il minimo di anzianità, per i funzionari nominati nel grado iniziale del loro quadro o della loro categoria, è di sei mesi a decorrere dalla loro nomina in ruolo, e di due anni per gli altri funzionari.

2. Il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso.

3. Tuttavia, in funzione dell'esigenza di personale di un'istituzione, è possibile derogare al paragrafo 2 per consentire il passaggio di funzionari del quadro LA alla categoria A e viceversa mediante trasferimento, conformemente al paragrafo 4.

4. Qualora decida di valersi della deroga di cui al paragrafo 3, l'autorità che ha il potere di nomina stabilisce, tenendo debito conto del parere della commissione paritetica, il numero di posti che possono formare oggetto di questa misura. Secondo la stessa procedura essa decide i criteri e le condizioni dei trasferimenti previsti, compresa la considerazione dei meriti, della formazione e dell'esperienza professionale dei funzionari interessati.

Per il funzionario oggetto della deroga autorizzata dal paragrafo 3, l'anzianità di cui al paragrafo 1 nel grado di trasferimento è calcolata a decorrere dalla data in cui avviene il trasferimento.

In nessun caso il funzionario riceve nel nuovo grado uno stipendio di base inferiore a quello percepito nel grado precedente.

Se necessario ogni istituzione adotta disposizioni generali di esecuzione dei paragrafi 3 e 4, conformemente all'articolo 110.

#### *Articolo 46 (8)*

Il funzionario nominato ad un grado superiore beneficia, nel nuovo grado, dell'anzianità corrispondente allo scatto virtuale uguale o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto nel nuovo grado.

Per l'applicazione della presente disposizione, ciascun grado comprende una serie di scatti virtuali, in correlazione ad una serie di anzianità mensili e di stipendi virtuali progressivi, dal primo all'ultimo degli scatti reali, in ragione di un ventiquattresimo dell'aumento biennale di scatto di questo grado. In nessun caso, il funzionario ottiene nel nuovo grado uno stipendio base inferiore a quello che avrebbe avuto nel grado precedente.

Il funzionario nominato in un grado superiore viene inquadrato almeno nel primo scatto di tale grado.

### **Capitolo 4 Cessazione definitiva dal servizio**

#### *Articolo 47*

La cessazione definitiva dal servizio è determinata:

- a) dalle dimissioni,
- b) dalle dimissioni d'ufficio,
- c) dalla dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio,
- d) dal licenziamento per insufficienza professionale,
- e) dalla destituzione,
- f) dal collocamento a riposo,
- g) dal decesso.

#### **Sezione 1 Dimissioni**

#### *Articolo 48 (8)*

Le dimissioni offerte dal funzionario debbono essere presentate per iscritto con un atto nel quale l'interessato dichiara inequivocabilmente la sua volontà di porre fine in modo definitivo ad ogni attività nell'istituzione.

La decisione con la quale l'autorità che ha il potere di nomina rende definitive le dimissioni deve intervenire nel termine di un mese dalla ricezione della lettera di dimissioni. Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può

respingere le dimissioni se, alla data di ricevimento della lettera di dimissioni, una procedura disciplinare avverso il funzionario è già in corso oppure viene iniziata nei trenta giorni seguenti.

Le dimissioni decorrono dalla data fissata dall'autorità che ha il potere di nomina; questa data non può essere posteriore di oltre tre mesi a quella proposta dal funzionario nella lettera di dimissioni per i funzionari della categoria A e del quadro linguistico, e di oltre un mese per i funzionari delle altre categorie.

## Sezione 2 Dimissioni d'ufficio

### *Articolo 49 (8)*

Il funzionario può essere dimesso d'ufficio dal servizio soltanto quando non soddisfi più alle condizioni fissate dall'articolo 28, lettera a), e nei casi previsti dagli articoli 13, 39, 40 e 41, paragrafi 4 e 5, e dall'articolo 14, secondo comma, dell'allegato VIII.

La decisione motivata è presa dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica, sentito l'interessato.

## Sezione 3 Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

### *Articolo 50 (8) (46)*

Il funzionario titolare di un impiego dei gradi A1 e A2 può essere dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

La dispensa dall'impiego non ha carattere di provvedimento disciplinare.

Il funzionario dispensato dall'impiego, e che non venga assegnato ad altro impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro, gode di un'indennità calcolata alle condizioni fissate dall'allegato IV.

L'ammontare dei redditi percepiti dall'interessato nelle sue nuove funzioni durante questo periodo viene dedotto dall'indennità prevista al comma precedente nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva del funzionario, stabilita in base alla tabella degli stipendi in vigore nel primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità.

Si applica l'articolo 41, paragrafo 3, dal quinto al nono comma.

Al termine del periodo durante il quale esisteva il diritto a tale indennità, al funzionario viene riconosciuto il diritto alla pensione, senza applicare la riduzione prevista dall'articolo 9 dell'allegato VIII, purché abbia compiuto i 55 anni.

## Sezione 4 Licenziamento per insufficienza professionale

### *Articolo 51*

1. Il funzionario che nell'esercizio delle sue funzioni dimostri insufficienza professionale può essere licenziato.

Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può proporre all'interessato l'inquadramento in un grado inferiore.

2. La proposta di licenziamento di un funzionario deve enunciare le ragioni che la motivano ed essere comunicata all'interessato. Questi ha facoltà di formulare tutte le osservazioni che ritenga utili.

La decisione motivata è presa dall'autorità che ha il potere di nomina, secondo la procedura prevista dall'allegato IX.

**Sezione 5**  
**Collocamento a riposo**

*Articolo 52 (46)*

Salvo quanto disposto dall'articolo 50, il funzionario è collocato a riposo:

- d'ufficio, l'ultimo giorno del mese in cui compie 65 anni,
- a sua richiesta, l'ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda quando ha almeno 60 anni, ovvero, avendo raggiunto un'età compresa fra i 50 e i 60 anni, soddisfa alle condizioni richieste per la concessione di una pensione a godimento immediato, in conformità dell'articolo 9 dell'allegato VIII.

L'articolo 48, secondo comma, seconda frase, si applica per analogia.

*Articolo 53 (46)*

Il funzionario, che a giudizio della commissione d'invalidità si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 78, è collocato a riposo d'ufficio l'ultimo giorno del mese nel corso del quale viene adottata la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina con cui si constata l'incapacità definitiva del funzionario di esercitare le proprie funzioni.

**Sezione 6**  
**Qualifica di funzionario onorario**

*Articolo 54*

Al funzionario che cessa definitivamente dal servizio, può essere conferita la qualifica di funzionario onorario, sia nella sua carriera, sia nella carriera immediatamente superiore, con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

Questo provvedimento non comporta alcun vantaggio pecuniario.

**Titolo IV**  
**Condizioni di lavoro del funzionario**

**Capitolo 1**  
**Durata del lavoro**

*Articolo 55 (7) (8) (16)*

I funzionari in attività di servizio sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione della loro istituzione.

La durata normale del lavoro non può tuttavia superare le 42 ore settimanali, effettuate conformemente all'orario generale stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina. Entro gli stessi limiti detta autorità può, previa consultazione del comitato del personale, stabilire orari appropriati per taluni gruppi di funzionari adibiti a mansioni particolari.

Inoltre, a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, il funzionario può essere obbligato a restare a disposizione dell'istituzione sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro. L'istituzione fissa le modalità d'applicazione del presente comma, previa consultazione del suo comitato del personale.

*Articolo 55 bis (8)*

A titolo eccezionale e per motivi debitamente giustificati, l'autorità che ha il potere di nomina può autorizzare il funzionario ad esercitare la sua attività a orario ridotto se essa considera che una siffatta misura coincide, beninteso, anche con l'interesse del servizio.

Le modalità per la concessione della suddetta autorizzazione sono stabilite all'allegato IV *bis*.

Il funzionario autorizzato ad esercitare la sua attività a orario ridotto è tenuto a effettuare, ogni mese, conformemente alle disposizioni adottate dall'autorità che ha il potere di nomina, prestazioni per una durata uguale alla metà della durata normale del lavoro.

*Articolo 56 (8)*

Il funzionario può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro; il lavoro notturno, domenicale o festivo può essere autorizzato soltanto previa osservanza della procedura adottata dall'autorità che ha il potere di nomina. Il totale delle ore di lavoro straordinario richieste ad un funzionario non può superare 150 ore effettuate in un periodo di sei mesi.

Le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari delle categorie A e B e del quadro linguistico non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

Alle condizioni fissate dall'allegato VI, le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari delle categorie C e D danno diritto alla concessione di un riposo a titolo di compenso ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nel mese successivo a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.

*Articolo 56 bis (7) (15)*

Il funzionario, il quale, nel contesto di un servizio continuo o a turni deciso dall'istituzione a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, e da essa considerato come abituale e permanente, è tenuto ad effettuare in maniera regolare lavori notturni, il sabato, la domenica o i giorni festivi, può beneficiare di indennità.

Il Consiglio, che delibera su proposta fatta dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto, determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità.

La durata normale del lavoro di un funzionario che assicura il servizio continuo o a turni non può essere superiore al totale annuale delle ore normali di lavoro.

*Articolo 56 ter (7) (16)*

Il funzionario il quale, con decisione adottata dall'autorità che ha il potere di nomina, a causa delle necessità di servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, è regolarmente tenuto a restare a disposizione dell'istituzione sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro, può beneficiare di indennità.

Il Consiglio, che delibera su proposta fatta dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto, determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità.

## **Capitolo 2 Congedi**

*Articolo 57*

Il funzionario ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi e ad un massimo di 30 conformemente ad una regolamentazione che verrà fissata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto.

Oltre a tale congedo, egli può ottenere a titolo eccezionale e a sua domanda, un congedo straordinario. Le modalità per la concessione di questi congedi sono fissate dall'allegato V.

*Articolo 58 (8) (24)*

Indipendentemente dai congedi previsti all'articolo 57, le donne in stato di gravidanza e di puerperio hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo che ha inizio sei settimane prima della data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina dieci settimane dopo la data del parto; tale congedo non può essere inferiore a sedici settimane.

*Articolo 59 (8)*

1. Il funzionario che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio, beneficia di diritto di un congedo di malattia.

L'interessato deve informare il più presto possibile l'istituzione del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, deve presentare un certificato medico. Può essere sottoposto a qualsiasi controllo medico disposto dall'istituzione.

Se le assenze per malattia di durata non superiore a tre giorni superano, nello spazio di dodici mesi, un totale di 12 giorni, il funzionario è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia.

L'autorità che ha il potere di nomina può sottoporre alla commissione d'invalidità il caso di un funzionario i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni.

2. Il funzionario può essere collocato d'ufficio in congedo, in seguito a visita del medico di fiducia dell'istituzione qualora lo esiga il suo stato di salute ovvero in caso di malattia contagiosa insorta nella sua dimora.

3. In caso di contestazione viene richiesto il parere della commissione di invalidità.

4. Il funzionario deve sottoporsi ogni anno ad una visita medica preventiva, sia presso il medico di fiducia dell'istituzione, sia presso un medico di sua scelta.

In quest'ultimo caso, gli onorari del medico sono a carico dell'istituzione fino alla concorrenza di un ammontare massimo, fissato annualmente dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere del comitato dello statuto.

*Articolo 59 bis (8)*

Il congedo annuo del funzionario autorizzato ad esercitare la propria attività a orario ridotto è decurtato, per la durata di tale attività, della metà. Le frazioni di giorni deducibili non sono prese in considerazione.

*Articolo 60*

Salvo in caso di malattia o di infortunio, il funzionario non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. Il funzionario, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente.

Il funzionario che desidera trascorrere il congedo di malattia in un luogo diverso da quello dove presta servizio deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina.

**CAPITOLO 3  
GIORNI FESTIVI**

*Articolo 61*

L'elenco dei giorni festivi viene fissato di comune accordo dalle istituzioni, previo parere del comitato dello statuto.

**TITOLO V**  
**TRATTAMENTO ECONOMICO E BENEFICI SOCIALI**  
**DEL FUNZIONARIO**

**CAPITOLO 1**  
**RETRIBUZIONE E RIMBORSO SPESE**

Sezione 1  
Retribuzione

*Articolo 62*

La nomina dà diritto al funzionario di percepire, alle condizioni fissate dall'allegato VII, e salvo espressa disposizione contraria, la retribuzione relativa al suo grado e scatto.

Egli non può rinunciare a questo diritto.

La retribuzione comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità.

*Articolo 63*

(28) (31) (32) (36) (38) (41) (42) (43) (47) (49) (53) (56) (58)  
(60) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78) (81) (84)(87) (89) (90)(92)

La retribuzione del funzionario è espressa in euro. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio.

La retribuzione pagata in una moneta diversa dal euro è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee alla data del 1.7.2002.

Al momento dell'esame annuale del livello delle retribuzioni previsto dall'articolo 65, tale data può essere modificata dal Consiglio che delibera, su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata come previsto dal paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, dell'articolo 148 del trattato CEE e dell'articolo 118 del trattato Euratom.

Fatta salva l'applicazione degli articoli 64 e 65, in caso di modifica di tale data, i coefficienti correttori fissati a norma delle disposizioni suddette sono modificati dal Consiglio che, deliberando secondo la procedura di cui al terzo comma, corregge l'effetto della variazione del valore dell'euro rispetto ai tassi di cui al secondo comma.

*Articolo 64 (78)*

Alla retribuzione del funzionario espressa in euro viene attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100% in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio.

Detti coefficienti sono fissati dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista dal paragrafo 2, secondo comma, prima fattispecie, degli articoli 148 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e 118 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie delle Comunità è, alla data del 1o gennaio 1962, pari al 100%.

*Articolo 65*

1. Il Consiglio procede ogni anno ad un esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità. Tale esame ha luogo in settembre sulla base di una relazione comune presentata dalla Commissione e fondata sulla situazione, al primo luglio e in ogni paese delle Comunità, di un indice comune calcolato dall'Istituto statistico delle Comunità europee d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri.



Nel corso di tale esame, il Consiglio valuta se, nel quadro della politica economica e sociale delle Comunità, sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni. Si tiene conto in particolare dell'eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico e delle necessità di assunzione.

2. In caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ed eventualmente sulla loro retroattività.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Consiglio delibera, su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista dal paragrafo 2, secondo comma, prima fattispecie, degli articoli 148 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e 118 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

*Articolo 65 bis (62)*

Le modalità d'applicazione degli articoli 64 e 65 sono definite nell'allegato XI.

*Articolo 66*

(1) (2) (4) (5) (9) (11) (12) (13) (19) (23) (27) (30) (31) (32) (35) (36) (37) (38) (41) (42) (43) (45) (47) (48) (49) (53) (54) (56) (57) (58) (59) (60) (65) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78) (80) (81)(84)(87) (89) (90)(92)

Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni grado e scatto, conformemente alla seguente tabella:

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.07.2002</b>								
<b>A1</b>	12.179,52	12.826,51	13.473,50	14.120,49	14.767,48	15.414,47		
<b>A2</b>	10.808,33	11.425,71	12.043,09	12.660,47	13.277,85	13.895,23		
<b>A3</b>	8.951,25	9.491,28	10.031,31	10.571,34	11.111,37	11.651,40	12.191,43	12.731,46
<b>A4</b>	7.520,00	7.941,50	8.363,00	8.784,50	9.206,00	9.627,50	10.049,00	10.470,50
<b>A5</b>	6.199,87	6.567,17	6.934,47	7.301,77	7.669,07	8.036,37	8.403,67	8.770,97
<b>A6</b>	5.357,85	5.650,18	5.942,51	6.234,84	6.527,17	6.819,50	7.111,83	7.404,16
<b>A7</b>	4.612,02	4.841,51	5.071,00	5.300,49	5.529,98	5.759,47		
<b>A8</b>	4.078,92	4.243,42						
<b>B1</b>	5.357,85	5.650,18	5.942,51	6.234,84	6.527,17	6.819,50	7.111,83	7.404,16
<b>B2</b>	4.642,16	4.859,80	5.077,44	5.295,08	5.512,72	5.730,36	5.948,00	6.165,64
<b>B3</b>	3.893,81	4.074,78	4.255,75	4.436,72	4.617,69	4.798,66	4.979,63	5.160,60
<b>B4</b>	3.367,80	3.524,74	3.681,68	3.838,62	3.995,56	4.152,50	4.309,44	4.466,38
<b>B5</b>	3.010,37	3.137,37	3.264,37	3.391,37				
<b>C1</b>	3.435,01	3.573,53	3.712,05	3.850,57	3.989,09	4.127,61	4.266,13	4.404,65
<b>C2</b>	2.987,74	3.114,68	3.241,62	3.368,56	3.495,50	3.622,44	3.749,38	3.876,32
<b>C3</b>	2.787,00	2.895,75	3.004,50	3.113,25	3.222,00	3.330,75	3.439,50	3.548,25
<b>C4</b>	2.518,27	2.620,28	2.722,29	2.824,30	2.926,31	3.028,32	3.130,33	3.232,34
<b>C5</b>	2.322,00	2.417,15	2.512,30	2.607,45				
<b>D1</b>	2.624,21	2.738,95	2.853,69	2.968,43	3.083,17	3.197,91	3.312,65	3.427,39
<b>D2</b>	2.392,77	2.494,68	2.596,59	2.698,50	2.800,41	2.902,32	3.004,23	3.106,14
<b>D3</b>	2.227,04	2.322,36	2.417,68	2.513,00	2.608,32	2.703,64	2.798,96	2.894,28
<b>D4</b>	2.099,79	2.185,90	2.272,01	2.358,12				

*Articolo 66 bis (34) (52) (63) (78) (88)*

1. A titolo temporaneo, per un periodo che inizia il 1° gennaio 1992 e termina il 1° luglio 2003, è istituita una misura, denominata qui di seguito «contributo temporaneo», applicabile, in deroga dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68<sup>(1)</sup>, alle retribuzioni corrisposte dalle Comunità ai funzionari in attività di servizio.
2. a) Il tasso del contributo temporaneo, applicato alla base imponibile di cui al paragrafo 3, è fissato al 5,83%.

<sup>(1)</sup> GU 56 del 4.3.1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 (GU L 360 del 22.12.1990, pag. 1).

b) Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 24, paragrafo 1, del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, previa consultazione delle altre istituzioni interessate, può eventualmente, in occasione della valutazione prevista all'articolo 15, paragrafo 2, dell'allegato XI dello statuto, riadeguare il tasso del contributo temporaneo di cui alla lettera a), sulla base di una relazione e di un'eventuale proposta della Commissione.

3. a) La base di calcolo del contributo temporaneo è costituita dallo stipendio base corrispondente al grado e allo scatto presi in considerazione per il calcolo della retribuzione, previa deduzione:
- dei contributi ai regimi di sicurezza sociale e pensionistico, nonché dell'imposta cui sarebbe soggetto, prima di qualsiasi deduzione a titolo del contributo temporaneo, un funzionario del medesimo grado e scatto, senza persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, e
  - di un importo pari allo stipendio base corrispondente al grado D 4, primo scatto.
- b) Gli elementi che concorrono alla determinazione della base di calcolo del contributo temporaneo sono espressi in euro e ad essi si applica il coefficiente correttore 100.
4. L'applicazione del contributo temporaneo non può comportare una riduzione delle retribuzioni a un importo inferiore all'importo netto corrisposto al medesimo titolo alla vigilia di tale applicazione<sup>(1)</sup>.

La parte del contributo rimasta inapplicata per un anno in conseguenza della disposizione figurante nel primo comma viene aggiunta in misura corrispondente al prelievo dell'anno successivo.

5. Il contributo temporaneo viene riscosso mensilmente mediante trattenuta alla fonte; il gettito viene iscritto come entrata nel bilancio generale delle Comunità.

*Articolo 67*

*(1) (2) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (19) (23) (24) (27) (31) (32) (35) (36) (38) (40) (79)*

1. Gli assegni familiari comprendono:

- a) l'assegno di famiglia,
- b) l'assegno per figli a carico,
- c) l'indennità scolastica.

2. I funzionari che percepiscono gli assegni familiari di cui al presente articolo debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII.

3. L'assegno per figli a carico può essere raddoppiato con decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a probanti documenti medici dai quali risulti che, in conseguenza di una menomazione mentale o fisica del figlio, il funzionario deve sopportare oneri gravosi.

4. Se, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII, gli assegni familiari precitati sono versati ad una persona diversa dal funzionario, essi sono pagati nella moneta del paese di residenza di detta persona, eventualmente sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma. Ad essi si applica il coefficiente correttore fissato per tale paese situato all'interno delle Comunità od un coefficiente correttore pari a 100 se il paese di residenza è situato all'esterno delle Comunità.

I paragrafi 2 e 3 sono applicabili al beneficiario degli assegni familiari di cui sopra.

---

<sup>(1)</sup> Per importi netti riscossi alla vigilia del contributo temporaneo s'intende il reddito riscosso senza tener conto dell'adeguamento annuale 1991.

*Articolo 68 (8)*

Gli assegni familiari previsti all'articolo 67, paragrafo 1, sono dovuti anche nel caso in cui il funzionario abbia diritto all'indennità prevista dagli articoli 41 e 50, nonché dagli articoli 34 e 42 del vecchio statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura provenienti da altra fonte per uno stesso figlio; questi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII.

*Articolo 68 bis (8)*

Il funzionario autorizzato ad esercitare la sua attività a orario ridotto ha diritto ad una retribuzione calcolata secondo le disposizioni dell'allegato IV *bis*.

*Articolo 69*

(1) (2) (4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) (19) (23) (27) (31) (32) (35) (36) (38) (41) (42) (43) (45) (47) (48) (49) (53)  
(54) (56) (57) (58) (59) (60) (65) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78) (80) (81) (84)(87) (89) (90)(92)

L'indennità di dislocazione è pari al 16% dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico ai quali il funzionario ha diritto. L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 424,07 euro al mese.

*Articolo 70 (8)*

In caso di decesso di un funzionario, il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso.

In caso di decesso del titolare di una pensione, le disposizioni di cui sopra si applicano per quanto riguarda la pensione del defunto.

*Articolo 70 bis (24)*

Al funzionario, incaricato dall'autorità che ha il potere di nomina di impartire corsi nel quadro del perfezionamento professionale contemplato nel terzo comma dell'articolo 24, può essere concessa un'indennità, alle condizioni stabilite nell'articolo 4 *ter* dell'allegato VII.

**Sezione 2**  
**Rimborso spese**

*Articolo 71*

Il funzionario ha diritto, alle condizioni fissate dall'allegato VII, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell'entrata in servizio, di trasferimenti, della cessazione dal servizio, nonché delle spese sostenute nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

**CAPITOLO 2**  
**SICUREZZA SOCIALE**

*Articolo 72 (8) (10) (40)*

1. Nei limiti dell'80% delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato delle statuto, il funzionario, il coniuge – se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare – i figli, e le altre persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII sono coperti contro i rischi di malattia. Tale quota è portata all'85% per le seguenti prestazioni: visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100% in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall'autorità che ha il potere di nomina, nonché per gli esami di diagnosi precoce e

in caso di parto. I rimborsi al 100% non si applicano tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano comportato l'applicazione dell'articolo 73.

Il terzo del contributo necessario per assicurare tale copertura è posto a carico del funzionario; la sua quota non può tuttavia superare il 2% dello stipendio base.

1 *bis*. Il funzionario che lasci definitivamente il servizio e dimostri di non poter beneficiare di alcun altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie può, su sua richiesta presentata nel mese successivo alla cessazione del servizio, continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la cessazione dal servizio, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1. Il contributo di cui al paragrafo suddetto è calcolato sull'ultimo stipendio base del funzionario. La metà del contributo è posta a carico del funzionario.

Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, presa previo parere del medico di fiducia dell'istituzione, il termine di un mese per la presentazione della domanda ed il limite di sei mesi previsto al comma precedente non si applicano quando l'interessato sia colpito da malattia grave o prolungata contratta prima della cessazione del servizio e dichiarata all'istituzione prima dello scadere del periodo di sei mesi previsto al comma precedente, purché l'interessato si sottoponga al controllo medico prescritto dall'istituzione.

1 *ter*. Il coniuge divorziato di un funzionario, il figlio non più a carico del funzionario nonché la persona non più assimilata al figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, i quali dimostrino di non poter ottenere rimborsi da parte di un altro regime pubblico d'assicurazione contro le malattie, possono continuare a beneficiare, per un periodo massimo di un anno, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1, a titolo di assicurati tramite l'affiliato tramite il quale beneficiavano di tali rimborsi; questa copertura non dà luogo alla riscossione di un contributo. Il suddetto periodo decorre a partire dalla qualifica di figlio a carico o di persona assimilata a figlio a carico.

2. Il funzionario rimasto al servizio delle Comunità sino all'età di 60 anni o titolare di una pensione di invalidità beneficia, dopo la cessazione dal servizio, delle disposizioni previste dal paragrafo 1. Il contributo è calcolato sulla base della pensione.

Il titolare di una pensione di reversibilità, conseguente al decesso di un funzionario in attività o di un funzionario rimasto al servizio delle Comunità fino all'età di 60 anni o di un titolare di una pensione di invalidità, beneficia delle stesse disposizioni. Il contributo è calcolato sulla base della pensione.

2 *bis*. Beneficiano altresì delle disposizioni previste al paragrafo 1, purché non possano essere coperti da alcun altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie:

- l'ex funzionario titolare di una pensione di anzianità che abbia lasciato il servizio presso le Comunità prima del sessantesimo anno di età;
- il titolare di una pensione di reversibilità conseguente al decesso di un ex funzionario che abbia lasciato il servizio presso le Comunità prima del sessantesimo anno di età.

Il contributo di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla pensione dell'ex funzionario. La metà di tale contributo è posta a carico del beneficiario.

Tuttavia, il titolare di una pensione di orfano beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 soltanto su sua domanda. Il contributo è calcolato in base alla pensione di orfano.

3. Se l'importo delle spese non rimborsate per un periodo di dodici mesi supera la metà dello stipendio base mensile del funzionario o della pensione versata, l'autorità che ha il potere di nomina concede un rimborso speciale, tenuto conto della situazione di famiglia dell'interessato, in base alla regolamentazione prevista nel paragrafo 1.

4. Il beneficiario è tenuto a dichiarare i rimborsi spese riscossi o a cui può pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, per sé stesso o per una delle persone assicurate per il suo tramite.

Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti al paragrafo 1, la differenza sarà dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi del paragrafo 1, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie, destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili dal regime di assicurazione contro le malattie delle Comunità.

*Articolo 73 (24) (46)*

1. Alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1% dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.

I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione.

2. Le prestazioni garantite sono le seguenti:

a) in caso di decesso:

versamento alle persone sottoindicate di un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuiti all'interessato nei dodici mesi precedenti l'infortunio:

- al coniuge e ai figli del funzionario deceduto, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario; l'ammontare da versare al coniuge non può tuttavia essere inferiore al 25% del capitale;
- in mancanza di persone della categoria suindicata, agli altri discendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario;
- in mancanza di persone delle due categorie suindicate, agli ascendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario;
- in mancanza di persone delle tre categorie suindicate, all'istituzione;

b) in caso di invalidità permanente totale:

versamento all'interessato di un capitale pari a otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l'infortunio;

c) in caso di invalidità permanente parziale:

versamento all'interessato di una parte dell'indennità prevista dalla lettera b), calcolata in base alla tabella stabilita dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1.

Alle condizioni fissate da questa regolamentazione, ai versamenti di cui sopra può essere sostituita una rendita vitalizia.

Le prestazioni sopra enumerate sono cumulabili con quelle previste nel capitolo 3.

3. Sono inoltre coperte, alle condizioni fissate dalla regolamentazione di cui al precedente paragrafo 1, le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, chirurgiche, di protesi, radiografia, massaggio, ortopedia, clinica e trasporto, nonché tutte le spese analoghe rese necessarie dall'infortunio o dalla malattia professionale.

Tuttavia, tale rimborso sarà effettuato soltanto dopo esaurimento e a complemento dei rimborsi che il funzionario abbia ricevuto in applicazione delle disposizioni dell'articolo 72.

*Articolo 74 (1) (8) (10) (24) (78) (81)*

1. Per la nascita di un figlio di un funzionario viene corrisposto un assegno di 198,31 euro alla persona che ha la custodia effettiva di tale figlio.

Lo stesso assegno viene corrisposto al funzionario che adotti un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a suo carico ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 2 dell'allegato VII.

2. L'assegno spetta anche in caso d'interruzione di gravidanza dopo almeno sette mesi.

3. Il beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio; tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità. Se il padre e la madre sono funzionari delle Comunità, l'assegno viene corrisposto soltanto una volta.

*Articolo 75 (40)*

In caso di decesso di un funzionario, del coniuge, dei figli a carico o delle altre persone a carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, che vivono nella sua abitazione, l'istituzione rimborsa le spese necessarie per il trasporto della salma dalla sede di servizio al luogo d'origine del funzionario.

Tuttavia in caso di decesso del funzionario durante una missione, l'istituzione rimborsa le spese per il trasporto della salma dal luogo del decesso a quello d'origine del funzionario.

*Articolo 76*

Possono essere concessi doni, prestiti o anticipazioni a un funzionario, a un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile, soprattutto a seguito di malattia grave o di lunga durata o a motivo della loro situazione familiare.

**Capitolo 3**  
**Pensioni**

*Articolo 77 (8)*

Il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità. Tuttavia, egli ha diritto a tale pensione prescindendo dagli anni di servizio se ha più di 60 anni, ovvero non ha potuto essere reintegrato nel corso di un periodo di disponibilità, o infine in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.

L'ammontare massimo della pensione di anzianità è fissato al 70% dell'ultimo stipendio base relativo all'ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante un anno almeno. Tale importo rimane acquisito al funzionario che ha maturato trentacinque anni di servizio, calcolati in base alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato VIII. Se il numero degli anni di servizio è inferiore a trentacinque, l'ammontare massimo di cui sopra viene ridotto in proporzione.

Tuttavia per i funzionari che abbiano svolto funzioni presso una persona che assolva un mandato previsto dai trattati che istituiscono le Comunità, o dal trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee o presso un presidente eletto di un'istituzione o di un organo delle Comunità europee o presso un gruppo politico del Parlamento europeo, i diritti alla pensione corrispondenti agli anni di servizio compiuti nell'esercizio di una delle summenzionate funzioni sono calcolati sull'ultimo stipendio base percepito nella posizione suddetta, sempreché tale stipendio sia superiore a quello preso in considerazione in base alle disposizioni del secondo comma del presente articolo.

L'ammontare della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4% del minimo vitale per ogni anno di servizio.

Il diritto alla pensione di anzianità matura all'età di 60 anni.

*Articolo 78 (8)*

Alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 dell'allegato VII, il funzionario ha diritto ad una pensione di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell'impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera.

Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, la pensione d'invalidità è fissata al 70% dello stipendio base del funzionario.

Se l'invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione d'invalidità è pari al tasso della pensione di anzianità cui il funzionario avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età.

La pensione d'invalidità è calcolata sullo stipendio base che il funzionario avrebbe ricevuto nel suo grado se fosse stato ancora in servizio al momento del versamento della pensione.

La pensione d'invalidità non può essere inferiore al 120% del minimo vitale.

Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dal funzionario, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere che il funzionario percepirà soltanto una pensione di anzianità.

*Articolo 79 (8) (24) (46)*

Alle condizioni previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII, la vedova di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto a una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità o di invalidità di cui godeva il coniuge o di cui avrebbe goduto se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla durata di servizio e dall'età, al momento del suo decesso.

L'ammontare della pensione di reversibilità di cui beneficia la vedova di un funzionario deceduto mentre si trovava in una delle posizioni di cui all'articolo 35, non può essere inferiore al minimo vitale né al 35% dell'ultimo stipendio base del funzionario.

Tale ammontare non può inoltre essere inferiore al 42% dell'ultimo stipendio base del funzionario quando il decesso di quest'ultimo è determinato da una delle circostanze di cui all'articolo 78, secondo comma.

*Articolo 79 bis (46)*

Le disposizioni dell'articolo 79 si applicano mutatis mutandis al vedovo di una funzionaria o di un'ex funzionaria.

*Articolo 80 (8) (40) (46)*

Quando il funzionario o il titolare di una pensione di anzianità o di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto a pensione di reversibilità, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall'articolo 21 dell'allegato VIII.

In caso di decesso o di nuovo matrimonio del coniuge titolare di una pensione di reversibilità, lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni.

Nel caso di decesso del funzionario o del titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità senza che ricorrano le condizioni di cui al primo comma, i figli risultanti a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, hanno diritto, alle condizioni di cui all'articolo 21 dell'allegato VIII, ad una pensione d'orfano; tuttavia, tale pensione è fissata alla metà dell'importo calcolato in base alle disposizioni del suddetto articolo 21 dell'allegato VIII.

Se il coniuge – né funzionario né agente temporaneo – d'un funzionario o di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di invalidità è deceduto, ciascun figlio risultante a carico del coniuge superstite ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII ha diritto ad una pensione d'orfano fissata al doppio dell'importo dell'assegno per figli a carico.

I diritti previsti al primo, secondo e terzo comma sono riconosciuti in caso di decesso di un ex funzionario beneficiario di un'indennità ai sensi dell'articolo 50 dello statuto o ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ovvero dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 o del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73, nonché in caso di decesso di un ex funzionario che abbia

cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto l'età di 60 anni.

*Articolo 81 (8) (10)*

Il titolare di una pensione di anzianità acquisita all'età di 60 anni o dopo questa età, di una pensione di invalidità, oppure di una pensione di reversibilità, ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato VII, agli assegni familiari previsti all'articolo 67; l'assegno di famiglia è calcolato in base alla pensione del beneficiario.

Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico dovuto al titolare di una pensione di reversibilità è pari al doppio dell'assegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b).

*Articolo 81 bis (46)*

1. Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto ad una pensione di reversibilità, il totale delle pensioni di reversibilità, previa aggiunta degli assegni familiari e deduzione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie che possono essere riconosciute alla vedova e ad altri aventi diritto, non può superare:

- a) in caso di decesso di un funzionario che si trovi in una delle posizioni di cui all'articolo 35, l'importo della retribuzione base cui l'interessato avrebbe avuto diritto nello stesso grado e scatto se fosse rimasto in vita, previa detrazione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie e maggiorazione degli assegni familiari eventualmente versati in tal caso all'interessato;
- b) per il periodo posteriore alla data in cui il funzionario di cui alla lettera a) avrebbe raggiunto l'età di 65 anni, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto a decorrere da tale data, nello stesso grado e scatto raggiunti al momento del decesso; a questo importo vanno aggiunti gli assegni familiari eventualmente versati all'interessato e sottratte l'imposta e le altre trattenute obbligatorie;
- c) in caso di decesso di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità, l'importo della pensione cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b);
- d) in caso di decesso di un ex funzionario che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni ed abbia richiesto che il godimento della sua pensione fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto l'età di 60 anni, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto all'età di 60 anni; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b);
- e) in caso di decesso di un funzionario o di un ex funzionario beneficiario, al momento del suo decesso, di un'indennità ai sensi dell'articolo 41 o dell'articolo 50 dello statuto ovvero ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 o dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE), n. 2530/72 o dell'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 o dell'articolo 2 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82 o dell'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85, l'importo dell'indennità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b);
- f) per il periodo posteriore alla data in cui l'ex funzionario di cui alla lettera e) avrebbe cessato di aver diritto all'indennità, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto se, in tale data, avesse soddisfatto alle condizioni di età richieste per il riconoscimento dei suoi diritti a pensione; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b).

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si prescinde dai coefficienti correttori eventualmente applicabili ai diversi importi in causa.



3. L'importo massimo definito in ciascuna delle lettere da a) ad f) del paragrafo 1 viene ripartito fra gli aventi diritto ad una pensione di reversibilità in proporzione ai diritti che, prescindendo dal paragrafo 1, sarebbero stati loro rispettivamente riconosciuti.

Agli importi risultanti da tale ripartizione si applica l'articolo 82, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma.

*Articolo 82 (40) (78) (79)*

1. Le pensioni previste nel presente capitolo sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi in vigore il primo giorno del mese in cui ha inizio il godimento della pensione.

A tali pensioni viene attribuito il coefficiente correttore fissato per il paese, situato all'interno delle Comunità, in cui il titolare della pensione comprova di avere stabilito la propria residenza.

Se il titolare della pensione stabilisce la sua residenza in un paese situato all'esterno delle Comunità, il coefficiente correttore applicabile è pari a 100.

Le pensioni espresse in euro sono pagate in una delle monete di cui all'articolo 45 dell'allegato VIII, alle condizioni previste all'articolo 63, secondo comma.

2. Se il Consiglio, in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, decide un aumento delle retribuzioni, questa stessa autorità, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3, prende contemporaneamente una decisione su un adeguato aumento delle pensioni maturate.

*Articolo 83 (8) (64)*

1. Il pagamento delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni è a carico del bilancio delle Comunità. Gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di queste spese.

L'utilizzazione degli averi del Fondo pensioni di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del vecchio statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio viene decisa dal Consiglio che delibera, alla maggioranza qualificata, su proposta della Commissione presentata previo parere del comitato dello statuto.

2. I funzionari contribuiscono per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni. Tale contributo è pari all'8,25% dello stipendio base dell'interessato, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'articolo 64. Il contributo è dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato.

3. Le modalità relative alla liquidazione delle pensioni dei funzionari che hanno prestato servizio in parte presso la Comunità europea del carbone e dell'acciaio o che appartengono alle istituzioni o agli organi comuni delle Comunità, nonché alla ripartizione degli oneri derivanti dalla liquidazione di dette pensioni tra il fondo pensioni della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed i bilanci della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica saranno definite in base ad un regolamento adottato di comune accordo dai Consigli e dalla commissione dei presidenti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, previo parere del comitato dello statuto.

4. Se dalla valutazione attuariale del regime delle pensioni effettuata da uno o più attuari, su richiesta del Consiglio, risulta che l'ammontare del contributo dei funzionari è insufficiente ad assicurare il finanziamento del terzo delle prestazioni previste dal regime delle pensioni, le autorità competenti in materia di bilancio, deliberando secondo la procedura di bilancio e previo parere del comitato dello statuto previsto dall'articolo 10, stabiliscono le modifiche da apportare all'aliquota dei contributi o all'età per il collocamento a riposo.

*Articolo 84*

Le modalità del regime delle pensioni sono stabilite dall'allegato VIII.

## **Capitolo 4**

### **Ripetizione dell'indebito**

*Articolo 85 (8)*

Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene.

## **Capitolo 5**

### **Surrogazione delle comunità**

*Articolo 85 bis (46)*

1. Quando la causa del decesso, d'un infortunio o di una malattia di cui è vittima una persona cui si applica il presente statuto è imputabile a un terzo, le Comunità, nei limiti degli obblighi statutari che loro incombono in seguito all'evento dannoso, si surrogano di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile.

2. Rientrano in particolare nell'ambito coperto dalla surrogazione di cui al paragrafo 1:

- la retribuzione che continua ad essere versata al funzionario, in conformità dell'articolo 59, nel periodo durante il quale è temporaneamente inabile al lavoro;
- i versamenti effettuati in conformità dell'articolo 70 in seguito al decesso di un funzionario o ex funzionario titolare di una pensione;
- le prestazioni erogate ai sensi degli articoli 72 e 73 e delle regolamentazioni adottate per la loro applicazione, concernenti la copertura dei rischi di malattia e d'infortunio;
- l'onere delle spese per il trasporto della salma, di cui all'articolo 75;
- il versamento di assegni familiari supplementari effettuato, in conformità dell'articolo 67, paragrafo 3, e dell'articolo 2, paragrafi 3 e 5, dell'allegato VII, a causa della malattia grave, dell'infermità o della menomazione da cui è colpito un figlio a carico;
- il versamento di pensioni d'invalidità effettuato in seguito ad un infortunio o ad una malattia che ponga il funzionario nell'impossibilità definitiva di esercitare le proprie funzioni;
- il versamento di pensioni di reversibilità effettuato in seguito al decesso del funzionario o dell'ex funzionario oppure al decesso del coniuge né funzionario né agente temporaneo di un funzionario o di un ex funzionario titolare di una pensione;
- il versamento di pensioni di orfano effettuato, senza limitazione di età, a beneficio di un figlio di un funzionario o di un ex funzionario quando tale figlio è colpito da una malattia grave, da un'infermità o da una menomazione che gli impedisca di provvedere al proprio sostentamento dopo il decesso del genitore.

3. Tuttavia, la surrogazione delle Comunità non si estende ai diritti ad indennizzo relativi a elementi di carattere puramente personale, quali in particolare i danni morali, il pretium doloris, nonché la parte dei danni concernenti il lato estetico o le relazioni sociali che supera l'importo dell'indennità eventualmente concessa per tali ragioni in applicazione dell'articolo 73.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono ostacolare l'esercizio di un'azione diretta da parte delle Comunità.

## **Titolo VI**

### **Regime disciplinare**

#### *Articolo 86 (24)*

1. Qualsiasi mancanza agli obblighi cui il funzionario o l'ex funzionario è soggetto ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.
2. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
  - a) ammonimento scritto,
  - b) nota di biasimo,
  - c) sospensione temporanea dall'aumento periodico di stipendio,
  - d) retrocessione di scatto,
  - e) retrocessione di grado,
  - f) destituzione, con eventuale riduzione o soppressione del diritto alla pensione di anzianità, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto del funzionario,
  - g) allorché il funzionario ha cessato definitivamente dal servizio, decadenza totale o parziale, a titolo temporaneo o definitivo, dal diritto a pensione; in tal caso gli effetti della sanzione non possono estendersi agli aventi diritto del funzionario.
3. Una stessa mancanza non può dar luogo che a una sola sanzione disciplinare.

#### *Articolo 87*

L'autorità che ha il potere di nomina può infliggere la sanzione dell'ammonimento e la sanzione del biasimo, senza consultare la commissione di disciplina, su proposta del superiore gerarchico del funzionario o di propria iniziativa. L'interessato deve essere sentito in precedenza.

Le altre sanzioni sono inflitte dall'autorità che ha il potere di nomina previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dall'allegato IX. Questo procedimento viene aperto ad iniziativa dell'autorità che ha il potere di nomina, dopo che l'interessato è stato sentito.

#### *Articolo 88*

In caso di colpa grave addebitata ad un funzionario dall'autorità che ha il potere di nomina, sia che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di una infrazione delle norme di diritto comune, questa ultima può sospendere immediatamente il colpevole.

La decisione relativa alla sospensione del funzionario deve precisare se l'interessato conserva, durante il periodo della sospensione, il beneficio della retribuzione o deve determinare l'aliquota della ritenuta a carico del funzionario che non può essere superiore alla metà del suo stipendio base.

La posizione del funzionario sospeso deve essere definitivamente regolata entro quattro mesi dalla data di decorrenza della sospensione. Se nessuna decisione è intervenuta al termine dei quattro mesi, l'interessato percepisce nuovamente la sua retribuzione integrale.

Se l'interessato non ha subito alcuna sanzione o ha avuto soltanto un ammonimento scritto, un biasimo o una sospensione temporanea dall'aumento periodico di stipendio o se, allo spirare del termine previsto dal comma precedente, non è stato possibile prendere una decisione sul suo caso, ha diritto al rimborso delle ritenute operate sulla sua retribuzione.

Tuttavia, quando il funzionario sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, la sua posizione sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell'autorità giudiziaria.

*Articolo 89*

Il funzionario colpito da una sanzione disciplinare diversa dalla destituzione, può, dopo tre anni se si tratta dell'ammonizione o del biasimo, dopo sei anni se si tratta di altra sanzione, presentare domanda per ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione.

L'autorità che ha il potere di nomina decide, sentita la commissione di disciplina quando questa sia intervenuta nel procedimento disciplinare, se la richiesta dell'interessato deve essere accolta; in questo caso il fascicolo di quest'ultimo gli deve essere comunicato nella sua nuova composizione.

**Titolo VII**  
**Mezzi di ricorso**

*Articolo 90 (8)*

1. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina una domanda che l'inviti a prendere una decisione nei suoi confronti. L'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2.

2. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l'autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

- dal giorno della pubblicazione dell'atto, se si tratta di una misura di carattere generale;
- dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l'interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura da arrecare pregiudizio ad una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e, comunque, al più tardi il giorno della pubblicazione;
- a decorrere dalla data di scadenza del termine di risposta, se il reclamo riguarda una decisione implicita di rigetto di una domanda presentata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

L'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell'articolo 91.

3. Per quanto riguarda i funzionari, la domanda ed il reclamo devono essere inoltrati per via gerarchica, salvo quando riguardino il superiore gerarchico diretto del funzionario. In tal caso, essi possono essere presentati direttamente all'autorità immediatamente superiore.

*Articolo 91 (8)*

1. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito.

2. Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:

- l'autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto;
- tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

3. Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

- dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;
- dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione dell'articolo 90, paragrafo 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest'ultimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, l'interessato, dopo aver presentato all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia, purché ad esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato o delle misure provvisorie. In tal caso, la procedura relativa al principale davanti alla Corte di giustizia è sospesa fino al momento in cui viene presa una decisione esplicita o implicita di rigetto.

5. I ricorsi di cui al presente articolo vengono istruiti e risolti secondo le norme previste dal regolamento di procedura stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

*Articolo 91 bis (69)*

Le domande e i reclami relativi ai settori per i quali è stato applicato l'articolo 2, terzo comma, sono presentati all'autorità che ha il potere di nomina delegataria. I ricorsi in questi settori vengono diretti contro l'istituzione da cui dipende l'autorità che ha il potere di nomina delegataria.

**Titolo VIII**  
**Disposizioni particolari applicabili ai funzionari dei quadri scientifico  
e tecnico delle comunità**

*Articolo 92*

Il presente titolo determina le disposizioni particolari applicabili ai funzionari delle Comunità che occupano nel settore nucleare un impiego in cui occorrono competenze scientifiche o tecniche e che sono retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti.

La corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere dei funzionari dei quadri scientifico e tecnico di cui al comma precedente è stabilita nella tabella dell'allegato I B.

*Articolo 93*

La Commissione può decidere di attribuire a taluni funzionari, tra quelli di cui al precedente articolo 92, appartenenti ai gradi A1 o A2 e in possesso di elevate qualificazioni scientifiche o tecniche, vantaggi finanziari superiori del 25% al massimo a quelli previsti nel titolo V, esclusi gli assegni d'importo fisso e i rimborsi spese.

Il numero massimo dei beneficiari è fissato dal Consiglio su proposta della Commissione.

*Articolo 94*

Le seguenti disposizioni completano l'articolo 17, secondo comma, e l'articolo 18 per quanto riguarda la loro applicazione ai funzionari di cui al precedente articolo 92.

Ogni pubblicazione o comunicazione pubblica di un funzionario deve essere autorizzata dall'autorità che ha il potere di nomina ed è soggetta alle condizioni da quest'ultima stabilite, quando l'oggetto riguardi l'attività della Comunità europea dell'energia atomica. Tale Comunità può farsi cedere i diritti patrimoniali d'autore derivanti dalla pubblicazione.

Ogni invenzione fatta o concepita da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione alle funzioni stesse appartiene di diritto alla Comunità europea dell'energia atomica. L'istituzione, a sue spese e a nome delle Comunità, può chiedere e ottenere il brevetto in tutti i paesi. Ogni invenzione fatta da un funzionario nel corso dell'anno successivo alla cessazione dal servizio si considera, fino a prova contraria, concepita nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione alle funzioni stesse, quando l'oggetto riguardi l'attività della Comunità europea dell'energia atomica. Per le invenzioni, oggetto di brevetti d'invenzione, deve essere indicato il nome del o degli inventori.

L'istituzione può eventualmente concedere al funzionario, autore di un'invenzione brevettata, un premio di cui fissa l'importo.

#### *Articolo 95*

Fino al 31 dicembre 1968 e in deroga alle disposizioni degli articoli 31 e 32, i funzionari di cui all'articolo 92 possono essere nominati in un grado diverso da quello iniziale, corrispondente all'impiego per il quale sono assunti, ed essere inquadrati nei limiti della metà dei posti vacanti, in uno scatto diverso da quelli indicati nell'articolo 32.

Per il periodo successivo a questa data e su proposta della Commissione, il Consiglio delibera sulle disposizioni definitive da adottare per l'assunzione di detto personale.

#### *Articolo 96*

In deroga alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 1, la durata del periodo di prova può variare da tre a sei mesi per i funzionari di cui all'articolo 92 e appartenenti alle categorie C e D.

#### *Articolo 97*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 44, l'autorità che ha il potere di nomina può concedere ai funzionari di cui all'articolo 92 ed entro i limiti di un ottavo dell'organico annuo per ogni categoria, uno scatto supplementare quale riconoscimento di meriti eccezionali.

Tale scatto supplementare può essere concesso una sola volta per ogni grado.

Questa maggiorazione non può avere per effetto l'attribuzione al funzionario di uno stipendio base superiore a quello corrispondente all'ultimo scatto del suo grado.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 44 e con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, i funzionari di cui all'articolo 92, la cui competenza, rendimento o comportamento in servizio sono insufficienti, possono subire, per quanto riguarda l'aumento periodico dello stipendio, un ritardo di un massimo di due anni, senza che sia necessario ricorrere alla procedura prevista all'articolo 87.

3. Le disposizioni del presente articolo non riguardano i funzionari di cui all'articolo 92 inquadrati nel grado A1 o A2.

#### *Articolo 98*

L'inquadramento iniziale dei funzionari di cui all'articolo 92 può, a complemento delle disposizioni dell'articolo 34, essere modificato al termine del periodo di prova.

Le disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 2, non sono applicabili ai funzionari di cui all'articolo 92.

Per consentire all'autorità che ha il potere di nomina di promuovere i più meritevoli tra i funzionari di cui all'articolo 92, si può derogare, in casi eccezionali e per motivi debitamente giustificati, per un massimo di un anno, ai termini previsti dall'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma. Il funzionario può beneficiare delle disposizioni del presente comma soltanto una volta ogni cinque anni.

*Articolo 99*

L'autorità che ha il potere di nomina può concedere ai funzionari di cui all'articolo 92 un premio per servizi eccezionali di un importo non superiore in un anno a tre volte l'importo dello stipendio base mensile, salvo deroga del Consiglio su proposta della Commissione.

Il totale dei premi concessi per servizi eccezionali non può superare del 3% il totale annuo degli stipendi base di tutto il personale scientifico e tecnico di cui all'articolo 92.

Ogni anno la Commissione delibera sull'ammontare di detto premio, ne determina i beneficiari e presenta una relazione al Consiglio sul numero e l'ammontare dei premi concessi, nonché sulla loro ripartizione per gradi e servizi e sui principali motivi in base ai quali sono stati concessi.

*Articolo 100*

A taluni funzionari tra quelli di cui all'articolo 92, possono essere concesse indennità per tener conto del carattere gravoso di alcuni lavori.

Su proposta della Commissione, il Consiglio determina i beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di queste indennità.

*Articolo 101*

In deroga alle disposizioni dell'articolo 56, secondo comma, e soltanto in casi eccezionali le ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni funzionari tra quelli di cui all'articolo 92, appartenenti alla categoria B, possono dare diritto a compensazione o a retribuzione, alle condizioni previste dall'allegato VI.

L'autorità che ha il potere di nomina determina gli impieghi i cui titolari possono beneficiare delle disposizioni del presente articolo.

**Titolo VIII bis (51)**  
**Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo**

*Articolo 101 bis*

Fatte salve le altre disposizioni dello statuto, l'allegato X stabilisce le disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio nei paesi terzi.

**Titolo IX**  
**Disposizioni transitorie e finali**

**Capitolo 1**  
**Disposizioni transitorie**

*Articolo 102*

1. L'agente che occupa un impiego permanente in una delle istituzioni delle Comunità al momento dell'entrata in vigore del presente statuto<sup>1</sup> può, mediante decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, essere nominato in

---

<sup>1</sup> 1.1.1962.

ruolo nel grado e nello scatto del regime di retribuzioni fissato dal presente statuto, corrispondenti al grado e allo scatto che aveva ottenuto esplicitamente o implicitamente prima della sua ammissione al beneficio dello statuto, fatta salva l'applicazione delle decisioni eventualmente prese di comune accordo dai Consigli della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda l'armonizzazione delle carriere e dei criteri d'inquadramento nei vari gradi purché:

– per tutti gli agenti:

soddisfi alle condizioni previste dall'articolo 28, lettere a), b), c), e) e f);

– per tutti gli agenti ad eccezione di quelli di grado A 1 e A 2:

a) sia al servizio di una istituzione delle Comunità da oltre sei mesi alla data di entrata in vigore dello statuto; l'agente che non soddisfi a questa condizione può essere nominato funzionario in prova e nominato in ruolo secondo il disposto dell'articolo 34;

b) non sia oggetto di un parere sfavorevole della commissione d'integrazione prevista dal comma seguente.

Presso ciascuna istituzione, al momento dell'entrata in vigore dello statuto, è istituita una commissione d'integrazione composta di agenti che esercitano funzioni direttive nell'istituzione, designati dall'autorità che ha il potere di nomina.

Questa commissione fornisce all'autorità che ha il potere di nomina, in base al rapporto sulla competenza, il rendimento e il comportamento in servizio redatto dai superiori gerarchici degli agenti cui siano applicabili le precedenti disposizioni, ad eccezione degli agenti di grado A1 e A2, un parere sulla loro attitudine a svolgere le funzioni cui sono assegnati.

2. Qualora la commissione d'integrazione dia un parere sfavorevole, il contratto dell'agente deve essere risolto. Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può proporre all'agente l'inquadramento in un grado e scatto, del regime di retribuzione fissato dal presente statuto, inferiori al grado e allo scatto che aveva precedentemente ottenuto esplicitamente o implicitamente. L'agente il cui contratto viene risolto beneficia dell'indennità prevista dall'articolo 34, paragrafo 2, ultimo comma.

3. Qualora all'agente in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente statuto non siano stati ancora attribuiti, esplicitamente o implicitamente, un grado e uno scatto prima dell'ammissione al beneficio dello statuto, l'autorità che ha il potere di nomina effettua tale attribuzione, nel termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto, derogando, se necessario, alle prescrizioni dell'articolo 32.

4. In deroga al paragrafo 1:

a) il funzionario il cui impiego è previsto nella categoria D della tabella di cui all'allegato I è inquadrato nel grado corrispondente al suo impiego e, in tale grado, nello scatto il cui stipendio base, dopo deduzione dell'imposta comunitaria e del contributo del funzionario al regime delle pensioni, sia identico o, quando ciò non sia possibile, immediatamente inferiore all'ammontare dello stipendio base e dell'indennità di residenza che percepiva al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, previa deduzione del suo contributo al regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni delle Comunità;

b) il funzionario del quadro linguistico è inquadrato nel grado corrispondente al suo impiego e, in tal grado, nello scatto immediatamente superiore a quello in cui sarebbe stato inquadrato in applicazione del paragrafo 1.

5. L'agente che, prima dell'entrata in vigore del presente statuto aveva qualità di funzionario di ruolo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed era stato collocato in aspettativa per motivi personali in una delle istituzioni di detta Comunità per entrare al servizio di una istituzione della Comunità economica europea o della Comunità europea dell'energia atomica beneficia, nel grado e scatto nei quali è inquadrato in applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, delle disposizioni del capitolo 1 del titolo VIII dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, purché l'applicazione di queste disposizioni non importi attribuzione di



vantaggi superiori a quelli di cui avrebbe beneficiato se fosse stato inquadrato nello stesso grado in applicazione del regime dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

*Articolo 103 (8)*

Abrogato

*Articolo 104 (8)*

Abrogato

*Articolo 105 (46)*

Abrogato

*Articolo 106*

Al funzionario che godeva dell'indennità di separazione prima dell'applicazione del presente statuto e che non risponda alle condizioni fissate dall'articolo 4 dell'allegato VII per la concessione dell'indennità di dislocazione, viene concesso quanto avrebbe percepito a titolo d'indennità di separazione in applicazione del regime di retribuzione precedente all'entrata in vigore dello statuto. Detto importo non può essere modificato in avvenire per nessun motivo, salvo nel caso in cui il funzionario venga a trovarsi nelle condizioni che gli danno diritto al beneficio dell'indennità di dislocazione.

*Articolo 107 (8)*

1. Il funzionario ammesso al beneficio dello statuto in applicazione delle presenti disposizioni transitorie e che dimostri di aver dovuto rinunciare, a motivo della sua entrata in servizio presso una delle Comunità, in tutto o in parte ai diritti a pensione che avrebbe acquisito nel paese d'origine senza poter ottenere l'equivalente attuariale di detti diritti, beneficia, a titolo di pensione di anzianità presso le Comunità e senza dover versare contributi, di un abbuono di annualità corrispondenti al numero di annualità di pensione maturate nel paese di origine.

2. Il numero delle suddette annualità è fissato dall'autorità dell'istituzione da cui dipende il funzionario che ha il potere di nomina, previo parere del comitato dello statuto previsto dall'articolo 10. Esso non può essere superiore:

- al numero di anni di servizio effettivo che il funzionario potrà compiere fino all'età di 65 anni,
- alla metà del numero di anni di servizio che non potrà compiere per raggiungere, all'età di 65 anni, 35 annualità.

3. Il funzionario che ha beneficiato delle precedenti disposizioni è tenuto a rimborsare alle Comunità, sulle somme che gli fossero corrisposte a titolo di liquidazione dei suoi diritti a pensione nel paese di origine e che non corrispondono all'equivalente attuariale di tali diritti, un importo corrispondente al rapporto esistente tra il numero delle annualità bonificate dalle Comunità e il numero delle annualità di pensione cui ha dovuto rinunciare nel paese di origine.

4. Salvo in caso di decesso o di applicazione delle disposizioni degli articoli 41 e 50, tale abbuono non è concesso ai funzionari che cessano dal servizio prima dell'età di 65 anni.

5. In caso di decesso del funzionario cui siano state applicate le precedenti disposizioni, gli aventi diritto beneficiano immediatamente, per il calcolo dei loro diritti a pensione, dell'abbuono integrale cui il funzionario avrebbe avuto diritto a 65 anni compiuti.

6. Il funzionario cui siano state applicate le disposizioni dei precedenti paragrafi e che sia oggetto di uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 41 e 50, beneficia, al momento dell'inizio del godimento della sua pensione d'anzianità, di una frazione dell'abbuono cui avrebbe avuto diritto all'età di 65 anni. Questa frazione corrisponde al rapporto esistente tra il numero delle annualità considerato per il calcolo dei suoi diritti a pensione e il numero delle annualità che il funzionario avrebbe potuto maturare fino all'età di 65 anni.

*Articolo 108 (8)*

Abrogato

*Articolo 109 (8)*

Abrogato

**Capitolo 2**  
**Disposizioni finali**

*Articolo 110 (8)*

Le disposizioni generali di esecuzione del presente statuto sono adottate da ciascuna istituzione, previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello statuto previsto dall'articolo 10.

Tutte le disposizioni generali di esecuzione di cui al precedente comma nonché tutte le regolamentazioni adottate di comune accordo dalle istituzioni, sono portate a conoscenza del personale.

L'applicazione delle disposizioni dello statuto è oggetto di consultazioni regolari tra le amministrazioni delle istituzioni.

**Allegato I : Corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere (8) (24) (69)**

**A – Corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere in ciascuna delle categorie e nel quadro linguistico di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dello statuto**

**Categoria A**

A 1	Direttore generale
A 2	Direttore
A 3	Capo divisione
A 4 - A 5	Amministratore principale
A 6 - A 7	Amministratore
A 8	Amministratore aggiunto

**Categoria B**

B 1	Assistente principale
B 2 - B 3	Assistente - Assistente tecnico (1) - Assistente di segreteria (1)
B 4 - B 5	Assistente aggiunto - Assistente tecnico aggiunto (1) - Assistente di segreteria aggiunto(1)

**Categoria C**

C 1	Segretario di direzione - Segretario principale - Commesso principale
C 2 - C 3	Segretario stenodattilografo - Commesso
C 4 - C 5	Dattilografo - Commesso aggiunto

**Categoria D**

D 1	Capogruppo
D 2 - D 3	Agente qualificato - Operaio qualificato
D 4	Agente non qualificato - Operaio non qualificato

**Quadro linguistico**

LA 3	Capo divisione di una divisione di traduzione o di interpretazione
LA 4 - LA 5	Capo di un gruppo di traduzione o di interpretazione Revisore - traduttore principale - interprete principale
LA 6 - LA 7	Traduttore - Interprete
LA 8	Traduttore aggiunto - Interprete aggiunto

---

(1) Il numero dei posti corrispondenti a questo impiego tipo è fissato esplicitamente e limitativamente nella tabella dell'organico allegata al bilancio.

**B – Corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere dei funzionari dei quadri scientifico e tecnico delle Comunità di cui all'articolo 92 dello statuto (8)**

**Categoria A**

*Personale di direzione, di studio e di concezione*

A1	Direttore generale
A2	Direttore
A3	Capo divisione
A4	Funzionario scientifico o tecnico principale
A5 - A6 - A7 - A8	Funzionario scientifico o tecnico

**Categoria B**

*a) Personale degli uffici studi*

B1 - B2	Disegnatore – capogruppo
B2 - B3	Disegnatore progettista

*b) Personale di laboratorio*

B1 -B2	Agente tecnico capo dei lavori
B3 - B4 - B5	Agente tecnico (In deroga agli articoli 62 e 66 dello statuto, gli agenti tecnici inquadrati nel grado B5 sono retribuiti secondo la tabella del grado B5, prolungata di 4 scatti ottenuti mediante addizioni successive, a decorrere dal quarto scatto, dell'aumento biennale di scatto di tale grado.)

*c) Personale delle officine di fabbricazione*

B1 - B2	Capo dei lavori
B2 - B3	Caporeparto
B2 - B3 - B4	Preparatore di fabbricazione
B3 - B4	Caposquadra

**Categoria C**

*a) Personale d'ufficio*

C1 - C2 - C3 - C4	Disegnatore
-------------------	-------------

*b) Personale d'officina*

C1	Capo operaio
C2 - C3 - C4 - C5	Operaio qualificato

*c) Personale di laboratorio*

C1	Capo operaio di laboratorio
C2 - C3 - C4 - C5	Operaio di laboratorio
C3	Agente tecnico (In deroga all'articolo 62 dello statuto gli agenti tecnici inquadrati nel grado C3, sono retribuiti fino allo scatto 4.)

**Categoria D**

*a) Personale d'ufficio*

D1	Capo reparto riproduzione di disegni
D2 - D3	Addetto alla riproduzione di piani - Addetto alla classificazione

*b) Personale di manutenzione*

D1 - D2	Manovale caposquadra
D3 - D4	Manovale

*c) Personale di laboratorio*

D1 - D2	Aiuto di laboratorio
D3 - D4	Addetto alla pulizia di laboratorio

## ***Allegato II***

### ***Composizione e modalità di funzionamento degli organi previsti dall'articolo 9 dello statuto***

#### **Sezione 1**

#### **Comitato del personale**

##### *Articolo 1 (8) (75)*

Il comitato del personale è composto di membri titolari ed eventualmente di membri supplenti eletti per tre anni. Tuttavia, l'istituzione può decidere di fissare una durata più breve del mandato, che non può comunque essere inferiore a un anno. Tutti i funzionari dell'istituzione sono elettori ed eleggibili.

Le condizioni di elezione al comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero di elezione alla sezione locale quando il comitato è diviso in sezioni locali, sono stabilite dall'assemblea generale dei funzionari dell'istituzione assegnati alla relativa sede di servizio. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.

Se il comitato del personale è diviso in sezioni locali, le condizioni di designazione, per ciascuna sede di servizio, dei membri del comitato centrale sono stabilite dall'assemblea generale dei funzionari dell'istituzione assegnati alla relativa sede di servizio. Possono essere designati come membri del comitato centrale soltanto componenti della sezione locale di cui trattasi.

La composizione del comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero, della sezione locale se il comitato del personale è diviso in sezioni locali, deve assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di funzionari e di tutti i quadri previsti dall'articolo 5 dello statuto, nonché degli agenti di cui all'articolo 7, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. Il comitato centrale di un comitato del personale diviso in sezioni locali è validamente costituito non appena è stata designata la maggioranza dei suoi membri.

La validità delle elezioni al comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero delle elezioni alla sezione locale se il comitato del personale è diviso in sezioni locali, è subordinata alla partecipazione dei due terzi degli elettori. Tuttavia, se il numero legale non è stato raggiunto, le elezioni sono valide se alla seconda votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori.

Le funzioni assunte dai membri del comitato del personale, nonché dai funzionari che, per delega del comitato, facciano parte di organi statutari o creati dall'istituzione, sono considerate come parte dei compiti che essi devono assolvere presso la loro istituzione. Gli interessati non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell'esercizio delle predette funzioni.

#### **Sezione 2**

#### **Commissione paritetica**

##### *Articolo 2 (69)*

La o le commissioni paritetiche di un'istituzione sono composte di:

- un presidente nominato ogni anno dall'autorità che ha il potere di nomina,
- membri titolari e membri supplenti designati alla medesima data in numero uguale dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale.

La commissione paritetica comune a due o più istituzioni è composta di:

- un presidente nominato dall'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 2, terzo comma, dello statuto,
- membri titolari e membri supplenti designati in numero uguale dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni rappresentate nella commissione paritetica comune e dai comitati del personale.

Le modalità relative alla costituzione sono stabilite, di concerto, dalle istituzioni rappresentate nella commissione paritetica comune, previa consultazione dei rispettivi comitati del personale.

Il membro supplente vota unicamente in assenza del membro titolare.

*Articolo 3 (8)*

La commissione paritetica si riunisce su convocazione dell'autorità che ha il potere di nomina o su richiesta del comitato del personale.

La commissione si riunisce validamente soltanto quando siano presenti tutti i membri titolari o, in loro assenza, i membri supplenti.

Il presidente della commissione non prende parte alle decisioni, salvo nei casi riguardanti questioni di procedura.

Il parere della commissione è comunicato per iscritto all'autorità che ha il potere di nomina e al Comitato del personale nei cinque giorni successivi alla deliberazione.

Ogni membro della commissione può esigere che vi sia menzionata la sua opinione.

*Articolo 3 bis (69)*

La commissione paritetica comune si riunisce su convocazione dell'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 2, terzo comma, dello statuto oppure su richiesta di un'autorità che ha il potere di nomina o di un comitato del personale di una delle istituzioni rappresentate in questa commissione.

La commissione paritetica comune si riunisce validamente soltanto se tutti i membri titolari, o i loro supplenti, sono presenti.

Il presidente della commissione paritetica comune non prende parte alle decisioni, salvo nei casi riguardanti questioni di procedura.

Il parere della commissione paritetica comune è comunicato per iscritto all'autorità che ha il potere di nomina ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, dello statuto, alle altre autorità che hanno il potere di nomina e ai relativi comitati del personale nei cinque giorni successivi alla deliberazione.

Ogni membro della commissione paritetica comune può esigere che vi sia menzionata la sua opinione.

**Sezione 3**  
**Commissione di disciplina**

*Articolo 4*

La o le commissioni di disciplina sono composte di un presidente e di quattro membri. Esse sono assistite da un segretario.

*Articolo 5*

1. L'autorità che ha il potere di nomina designa ogni anno i presidenti delle commissioni di disciplina. Essi non possono in nessun caso cumulare queste funzioni con quelle di membro della commissione paritetica o del comitato dei rapporti.

L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce inoltre, per ogni commissione un elenco comprendente, ove possibile, il nome di due funzionari per ogni grado di ciascuna categoria.

In pari tempo, il comitato del personale trasmette all'autorità che ha il potere di nomina un analogo elenco.

2. Nei cinque giorni successivi alla comunicazione del rapporto con il quale si decide di iniziare il procedimento disciplinare o il procedimento di cui agli articoli 22 e 51 dello statuto, il presidente della commissione di disciplina procede, in presenza dell'interessato, all'estrazione a sorte in base agli elenchi suddetti dei quattro membri della commissione, in ragione di due membri per elenco.

I membri della commissione di disciplina devono essere almeno di grado pari a quello del funzionario il cui caso è sottoposto all'esame della commissione.

Il presidente comunica a ciascun membro la composizione della commissione.

3. Nei cinque giorni successivi alla costituzione della commissione di disciplina, il funzionario sottoposto a procedimento disciplinare può ricusare uno dei membri della commissione ad eccezione del presidente.

Entro lo stesso termine i membri della commissione di disciplina possono far valere cause legittime di astensione.

Il presidente della commissione di disciplina procede, ove occorra, a una nuova estrazione a sorte per completare la commissione.

#### *Articolo 6*

I membri della commissione di disciplina esercitano il loro mandato in tutta indipendenza.

I lavori della commissione sono segreti.

### Sezione 4 Commissione d'invalidità

#### *Articolo 7 (8)(24)*

La commissione d'invalidità è composta di tre medici designati:

- il primo dall'istituzione da cui dipende il funzionario interessato;
- il secondo dall'interessato;
- il terzo d'intesa tra i due medici suddetti.

In caso di carenza del funzionario interessato, un medico è assegnato d'ufficio dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Se, entro due mesi dalla designazione del secondo medico, non vi è accordo sulla designazione del terzo medico, questi viene assegnato d'ufficio dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee, su iniziativa di una delle due parti.

#### *Articolo 8*

Le spese per i lavori della commissione d'invalidità sono a carico dell'istituzione cui appartiene l'interessato.

Qualora il medico designato dall'interessato risieda fuori della sede di servizio di quest'ultimo, il supplemento d'onorari conseguente a tale designazione, ad eccezione delle spese di viaggio in prima classe che sono rimborsate dall'istituzione, è a carico dell'interessato.

#### *Articolo 9*

Il funzionario può sottoporre alla commissione di invalidità qualsiasi referto o certificato del suo medico curante o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare.

Le conclusioni della commissione sono trasmesse all'autorità che ha il potere di nomina e all'interessato.

I lavori della commissione sono segreti.

### Sezione 5 Comitato dei rapporti

#### *Articolo 10*

I membri del comitato dei rapporti sono nominati ogni anno dall'autorità che ha il potere di nomina tra i funzionari superiori dell'istituzione. Il comitato elegge il proprio presidente. I membri della commissione paritetica non possono far parte del comitato dei rapporti.

Quando il comitato è chiamato a formulare una raccomandazione riguardante un funzionario il cui superiore gerarchico diretto sia membro del comitato, quest'ultimo non partecipa alla deliberazione.

*Articolo 11*

I lavori del comitato dei rapporti sono segreti.

---



***Allegato III***  
***Procedura di concorso***

*Articolo 1 (8)(69)*

1. Il bando di concorso è stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica.

Il bando deve specificare:

- a) il tipo di concorso (concorso interno nell'ambito dell'istituzione, concorso interno nell'ambito delle istituzioni, concorso generale, eventualmente comune a due o più istituzioni);
- b) le modalità (concorso per titoli, per esami, ovvero per titoli ed esami);
- c) la natura delle funzioni e delle attribuzioni relative ai posti da coprire;
- d) i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire;
- e) nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione;
- f) eventualmente, le conoscenze linguistiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire;
- g) eventualmente, i limiti di età, nonché l'elevazione di tali limiti per gli agenti in servizio da almeno un anno;
- h) il termine entro il quale devono pervenire le candidature;
- i) eventualmente, le deroghe accordate a norma dell'articolo 28, lettera a), dello statuto.

Nei concorsi generali comuni a due o più istituzioni, il bando di concorso è stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 2, terzo comma, dello statuto, previa consultazione della commissione paritetica comune.

2. Per i concorsi generali, si deve pubblicare un bando di concorso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno un mese prima del termine entro il quale devono pervenire le candidature e, eventualmente, almeno due mesi prima della data fissata per gli esami.

3. Tutti i concorsi devono essere resi noti nell'ambito delle istituzioni delle tre Comunità europee negli stessi limiti di tempo.

*Articolo 2*

I candidati devono riempire un formulario stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina.

Ai candidati può essere richiesto qualsiasi documento o informazione complementare.

*Articolo 3 (69)*

La commissione giudicatrice è composta di un presidente e di una o più persone designate dall'autorità che ha il potere di nomina nonché di un funzionario designato dal comitato del personale.

Nei concorsi generali comuni a due o più istituzioni, la commissione giudicatrice è composta di un presidente designato dall'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 2, terzo comma dello statuto e dei membri designati dall'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 2, terzo comma, dello statuto, su proposta delle istituzioni, nonché di membri designati di comune accordo, su base paritetica, dai comitati del personale delle istituzioni.

Per determinati esami, la commissione giudicatrice può richiedere la partecipazione di uno o più membri aggregati con voto consultivo.

I membri della commissione giudicatrice scelti tra i funzionari devono essere di grado almeno pari a quello del posto da coprire.

*Articolo 4*

L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 28 dello statuto e lo trasmette al presidente della commissione giudicatrice unitamente ai fascicoli delle candidature.

*Articolo 5*

Dopo aver preso conoscenza dei fascicoli, la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso.

Nei concorsi per esami tutti i candidati iscritti nell'elenco sono ammessi alle prove d'esame.

Nei concorsi per titoli, la commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i criteri in base ai quali valuta i titoli dei candidati, procede all'esame dei titoli dei candidati che figurano nell'elenco di cui al primo comma.

Nei concorsi per titoli ed esami, la commissione giudicatrice stabilisce quali fra i candidati che figurano in detto elenco sono ammessi alle prove d'esame.

Al termine dei suoi lavori, la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco degli idonei, previsto dall'articolo 30 dello statuto; questo elenco deve possibilmente comprendere un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire.

La commissione giudicatrice trasmette all'autorità che ha il potere di nomina l'elenco degli idonei, accompagnato da una sua relazione motivata con le eventuali osservazioni dei vari membri.

*Articolo 6*

I lavori della commissione giudicatrice sono segreti.

---

**Allegato IV**  
**Modalità per la concessione dell'indennità prevista dagli articoli 41 e 50 dello statuto**

*Articolo unico (8)(24)*

1. Il funzionario cui si applicano gli articoli 41 e 50 dello statuto ha diritto:
  - a) per tre mesi ad un'indennità mensile pari al suo stipendio base;
  - b) per un periodo determinato, in funzione dell'età e della durata dei servizi, in base alla tabella di cui al paragrafo 3 ad un'indennità mensile pari:
    - all'85% del suo stipendio base dal 4° al 6° mese
    - al 70% del suo stipendio base durante i cinque anni seguenti,
    - al 60% del suo stipendio base oltre tale periodo.

Il beneficio dell'indennità cessa dal giorno in cui il funzionario raggiunge l'età di 60 anni.

Tuttavia, dopo tale età ed al massimo fino all'età di 65 anni, il beneficio dell'indennità è mantenuto fintantoché il funzionario non abbia raggiunto il tasso massimo della pensione di anzianità.

Ai sensi del presente articolo lo stipendio base è quello indicato nella tabella di cui all'articolo 66 dello statuto, vigente il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata.

1 *bis*. Durante il periodo in cui ha diritto all'indennità e durante i primi sei mesi successivi a detto periodo, il funzionario ha diritto, per sé stesso e le persone assicurate per il suo tramite, alle prestazioni garantite dal regime di assicurazione contro le malattie previsto all'articolo 72 dello statuto, purché versi il suo contributo, calcolato, a seconda dei casi, sullo stipendio base o sulla parte di esso di cui al paragrafo 1 del presente articolo e non possa essere coperto da alcun altro regime pubblico di assicurazione contro i medesimi rischi.

Al termine del periodo di cui al primo comma e alle condizioni ivi previste, l'interessato, su sua richiesta, può continuare a beneficiare delle prestazioni garantite dal suddetto regime di assicurazione contro le malattie, purché versi la totalità del contributo di cui al paragrafo dell'articolo 72 dello statuto.

Al termine del periodo durante il quale l'interessato ha diritto all'indennità, il contributo è calcolato sulla base dell'ultima indennità mensile percepita.

Quando il funzionario viene a beneficiare della pensione a carico del regime di pensione dello statuto, egli è assimilato, nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 72, al funzionario rimasto in servizio fino all'età di 60 anni.

2. Le disposizioni del presente allegato saranno rivedute trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore dello statuto.

3. Per determinare in funzione dell'età del funzionario il periodo durante il quale egli beneficia dell'indennità prevista dagli articoli 41 e 50, si applica alla durata dei suoi servizi, il coefficiente fissato nella seguente tabella; tale periodo viene se necessario arrotondato al mese inferiore.

STATUTO - ALLEGATO IV

<b>Età</b>	<b>%</b>	<b>Età</b>	<b>%</b>	<b>Età</b>	<b>%</b>	<b>Età</b>	<b>%</b>
20	18	30	33	40	48	50	63
21	19,5	31	34,5	41	49,5	51	64,5
22	21	32	36	42	51	52	66
23	22,5	33	37,5	43	52,5	53	67,5
24	24	34	39	44	54	54	69
25	25,5	35	40,5	45	55,5	55	70,5
26	27	36	42	46	57	56	72
27	28,5	37	43,5	47	58,5	57	73,5
28	30	38	45	48	60	58	75
29	31,5	39	46,5	49	61,5	da 59 a 64	76,5

***Allegato IV bis (8)***  
***Modalità per l'attività a orario ridotto***

*Articolo 1*

L'autorizzazione di cui all'articolo 55 *bis* è concessa, a richiesta del funzionario, per un periodo massimo di un anno.

Tuttavia, l'autorizzazione può essere rinnovata alle medesime condizioni. Il rinnovo è subordinato ad una domanda del funzionario interessato, presentata almeno un mese prima della scadenza del periodo per il quale l'autorizzazione è stata concessa.

*Articolo 2*

Se i motivi che hanno giustificato l'autorizzazione di cui all'articolo 55 *bis* decadono, l'autorità che ha il potere di nomina può ritirare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa, con preavviso di un mese.

A richiesta del funzionario interessato, l'autorità che ha il potere di nomina può anche ritirare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa.

*Articolo 3*

Durante il periodo per il quale è autorizzato ad esercitare la sua attività a orario ridotto, il funzionario ha diritto al 50% della retribuzione. Tuttavia, esso continua a percepire il 100% dell'assegno per figli a carico e dell'assegno scolastico.

Durante questo periodo non può esercitare alcuna altra attività retribuita.

Il contributo al regime di assicurazione contro le malattie ed al regime delle pensioni è calcolato sulla totalità dello stipendio base.

**Allegato V**  
**Modalità per la concessione dei congedi**

**Sezione 1**  
**Congedo ordinario**

*Articolo 1*

In occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio, la frazione di anno dà diritto ad un congedo di due giorni lavorativi per ogni mese intero di servizio, la frazione di mese a un congedo di due giorni lavorativi quando sia superiore a quindici giorni e di un giorno lavorativo quando sia uguale o inferiore a quindici giorni.

*Articolo 2*

Il congedo ordinario può essere usufruito in una o più volte, a scelta del funzionario, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tuttavia deve essere di almeno due settimane consecutive. Al funzionario che entra in servizio, il congedo ordinario è accordato soltanto dopo tre mesi di presenza; può essere autorizzato prima di tale termine in casi eccezionali debitamente motivati.

*Articolo 3*

Qualora il funzionario, durante il congedo ordinario, sia colpito da malattia che gli avrebbe impedito di assicurare il servizio se non fosse stato in congedo, il congedo ordinario è prolungato del tempo corrispondente al periodo d'incapacità debitamente comprovata da certificato medico.

*Articolo 4*

Se il funzionario, per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio, non ha usufruito interamente del congedo ordinario entro la fine dell'anno civile in corso, il congedo stesso viene riportato all'anno successivo per un periodo non superiore a dodici giorni.

Il funzionario che non abbia usufruito interamente del congedo ordinario al momento della cessazione dal servizio, ha diritto per ogni giorno di congedo non usufruito alla corresponsione, a titolo di compenso, di una somma pari ad un trentesimo dei suoi emolumenti mensili al momento della cessazione dal servizio.

All'atto della cessazione dal servizio, viene effettuata una ritenuta, calcolata nel modo indicato al comma precedente, al funzionario che abbia beneficiato di un congedo ordinario che ecceda il numero dei giorni cui aveva diritto al momento di lasciare il servizio.

*Articolo 5*

Se il funzionario, per motivi di servizio, è richiamato durante il congedo ordinario, o se gli viene ritirata l'autorizzazione al congedo, le spese debitamente giustificate sostenute in conseguenza gli sono rimborsate e gli sono concessi altri giorni per il viaggio.

**Sezione 2**  
**Congedi straordinari**

*Articolo 6 (24)*

Al funzionario può essere concesso, a sua richiesta, oltre al congedo ordinario, un congedo straordinario. In particolare, nei casi qui di seguito previsti, il congedo straordinario compete di diritto, nei limiti seguenti:

- matrimonio del funzionario: 4 giorni
- trasloco del funzionario: fino a 2 giorni
- malattia grave del coniuge: fino a 3 giorni

- decesso del coniuge: 4 giorni
- malattia grave di un ascendente: fino a 2 giorni
- decesso di un ascendente: 2 giorni
- nascita, matrimonio di un figlio: 2 giorni
- malattia grave di un figlio: fino a 2 giorni
- decesso di un figlio: 4 giorni.

Inoltre, l'istituzione può concedere un congedo straordinario in caso di perfezionamento professionale, nei limiti previsti dal programma di perfezionamento professionale fissato dall'istituzione in applicazione del terzo comma dell'articolo 24 dello statuto.

### Sezione 3 Giorni per il viaggio

#### *Articolo 7 (24)*

La durata del congedo previsto nella precedente sezione 1 è maggiorata di giorni per il viaggio calcolati in base alla distanza per ferrovia che separa il luogo di congedo da quello di servizio, alle seguenti condizioni:

- tra 50 e 250 km: un giorno per l'andata-ritorno,
- tra 251 e 600 km: due giorni per l'andata-ritorno,
- tra 601 e 900 km: tre giorni per l'andata-ritorno,
- tra 901 e 1400 km: quattro giorni per l'andata-ritorno,
- tra 1401 e 2000 km: cinque giorni per l'andata-ritorno,
- oltre i 2000 km: sei giorni per l'andata-ritorno.

Quando il funzionario beneficia delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell'allegato VII, il tempo per il viaggio, calcolato sulla base della distanza per ferrovia che separa il luogo di congedo dalla sede di servizio, è determinato come segue:

- fino a 900 km: un giorno per l'andata-ritorno;
- oltre 900 km: due giorni per l'andata-ritorno.

In via eccezionale, possono essere concesse deroghe su richiesta giustificata dell'interessato, se il viaggio di andata-ritorno non può essere effettuato entro i termini concessi.

Per il congedo ordinario, il luogo del congedo ai sensi del presente articolo è il luogo d'origine.

Le disposizioni che precedono si applicano al funzionario la cui sede di servizio e il cui luogo d'origine si trovano in Europa. Se la sede di servizio e/o il luogo di origine si trovano al di fuori dell'Europa, i giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità.

Nel caso di congedi straordinari previsti nella precedente sezione 2, gli eventuali giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità.

***Allegato VI***  
***Modalità per la compensazione e la retribuzione delle ore di lavoro straordinario***

*Articolo 1 (24)*

Entro i limiti fissati dall'articolo 56 dello statuto, le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari delle categorie C e D danno diritto a compensazione o a retribuzione, alle seguenti condizioni:

- a) ogni ora di lavoro straordinario dà diritto a una compensazione mediante la concessione di un'ora e mezza di tempo libero; tuttavia se l'ora di lavoro straordinario è effettuata tra le 22 e le 7 ovvero di domenica o in giorno festivo, essa è compensata mediante la concessione di due ore di tempo libero; il riposo di compensazione è accordato, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle preferenze dell'interessato;
- b) se le esigenze di servizio non hanno consentito la concessione della compensazione entro la fine del mese successivo a quello durante il quale sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, l'autorità che ha il potere di nomina autorizza la retribuzione delle ore di lavoro straordinario non compensate nella misura dello 0,56% dello stipendio base mensile per ogni ora di lavoro straordinario, a norma della lettera a);
- c) per ottenere la compensazione o la retribuzione di un'ora di lavoro straordinario, è necessario che la prestazione del servizio straordinario sia stata superiore a 30 minuti.

*Articolo 2*

Il tempo necessario per recarsi nel luogo di missione non può essere considerato lavoro straordinario ai sensi del presente allegato. Le ore di lavoro effettuate nel luogo di missione che superino il numero normale possono essere compensate o eventualmente retribuite con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

*Articolo 3*

In deroga alle precedenti disposizioni del presente allegato, le ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni gruppi di funzionari delle categorie C e D che lavorano in condizioni particolari possono essere retribuite mediante un'indennità forfettaria, il cui importo e le cui modalità d'attribuzione sono fissati dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica.

---



**Allegato VII**  
**Disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese**

Sezione 1  
Assegni familiari

*Articolo 1*

(1) (2) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (19) (23) (24) (27) (31) (32) (35) (36) (38) (40) (41) (42) (43) (45) (47) (48) (49) (53) (54) (56) (57) (58) (59) (60) (65) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78) (80) (81) (84) (87) (89) (90) (92)

1. L'assegno di famiglia è pari al 5% dello stipendio base del funzionario e non può essere inferiore a 184,33 euro.

2. Ha diritto all'assegno di famiglia:

- a) il funzionario coniugato;
- b) il funzionario vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3;
- c) per decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, presa sulla base di documenti probanti, il funzionario che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), assuma tuttavia realmente oneri di famiglia.

3. Qualora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale ed abbia redditi professionali eccedenti lo stipendio base annuo di un funzionario del grado C 3 al terzo scatto, con applicazione del coefficiente correttore fissato per il paese nel quale il coniuge esercita la sua attività professionale, al lordo dell'imposta, il funzionario che ha diritto all'assegno di famiglia non percepisce tale assegno, salvo decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, il diritto all'assegno è in ogni caso mantenuto se i coniugi hanno uno o più figli a carico.

4. Qualora, in virtù delle precedenti disposizioni, due coniugi che si trovano al servizio delle Comunità abbiano entrambi diritto all'assegno di famiglia, quest'ultimo è corrisposto unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

5. Qualora il funzionario abbia diritto all'assegno di famiglia unicamente a titolo del paragrafo 2, lettera b), e tutti i figli a carico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, vengano affidati, in virtù di disposizioni legali o di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'assegno di famiglia è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome del funzionario. Per i figli maggiorenni a carico, si considera come sussistente questa condizione qualora risiedano abitualmente presso l'altro genitore.

Tuttavia, qualora i figli del funzionario siano affidati alla custodia di più persone, l'assegno di famiglia è ripartito tra queste ultime proporzionalmente al numero di figli di cui esse hanno la custodia.

Se la persona alla quale va versato l'assegno di famiglia al posto del funzionario a norma delle disposizioni precedenti ha diritto a tale assegno in virtù della sua qualità di funzionario o altro agente, le viene corrisposto soltanto l'assegno d'importo più elevato.

*Articolo 2*

(1) (2) (4) (5) (9) (11) (12) (13) (19) (23) (27) (31) (32) (35) (36) (38) (40) (41) (42) (43) (45) (47) (48) (49) (53) (54) (56) (57) (58) (59) (60) (65) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78) (80) (81) (84) (87) (89) (90) (92)

1. Il funzionario che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari a 237,38 euro al mese per ogni figlio a carico.

2. È considerato figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario.

Ciò vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione.

3. L'assegno è concesso:

- a) d'ufficio, per il figlio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni;
- b) su richiesta motivata del funzionario interessato, per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale.

4. In via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a documenti probanti, qualsiasi altra persona nei cui confronti il funzionario sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi.

5. L'assegno continua ad essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità.

6. Il figlio a carico ai sensi del presente articolo dà diritto a un solo assegno per figlio a carico, anche se i genitori appartengono a due diverse istituzioni delle tre Comunità europee.

7. Qualora il figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3 venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente alla custodia di un'altra persona, l'assegno è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome del funzionario.

#### *Articolo 3*

(1) (2) (4) (5) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (19) (23) (24) (27) (31) (32) (35) (36) (38) (40) (41) (42) (43) (45) (47) (48) (49) (53) (54) (56) (57) (58) (59) (60) (65) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78) (80) (81) (84) (87) (89) (90) (92)

Il funzionario riceve un'indennità scolastica pari all'ammontare delle spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 212,14 euro al mese per ogni figlio a carico a sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, che frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento.

Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto di insegnamento elementare e termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 26 anni.

Il massimale menzionato al primo comma è raddoppiato per:

- il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km:
  - o da una scuola europea,
  - o da un istituto di insegnamento nella sua lingua che il figlio frequenti per motivi pedagogici impellenti debitamente giustificati;
- il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da un istituto di insegnamento superiore del suo Stato e della sua lingua, purché il figlio frequenti effettivamente un istituto di insegnamento superiore distante almeno 50 km dalla sede di servizio ed il funzionario sia beneficiario dell'indennità di dislocazione; quest'ultima condizione non è richiesta se nello Stato del funzionario non esiste un simile istituto.

Qualora il figlio avente diritto all'indennità scolastica venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'indennità scolastica è corrisposta a quest'ultima per conto e a nome del funzionario. In questo caso, la distanza di almeno 50 km di cui al terzo comma è calcolata a partire dal luogo di residenza della persona che esercita la custodia del figlio.

### **Sezione 2**

#### **Indennità di dislocazione**

#### *Articolo 4*

(1) (2) (4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) (19) (23) (24) (27) (31) (32) (35) (36) (37) (41) (42) (43) (45) (47) (48) (49) (53) (54) (56) (57) (58) (59) (60) (65) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78) (80) (81) (84) (87) (89) (90) (92)

1. Un'indennità di dislocazione pari al 16% dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico versati al funzionario è concessa:

- a) al funzionario:
  - che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e

- che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l'applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale;
- b) al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale.

L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 424,07 euro al mese.

2. Il funzionario che, non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1 ha diritto a un'indennità di espatrio pari a un quarto dell'indennità di dislocazione.

3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, il funzionario che, per matrimonio, abbia acquisito d'ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, è equiparato al funzionario di cui al paragrafo 1, lettera a), primo trattino.

### Sezione 2 bis Indennità forfettaria

#### *Articolo 4 bis (25)*

Il funzionario di categoria C assegnato ad un impiego di dattilografo, di stenodattilografo, di telegrafista, di tipista, di segretario di direzione o di segretario principale può beneficiare di un'indennità forfettaria. L'ammontare di tale indennità è fissato dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto.

### Sezione 2 ter Indennità di insegnamento

#### *Articolo 4 ter (24)*

L'autorità che ha il potere di nomina può concedere al funzionario menzionato nell'articolo 70 bis dello statuto un'indennità pari allo 0,45% dello stipendio base mensile per ogni ora di corso impartito al di fuori delle ore normali di lavoro.

L'indennità è corrisposta insieme alla retribuzione di uno dei mesi successivi a quello durante il quale i corsi sono stati impartiti.

### Sezione 3 Rimborso spese

#### **A – Indennità di prima sistemazione**

#### *Articolo 5 (8)(10)*

1. Un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base, se trattasi di un avente diritto all'assegno di famiglia, e pari a un mese di stipendio base, se trattasi di un non avente diritto all'assegno di famiglia, è dovuta al funzionario di ruolo che soddisfi alle condizioni richieste per essere ammesso al beneficio dell'indennità di dislocazione o che giustifichi di aver dovuto cambiare la residenza per soddisfare agli obblighi dell'articolo 20 dello statuto.

Qualora due coniugi delle Comunità abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

All'indennità di prima sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario.

2. Un'indennità di prima sistemazione di pari importo è versata al momento dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio al funzionario costretto a trasferire la sua residenza per soddisfare agli obblighi dell'articolo 20 dello statuto.

3. L'indennità di prima sistemazione è calcolata in base allo stato civile e allo stipendio del funzionario alla data della nomina in ruolo o a quella dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio.

L'indennità di prima sistemazione è versata dietro presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta sistemazione del funzionario, come anche della famiglia se il funzionario ha diritto all'assegno di famiglia, nella sede di servizio.

4. Al funzionario avente diritto all'assegno di famiglia che non si stabilisce con la famiglia nella sede di servizio, viene corrisposta soltanto la metà dell'indennità cui avrebbe normalmente diritto; la seconda metà gli viene corrisposta al momento della sistemazione della famiglia nella sede di servizio purché detta sistemazione avvenga nei termini di cui al successivo articolo 9, paragrafo 3. Se la sistemazione non ha avuto luogo e se il funzionario è assegnato nel luogo in cui risiede la sua famiglia, il funzionario non ha diritto ad un'indennità di prima sistemazione.

5. Il funzionario di ruolo, che abbia percepito l'indennità di prima sistemazione e che di sua volontà lasci il servizio delle Comunità prima che sia trascorso un periodo di due anni dalla data della sua entrata in servizio, deve rimborsare al momento della cessazione dal servizio una parte dell'indennità percepita, calcolata in proporzione al tempo non ancora trascorso del suddetto periodo.

6. Il funzionario beneficiario dell'indennità di prima sistemazione è tenuto a dichiarare le indennità della stessa natura che egli percepisca da altra fonte; tali indennità vengono dedotte da quella prevista dal presente articolo.

#### **B – Indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio**

##### *Articolo 6 (8)(10)*

1. Al momento della cessazione definitiva dal servizio, il funzionario di ruolo, che adempia alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ha diritto a un'indennità pari a due mesi dello stipendio base se trattasi di funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia, pari a un mese di stipendio base se trattasi di funzionario che non abbia diritto a detto assegno, a condizione di aver prestato servizio per quattro anni, e di non beneficiare di analoga indennità nella sua nuova occupazione. Qualora due coniugi funzionari delle Comunità abbiano entrambi diritto all'indennità di nuova sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

Per il calcolo di tale periodo sono presi in considerazione gli anni trascorsi in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto, ad eccezione dell'aspettativa per motivi personali.

La suddetta condizione di tempo non opera nei casi di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.

All'indennità di nuova sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per l'ultima sede di servizio del funzionario.

2. In caso di decesso di un funzionario di ruolo, l'indennità di nuova sistemazione è corrisposta al coniuge sopravvissuto o, in sua mancanza, alle persone riconosciute a carico ai sensi dell'articolo 2, prescindendo dalla durata di servizio di cui al paragrafo 1.

3. Detta indennità è calcolata tenendo conto dello stato civile e dello stipendio del funzionario alla data della cessazione definitiva dal servizio.

4. Tale indennità è versata dietro documentazione dell'avvenuta sistemazione del funzionario e della famiglia in una località situata a oltre 70 km dalla sede di servizio o, se il funzionario è deceduto, dell'avvenuta sistemazione della famiglia alle stesse condizioni.

La nuova sistemazione del funzionario o della famiglia di un funzionario deceduto deve aver avuto luogo al più tardi tre anni dopo la cessazione dal servizio.

Il termine di prescrizione non può essere opposto all'avente diritto che sia in grado di provare di non aver avuto conoscenza delle disposizioni che precedono.

### **C – Spese di viaggio**

#### *Articolo 7 (24)*

1. Il funzionario ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per sé stesso, il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi:

- a) in occasione dell'entrata in servizio, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;
- b) in occasione della cessazione definitiva dal servizio, ai sensi dell'articolo 47 dello statuto, dalla sede di servizio al luogo di origine definito al paragrafo 3;
- c) in occasione di qualsiasi trasferimento che comporti un cambiamento della sede di servizio.

In caso di decesso di un funzionario, la vedova e le persone a carico hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio alle stesse condizioni.

Le spese di viaggio comprendono altresì il prezzo delle eventuali prenotazioni di posto nonché quello del trasporto dei bagagli ed eventualmente le spese di albergo necessariamente sostenute.

2. Il rimborso si effettua sulle basi seguenti:

- il più breve ed economico itinerario normale per ferrovia, tra la sede di servizio e il luogo di assunzione o il luogo di origine;
- tariffa di prima classe per funzionari delle categorie A e B nonché del quadro linguistico; tariffa di seconda classe per gli altri funzionari. Tuttavia, se il viaggio di andata e ritorno comporta una distanza pari o superiore a 800 km, la tariffa per i funzionari delle categorie C e D è quella di prima classe;
- su presentazione dello scontrino, vagone letto fino a concorrenza del prezzo in classe «turistica» o del prezzo «cuccetta» se il viaggio comprende un percorso notturno di almeno 6 ore tra le ore 22 e le 7.

Se l'itinerario di cui al primo comma, primo trattino, supera la distanza di 500 km, e qualora l'itinerario normale comporti la traversata di un mare, l'interessato ha diritto, su presentazione dei biglietti, al rimborso delle spese di viaggio in aereo nella classe immediatamente inferiore a quella di «lusso» o alla «prima classe».

Se viene utilizzato un mezzo di trasporto diverso da quelli sopra previsti, il rimborso è effettuato in base al prezzo del viaggio per ferrovia nella classe autorizzata, escluso il vagone letto. Se il calcolo non può essere effettuato su questa base, le modalità del rimborso sono fissate con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

3. Il luogo d'origine del funzionario è determinato all'atto dell'entrata in servizio di quest'ultimo, tenuto conto del luogo d'assunzione o del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l'interessato è in servizio, e in occasione della sua partenza, essere riveduta con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, finché l'interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e su presentazione di documenti che ne giustifichino la domanda.

La revisione non può avere per effetto di spostare il centro d'interessi dall'interno all'esterno dei territori degli Stati membri delle Comunità e di paesi e territori menzionati nell'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

#### *Articolo 8 (8)(10)(24)(40)*

1. Il funzionario ha diritto, per sé stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine definito nell'articolo 7, alle condizioni seguenti:

- una volta per anno civile, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 50 km e inferiore a 725 km,
- due volte per anno civile, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è almeno di 725 km.

Tali distanze sono calcolate secondo le modalità di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Se due coniugi sono funzionari delle Comunità, ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per sé stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto ad un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo di origine dell'uno o dell'altro coniuge.

In caso di matrimonio durante l'anno in corso, che abbia per effetto la concessione del diritto all'assegno di famiglia, le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre dalla data del matrimonio alla fine dell'anno in corso.

Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell'interessato.

Le spese di viaggio dei figli dai quattro ai dieci anni sono calcolate sulla base della tariffa per occupazione di mezzo posto; ai fini di detto calcolo si considera che i figli abbiano compiuto il quarto e decimo anno di età al 1° gennaio dell'anno in corso.

2. Il pagamento forfettario è effettuato sulla base del prezzo di un biglietto di andata e ritorno per ferrovia in prima classe per i funzionari della categorie A e B nonché del quadro linguistico, in seconda classe per gli altri funzionari. Tuttavia, se il viaggio di andata e ritorno comporta una distanza pari o superiore a 800 km ed oltre, il pagamento, per i funzionari della categoria C e D, è effettuato sulla base del prezzo in prima classe. Se il calcolo non può essere effettuato su tali basi, le modalità sono fissate con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina.

Se la distanza per ferrovia tra la sede di servizio ed il luogo di origine è superiore a 500 km, e qualora l'itinerario normale comporti la traversata di un mare, l'interessato ha diritto, su presentazione dei biglietti, al rimborso delle spese di viaggio in aereo, nella classe immediatamente inferiore a quella di «lusso» o alla «prima classe».

3. Il funzionario, che nel corso dell'anno civile cessa dal servizio per causa diversa dal decesso o fruisca di un'aspettativa per motivi personali, ha diritto, se il periodo di attività al servizio delle istituzioni delle tre Comunità europee è, nel corso dell'anno, inferiore a nove mesi, soltanto a una parte del pagamento di cui al precedente paragrafo 1, calcolato proporzionalmente al periodo trascorso in attività di servizio.

4. Le disposizioni che precedono si applicano al funzionario la cui sede di servizio e il cui luogo d'origine si trovano in Europa. Il funzionario, il cui luogo d'origine e/o la cui sede di servizio si trovano al di fuori dell'Europa, ha diritto, per sé stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, una volta per anno civile e previa presentazione di documenti giustificativi, al rimborso delle spese di viaggio nel suo luogo d'origine o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo.

Tuttavia, se le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non risiedono con il funzionario nella sua sede di servizio, esse hanno diritto, una volta per anno civile e contro presentazione di documenti giustificativi, al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d'origine alla sede di servizio o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio da un altro luogo.

## **D – Spese di trasloco**

### *Articolo 9*

1. Le spese sostenute per il trasloco del mobilio personale, ivi comprese le spese d'assicurazione per la copertura di rischi correnti (danni, furto, incendio), sono rimborsate al funzionario che sia costretto a spostare la sua residenza per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 20 dello statuto e che non abbia ottenuto da altra fonte un rimborso delle stesse spese. Tale rimborso è effettuato entro i limiti di un preventivo precedentemente approvato.

Ai servizi competenti dell'istituzione devono essere presentati almeno due preventivi. Tali servizi, qualora ritengano che i preventivi presentati superano un congruo importo, possono scegliere un altro spedizioniere riconosciuto. L'importo del rimborso cui il funzionario ha diritto può in tal caso essere limitato a quello del preventivo presentato da quest'ultimo spedizioniere.

2. In occasione della cessazione dal servizio o in caso di decesso, le spese di trasloco sono rimborsate dalla sede di servizio al luogo d'origine.

Qualora il funzionario deceduto sia celibe, le spese sono rimborsate agli aventi diritto.

3. Il funzionario di ruolo deve effettuare il trasloco nell'anno successivo alla scadenza del periodo di prova.

In occasione della cessazione definitiva dal servizio, il trasloco dovrà essere effettuato entro il periodo di tre anni previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma.

Le spese di trasloco sostenute dopo i termini predetti possono essere rimborsate soltanto eccezionalmente con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina.

### E – Indennità giornaliera

#### Articolo 10

(8) (10) (12) (13) (19) (23) (27) (31) (32) (35) (36) (38) (41) (42) (43) (45) (47) (48) (49) (53) (54)  
(56) (57) (58) (59) (60) (65) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78) (80) (81) (84) (87) (89) (90) (92)

1. Il funzionario che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 20 dello statuto ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2, ad un'indennità giornaliera il cui importo è fissato nella seguente tabella:

Gradi	Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno
	EUR per giorno di calendario			
A 1 – A 3 e LA 3	71,91	33,88	49,37	28,37
A 4 – A 8, LA 4 – LA 8 e categoria B	69,78	31,60	47,36	24,71
Altri gradi	63,31	29,48	40,75	20,38

Qualora due coniugi funzionari delle Comunità abbiano diritto entrambi all'indennità giornaliera, gli importi che figurano nelle due prime colonne sono applicabili soltanto al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato. Gli importi che figurano nelle altre due colonne sono applicabili all'altro coniuge.

La precedente tabella è oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 65 dello statuto.

2. La durata della concessione dell'indennità giornaliera è determinata nel modo seguente:

- a) per il funzionario che non abbia diritto all'assegno di famiglia: 120 giorni;
- b) per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia: 180 giorni o – se il funzionario interessato effettua un periodo di prova – per tutta la durata del periodo di prova aumentato di un mese.

Qualora due coniugi funzionari delle Comunità abbiano entrambi diritto all'indennità giornaliera, la durata della concessione prevista alla lettera b) si applica al coniuge che percepisce lo stipendio più elevato. La durata della concessione prevista alla lettera a) si applica all'altro coniuge.

In nessun caso l'indennità giornaliera è concessa dopo la data alla quale il funzionario ha effettuato il trasloco per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 20 dello statuto.

3. L'indennità giornaliera prevista dal paragrafo 1 è ridotta della metà per i periodi durante i quali il funzionario beneficia dell'indennità giornaliera di missione prevista dall'articolo 13.

## **F – Spese di missione**

### *Articolo 11*

1. Il funzionario che viaggia munito di un ordine di missione ha diritto al rimborso delle spese di trasporto e alle indennità giornaliere alle condizioni previste qui di seguito.

Il funzionario che fruisce dell'indennità differenziale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dello statuto ha diritto al rimborso delle spese di trasporto e alle indennità giornaliere alle condizioni applicabili ai funzionari del grado in cui l'interim è assicurato.

2. L'ordine di missione stabilisce, in particolare, la probabile durata della missione, in base alla quale è calcolata l'anticipazione sull'indennità giornaliera che l'interessato può ottenere. Salvo decisione speciale, l'anticipazione non è corrisposta quando la missione sia di durata inferiore a 24 ore e si effettua in un paese ove ha corso la moneta usata nella sede di servizio dell'interessato.

### *Articolo 12 (8) (14) (24) (78) (81)*

1. Le spese di trasporto per il funzionario in missione comprendono il prezzo del trasporto effettuato per l'itinerario più breve, in ferrovia, in prima classe per i funzionari delle categorie A e B e del quadro linguistico, in seconda classe per gli altri funzionari.

Se il viaggio corrisponde ad una distanza andata-ritorno pari o superiore a 800 km i funzionari delle categorie C e D ottengono il rimborso delle spese summenzionate in base alla tariffa di prima classe in ferrovia.

Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, i funzionari delle categorie C e D, in occasione di una missione in una località la cui distanza andata-ritorno sia inferiore a 800 km, possono ottenere il rimborso delle spese summenzionate sulla base della tariffa di prima classe in ferrovia se accompagnano un membro dell'istituzione o un funzionario che viaggia in prima classe.

Le spese di trasporto comprendono ugualmente:

- le spese per la prenotazione dei posti e per il trasporto del bagaglio necessario;
- i supplementi per treni rapidi (rimborsati su presentazione dei relativi biglietti, se vengono rilasciati biglietti speciali);
- i supplementi per il vagone letto (rimborsati su presentazione del relativo scontrino) se il viaggio comporta un percorso notturno della durata minima di 6 ore tra le ore 22 e le 7:
  - in categoria «singola» o, in mancanza, «speciale» per i funzionari dei gradi da A1 a A3 e L/A3;
  - in categoria «doppia» per gli altri funzionari;
  - se il treno che si deve prendere non porta la categoria di vagone letto prevista per i funzionari dei gradi inferiori a A3 e L/A3, il rimborso, previo accordo dell'autorità competente, corrisponde al prezzo della classe immediatamente superiore o della classe «singola» qualora esista soltanto tale classe.

2. I funzionari possono essere autorizzati a viaggiare in aereo. In questo caso il rimborso è effettuato, su presentazione dei biglietti, nella classe immediatamente inferiore a quella di «lusso» o alla «prima classe».



Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, i funzionari che accompagnino in una determinata missione un membro dell'istituzione possono ottenere per tale missione, su presentazione dei biglietti, il rimborso del percorso nella classe utilizzata dal membro dell'istituzione.

Alle condizioni stabilite in una regolamentazione fissata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, i funzionari che effettuino spostamenti in condizioni particolarmente disagiati possono ottenere, mediante decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, su presentazione dei relativi biglietti, il rimborso delle spese del percorso nelle classi utilizzate.

Con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina, i funzionari possono essere autorizzati a trasportare bagagli di un peso eccedente quello ammesso in franchigia a norma delle condizioni di trasporto.

3. Per i viaggi in piroscalo, le classi saranno determinate caso per caso dall'autorità che ha il potere di nomina.

I funzionari che viaggiano in piroscalo percepiscono, in sostituzione dell'indennità di missione prevista dall'articolo 13 e per la durata del viaggio, un'indennità di 5,58 euro per ogni periodo di 24 ore.

4. I funzionari possono essere autorizzati a utilizzare la loro autovettura personale in occasione di una determinata missione, a condizione che l'uso di tale mezzo di trasporto non comporti un aumento della durata prevista per l'esecuzione della missione.

In questo caso, le spese di trasporto sono rimborsate forfettariamente, alle condizioni previste dal paragrafo 1.

Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di accordare al funzionario che compia regolarmente missioni in circostanze speciali, invece del rimborso delle spese di viaggio per ferrovia, un'indennità chilometrica, qualora l'uso dei mezzi di trasporto collettivi e il rimborso delle spese di trasporto nel modo ordinario presentino sicuri inconvenienti.

Il funzionario autorizzato a utilizzare la sua autovettura personale conserva l'intera responsabilità degli incidenti che potrebbero essere occasionati alla sua autovettura o da questa a terzi: egli deve essere in possesso di una polizza d'assicurazione a copertura della sua responsabilità civile, nei limiti riconosciuti sufficienti dall'autorità che ha il potere di nomina.

*Articolo 13*

(3)(6)(14)(17)(20)(22)(26)(29)(33)(39)(50)(55)(61)(78)(81)(82)(83)(85)

1. a) L'indennità giornaliera di missione è liquidata in base alla tabella seguente:

*(in EUR)*

	I	II	III
Stati membri	Gradi da A1 a A3 e LA3	Gradi da A4 a A8, da LA4 a LA8 e categoria B	Altri gradi
Belgio	84,06	149,63	138,47
Danimarca	91,70	179,28	165,82
Germania	74,14	127,10	117,63
Grecia	66,04	113,19	104,74
Spagna	68,89	141,30	130,76
Francia	72,58	130,29	120,60
Irlanda	80,94	165,20	152,73
Italia	60,34	129,82	120,10
Lussemburgo	82,00	143,48	132,65
Paesi Bassi	78,26	147,69	136,66
Portogallo	68,91	142,98	132,30
Regno Unito	86,89	199,21	184,31
Austria	74,47	121,81	121,81
Finlandia	92,34	155,60	155,60
Svezia	92,91	156,54	156,54

- b) Quando la missione è effettuata fuori del territorio europeo degli Stati membri, l'autorità investita del potere di nomina può decidere di applicare importi diversi.

2. Oltre all'importo nella colonna I della tabella che precede, è rimborsato il conto dell'albergo comprendente il prezzo della camera, il servizio e le tasse, esclusa la prima colazione, nei limiti dei seguenti importi massimi in EUR:

117,08	euro per il	Belgio,
148,07	euro per la	Danimarca,
97,03	euro per la	Germania,
99,63	euro per la	Grecia,
126,57	euro per la	Spagna
97,27	euro per la	Francia,
139,32	euro per l'	Irlanda,
114,33	euro per l'	Italia,
106,92	euro per il	Lussemburgo
131,76	euro per i	Paesi Bassi,
124,89	euros per il	Portogallo
149,03	euros per il	Regno Unito
128,58	euro per l'	Austria
140,98	euro per la	Finlandia
141,77	euro per la	Svezia

Se il conto dell'albergo non viene presentato, al funzionario è corrisposta una somma forfettaria pari al 40% degli importi suddetti, salvo quando egli abbia sostenuto spese di vagone letto rimborsabili o non abbia dovuto trascorrere la notte in una località diversa dalla sede di servizio.

3. Le indennità di cui alle colonne II e III sono ridotte del 25% per ogni giornata di missione, calcolata secondo le disposizioni del paragrafo 5, durante la quale il funzionario abbia sostenuto spese di vagone letto rimborsabili dalle Comunità.

4. Le stesse detrazioni sono effettuate quando il funzionario non abbia dovuto trascorrere la notte in luogo diverso da quello di servizio.

5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, il conteggio delle indennità giornaliere di missione è effettuato secondo le norme seguenti:

- a) missione di durata uguale o inferiore a 24 ore:
- durata uguale o inferiore a 6 ore: rimborso delle spese effettive entro i limiti di un quarto dell'indennità giornaliera;
  - durata uguale o inferiore a 12 ore, ma superiore a 6 ore: metà dell'indennità giornaliera;
  - durata uguale o inferiore a 24 ore, ma superiore a 12 ore: indennità giornaliera intera.
- b) missione di durata superiore a 24 ore:
- per ogni periodo di 24 ore: indennità giornaliera intera;
  - per il periodo rimanente uguale o inferiore a 6 ore: nessuna indennità;
  - per il periodo rimanente uguale o inferiore a 12 ore, ma superiore a 6 ore: metà dell'indennità giornaliera;
  - per il periodo rimanente superiore a 12 ore: indennità giornaliera intera.

6. L'indennità giornaliera di missione copre forfettariamente tutte le spese del funzionario in missione, ivi comprese le spese di trasferimento al luogo di esecuzione della missione, salvo le spese qui di seguito menzionate, le quali, su presentazione di documenti giustificativi, sono oggetto di un rimborso supplementare:

- a) spese telegrafiche e telefoniche interurbane o internazionali sostenute per motivi di servizio;
- b) spese di rappresentanza nei casi previsti dall'articolo 14;
- c) spese eccezionali che il funzionario abbia dovuto sostenere per l'esecuzione della missione, su istruzioni speciali ricevute, oppure in caso di forza maggiore e nell'interesse dell'istituzione, e che avessero per effetto di rendere nettamente insufficienti le indennità accordate.

7. Per ogni missione la cui durata prevista sia di almeno quattro settimane nella stessa località, le indennità possono essere ridotte di un quarto, purché l'interessato ne sia stato informato prima della partenza in missione.

Tale riduzione può essere decisa anche nel corso della missione; in tal caso non si effettua prima che siano trascorsi otto giorni dalla notificazione all'interessato e purché la durata della missione sia di almeno altre quattro settimane alla data della notificazione.

8. Il funzionario in missione, al quale siano offerti o rimborsati i pasti o l'alloggio da parte di una delle istituzioni delle Comunità, di un'amministrazione o di un'organizzazione nazionale o internazionale, deve farne dichiarazione.

L'indennità giornaliera è ridotta, per pasto offerto, del 23% dell'importo previsto nella colonna I e del 16% dell'importo previsto nelle colonne II e III; le indennità previste nelle colonne II e III sono ridotte del 34% per giorno di alloggio offerto. Il funzionario in missione al quale siano interamente offerti o rimborsati il vitto e l'alloggio da parte di una delle istituzioni delle Comunità, di un'amministrazione o di un'organizzazione nazionale o internazionale, percepisce, in luogo dell'indennità di missione di cui sopra, un'indennità pari al 26% dell'importo previsto nella colonna I o al 17% degli importi previsti nelle colonne II e III.

9. Gli importi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 8 possono essere modificati dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 148, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e all'articolo 118, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

## **G – Rimborso forfettario di spese**

### *Articolo 14*

1. Quando per la natura dei compiti affidati, taluni funzionari debbano sostenere regolarmente spese di rappresentanza, può essere concessa dall'autorità che ha il potere di nomina un'indennità forfettaria di funzioni il cui importo è stabilito da detta autorità.

In casi particolari, l'autorità che ha il potere di nomina può inoltre decidere di porre a carico dell'istituzione una parte delle spese d'alloggio degli interessati.

2. Per i funzionari che, in virtù di speciali istruzioni, debbano sostenere occasionalmente spese di rappresentanza per esigenze di servizio, l'importo dell'indennità di rappresentanza sarà fissato per ogni singolo caso in base a documenti giustificativi e alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina.

### *Articolo 14 bis*

Il funzionario che presta servizio in una località in cui le condizioni di alloggio sono riconosciute particolarmente difficili può fruire di un'indennità di alloggio. L'elenco delle località per le quali tale indennità può essere concessa, l'ammontare massimo dell'indennità e le modalità di attribuzione sono stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto.

*Articolo 14 ter*

Il funzionario che presta servizio in una località in cui le condizioni di trasporto sono riconosciute particolarmente difficili ed onerose a motivo della lontananza delle abitazioni dal luogo di lavoro, può fruire di un'indennità di trasporto.

L'elenco delle località per le quali tale indennità può essere concessa, l'ammontare massimo dell'indennità e le modalità di attribuzione sono stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto.

*Articolo 15 (78) (81)*

Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, i funzionari dei gradi A1 e A2 che non dispongono di un'autovettura di servizio possono ottenere un'indennità non superiore a 892,42 euro all'anno, quale rimborso forfettario delle loro spese di trasporto all'interno del perimetro della città ove prestano servizio.

Con decisione motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, il beneficio di indennità può essere accordato al funzionario che per l'espletamento delle sue funzioni deve effettuare continui spostamenti per i quali è autorizzato ad usare la sua autovettura personale.

**Sezione 4**  
**Pagamento delle somme dovute**

*Articolo 16 (78)*

1. La retribuzione è versata al funzionario il 15 di ogni mese, per il mese corrente. L'importo di tale retribuzione è arrotondato all'unità superiore del cent.

2. Qualora la retribuzione del mese non sia dovuta per intero, essa viene frazionata in trentesimi:

- a) se il numero effettivo delle giornate pagabili è uguale o inferiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuto è pari al numero effettivo di giornate pagabili;
- b) se il numero effettivo delle giornate pagabili è superiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuto è uguale alla differenza fra trenta e il numero effettivo delle giornate non pagabili.

3. Quando il diritto agli assegni familiari e all'indennità di dislocazione sorge dopo la data d'entrata in servizio del funzionario, quest'ultimo ne beneficia a decorrere dal primo giorno del mese durante il quale è sorto tale diritto. Quando cessa il diritto a tali assegni e indennità, il funzionario ne beneficia fino all'ultimo giorno del mese durante il quale tale diritto cessa.

*Articolo 17 (28)*

1. Le somme dovute al funzionario sono pagate nel luogo e nella moneta del paese ove il funzionario esercita le sue funzioni.

2. Alle condizioni fissate da una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previa consultazione del comitato dello statuto, il funzionario può:

- a) far trasferire regolarmente, tramite l'istituzione da cui dipende, una parte dei suoi emolumenti che non superi l'importo percepito quale indennità di dislocazione o di espatrio:
  - nella moneta dello Stato membro delle Comunità di cui è cittadino;
  - o nella moneta dello Stato membro delle Comunità in cui si trovi il suo domicilio o la residenza di un familiare a suo carico;
  - o nella moneta del paese in cui prestava precedentemente servizio o del paese in cui ha sede la sua istituzione, purché si tratti di un funzionario che presti servizio al di fuori del territorio delle Comunità europee;

- b) far effettuare trasferimenti regolari che superino il limite massimo di cui alla lettera a), purché siano destinati a coprire spese risultanti in particolare da oneri regolari e comprovati che l'interessato debba assumersi fuori del paese sede della sua istituzione o fuori del paese in cui esercita le proprie funzioni;
- c) essere autorizzato, eccezionalmente e per casi debitamente giustificati, a far trasferire – a prescindere da questi trasferimenti regolari – le somme di cui desidera poter disporre nelle monete di cui sopra.

3. I trasferimenti di cui al precedente paragrafo 2 sono effettuati ai tassi di cambio previsti dall'articolo 63, secondo comma, dello statuto; alle somme trasferite si applica il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento ed il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario.

**Allegato VIII**  
**Modalità del regime delle pensioni**

**Capitolo 1**  
**Disposizioni Generali**

*Articolo 1*

1. Qualora la visita medica che precede l'entrata in servizio di un funzionario riveli che quest'ultimo è affetto da una malattia o da una infermità, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia di invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze della suddetta malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso le Comunità.

Il funzionario può ricorrere contro tale decisione dinanzi alla commissione d'invalidità.

2. Il funzionario collocato nella posizione di “congedo per servizio militare” cessa di beneficiare delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso per quanto riguarda le conseguenze dirette degli infortuni sofferti o delle malattie contratte per causa del servizio militare. Le disposizioni suddette non pregiudicano i diritti a pensione reversibili acquisiti dal funzionario alla data del suo collocamento nella posizione di “congedo per servizio militare”.

**Capitolo 2**  
**Pensione di anzianità e indennità una tantum**

Sezione 1  
Pensione di anzianità

*Articolo 2 (8)*

La pensione di anzianità è liquidata in base al numero totale di annualità maturate dal funzionario. Ogni anno preso in considerazione alle condizioni stabilite dal successivo articolo 3 dà diritto al beneficio di un'annualità, ogni mese intero a un dodicesimo di annualità.

Il massimo di annualità che può essere preso in considerazione per la costituzione del diritto alla pensione di anzianità è fissato a trentacinque.

*Articolo 3 (24)*

Per il calcolo delle annualità ai sensi dell'articolo 2 sono presi in considerazione:

- a) la durata dei servizi prestati in qualità di funzionario presso una delle istituzioni delle tre Comunità europee, in una delle posizioni di cui all'articolo 35, lettere a), b) ed e), dello statuto e, alle condizioni previste dall'articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, ultima frase, dello statuto, nella posizione di cui all'articolo 35, lettera c), dello statuto;
- b) entro il limite di cinque anni, i periodi durante i quali esisteva il diritto all'indennità di cui agli articoli 41 e 50 dello statuto;
- c) la durata dei servizi prestati in qualsiasi altra qualità alle condizioni fissate dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità,

purché per questi servizi l'agente abbia versato i contributi previsti.

*Articolo 4 (46)*

Il funzionario che, dopo aver lasciato un precedente servizio presso una delle istituzioni in qualità di funzionario ovvero di agente temporaneo, sia stato riammesso in servizio presso un'istituzione delle Comunità, acquista nuovi diritti a pensione. Egli può chiedere che sia presa in considerazione, per il calcolo dei suoi diritti a pensione, la

durata totale del suo servizio in qualità di funzionario o di agente temporaneo, per la quale sono stati versati i contributi, a condizione di riversare le somme che gli fossero state eventualmente versate a norma dell'articolo 12 del presente allegato o dell'articolo 39 del regime applicabile agli altri agenti o che avesse riscosso a titolo di pensione di anzianità, il tutto maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5%.

Se il funzionario, titolare di una pensione di anzianità, non effettua il rimborso previsto dal comma precedente, la somma costituente il capitale corrispondente all'equivalente attuariale della sua pensione di anzianità, alla data in cui tale pensione ha cessato di essergli versata, gli viene bonificata, maggiorata degli interessi composti al saggio annuo del 3,5% sotto forma di una pensione di anzianità differita all'età in cui cesserà dal servizio.

Nel caso in cui, all'atto della cessazione definitiva dal servizio, il funzionario abbia diritto all'indennità una tantum, tale indennità viene diminuita dei versamenti effettuati in virtù dell'articolo 42 del regime applicabile agli altri agenti; quando l'interessato ha diritto a una pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti in proporzione dell'importo dei versamenti effettuati in virtù di detto articolo.

*Articolo 5 (8)*

Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 2, il funzionario che abbia totalizzato meno di 35 annualità all'età di 60 anni, e che continui ad acquisire diritti alla pensione ai sensi dell'articolo 3, beneficia, per ogni anno di servizio prestato tra l'età di 60 anni e l'età in cui entrerà in godimento della sua pensione di anzianità, di una maggiorazione di pensione pari al 5% dell'ammontare dei diritti a pensione maturati all'età di 60 anni; il totale della pensione stessa non può tuttavia superare il 70% dell'ultimo stipendio base di cui, secondo il caso, al secondo o al terzo comma dell'articolo 77 dello statuto.

Tale maggiorazione è altresì accordata in caso di decesso, qualora il funzionario sia rimasto in servizio oltre il 60° anno di età.

*Articolo 6 (8)*

Il minimo vitale preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni corrisponde allo stipendio base di un funzionario di grado D4, primo scatto.

*Articolo 7*

L'equivalente attuariale della pensione di anzianità non può essere inferiore all'importo che il funzionario avrebbe percepito se avesse beneficiato delle disposizioni dell'articolo 12.

Qualora l'equivalente attuariale della pensione di anzianità, liquidata conformemente alle precedenti disposizioni, risulti inferiore a tale importo, il funzionario beneficia di una pensione di anzianità il cui equivalente attuariale è uguale all'importo previsto al comma precedente.

*Articolo 8*

L'equivalente attuariale della pensione di anzianità è per definizione uguale al valore in capitale della prestazione spettante al funzionario, calcolata in base alle ultime tavole di mortalità adottate dalle autorità competenti in materia di bilancio in applicazione dell'articolo 39 e in base al saggio di interesse del 3,5% l'anno.

*Articolo 9*

Il funzionario che cessa il servizio prima dell'età di 60 anni può chiedere che il godimento della pensione di anzianità sia:

- differito fino al primo giorno del mese successivo a quello nel quale compie l'età di 60 anni,
- immediato, a condizione che abbia raggiunto almeno l'età di 50 anni. In tal caso, la pensione di anzianità è ridotta in funzione dell'età dell'interessato alla data d'inizio del godimento della pensione in base alla tabella seguente:

**Rapporto tra la pensione di anzianità anticipata e la pensione all'età di 60 anni**

Età della pensione anticipata	Coefficiente
50	0.50678
51	0.53834
52	0.57266
53	0.61009
54	0.65099
55	0.69582
56	0.74508
57	0.79936
58	0.85937
59	0.92593

*Articolo 10*

Il diritto alla pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale il funzionario è stato ammesso, d'ufficio o a sua domanda, al beneficio della pensione, con l'intesa che egli percepisce la sua retribuzione fino alla data in cui ha inizio il godimento della pensione.

*Articolo 11 (40)(67)*

1. Il funzionario che cessa dalle sue funzioni per:

- entrare al servizio di un'amministrazione ovvero organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un accordo con le Comunità,
- esercitare un'attività subordinata o autonoma per la quale egli maturi dei diritti a pensione in un regime i cui organismi di gestione abbiano concluso un accordo con le Comunità,

ha diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione ed organizzazione, ovvero alla cassa presso la quale il funzionario maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati nelle Comunità.

2. Il funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo:

- aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o internazionale, ovvero
- aver esercitato un'attività subordinata o autonoma,

ha facoltà, all'atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità sia l'equivalente attuariale sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette.

In tal caso l'istituzione, presso cui il funzionario presta servizio, determina, tenuto conto del grado di inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto.

3. Il paragrafo 2 si applica anche al funzionario reintegrato al termine di un periodo di comando previsto all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, nonché al funzionario reintegrato allo scadere di un'aspettativa per motivi personali prevista dall'articolo 40 dello statuto.

**Sezione 2  
Indennità una tantum**

*Articolo 12*

Il funzionario di età inferiore a 60 anni che cessi definitivamente dal servizio per una ragione diversa dal decesso o dall'invalidità e che non possa beneficiare di una pensione di anzianità o delle disposizioni del precedente articolo 11, paragrafo 1, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio, al versamento:



- a) dell'importo figurante nel suo conto al regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni delle Comunità all'atto dell'entrata in vigore dello statuto, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5%;
- b) dell'importo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5%;
- c) purché non sia stato destituito, di un'indennità una tantum proporzionale al periodo di servizio effettivamente compiuto dopo l'entrata in vigore dello statuto, calcolata in base a un mese e mezzo dell'ultimo stipendio base soggetto a ritenuta per ogni anno di servizio. È considerata ugualmente servizio effettivo, in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, la durata del servizio precedente, in ragione delle annualità prese in conto dall'istituzione interessata all'entrata in vigore dello statuto conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma;
- d) del totale della somma versata alle Comunità, in conformità del precedente articolo 11, paragrafo 2, purché detta somma corrisponda a periodi precedenti l'entrata in vigore dello statuto e del terzo di detta somma per i periodi che hanno inizio dall'entrata in vigore dello statuto, maggiorati degli interessi composti al saggio annuo del 3,5%.

*Articolo 12 bis*

Il funzionario che cessa definitivamente dal servizio in data anteriore al 1° luglio 1969, senza aver compiuto 11 anni di servizio e che può beneficiare di una pensione di anzianità, ha diritto ad optare fra tale pensione ed un'indennità una tantum calcolata conformemente alle disposizioni delle lettere da a) a d) dell'articolo 12.

**Capitolo 3**  
**Pensione d'invalidità**

*Articolo 13 (8)*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, il funzionario di età inferiore a 65 anni che, nel periodo in cui matura i diritti a pensione, sia riconosciuto dalla commissione di invalidità colpito da una invalidità permanente, considerata totale e che gli impedisca di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera e sia pertanto costretto a sospendere il servizio presso le Comunità, ha diritto, per tutto il periodo d'inabilità, alla pensione d'invalidità di cui all'articolo 78 dello statuto.

Il beneficio della pensione di invalidità non è cumulabile con quello della pensione di anzianità.

*Articolo 14 (8)(46)*

Il diritto alla pensione d'invalidità sorge a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo al collocamento a riposo in applicazione dell'articolo 53 dello statuto.

L'ex funzionario che non soddisfi più alle condizioni richieste per beneficiare della pensione d'invalidità è obbligatoriamente reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente alla sua carriera nella sua categoria o quadro, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, l'ex funzionario conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione, per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente alla sua carriera nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 16 dell'allegato VIII.

In caso di decesso dell'ex funzionario beneficiario della pensione d'invalidità, il diritto alla pensione suddetta si estingue alla fine del mese civile nel corso del quale l'ex funzionario è deceduto.

*Articolo 15 (46)*

Fino a quando l'ex funzionario, che beneficia di una pensione d'invalidità, non abbia compiuto l'età di 60 anni, l'istituzione può sottoporlo periodicamente a visita medica per accertarsi che si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare della pensione.

*Articolo 16 (46)*

Quando un ex funzionario, beneficiario di una pensione d'invalidità, sia reintegrato nella sua istituzione o in un'altra istituzione delle Comunità, il periodo durante il quale ha percepito la pensione d'invalidità è preso in considerazione, senza versamento di contributi, per il calcolo della pensione di anzianità.

**Capitolo 4**  
**Pensione di reversibilità**

*Articolo 17 (8)(46)*

La vedova di un funzionario deceduto trovandosi in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto beneficia, purché sia stata sua moglie per almeno un anno, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 22, di una pensione vedovile pari al 60% della pensione di anzianità che sarebbe stata versata al funzionario, se quest'ultimo avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla condizione di durata di servizio e di età, al momento del decesso.

Quando dal matrimonio o da un matrimonio precedente del funzionario siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché la vedova provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli o quando il decesso del funzionario sia dovuto ad infermità o malattia contratta in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, ovvero ad infortunio.

*Articolo 17 bis (40)*

Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 22, la vedova di un ex funzionario cui sia stata applicata una misura di dispensa dall'impiego o di cessazione dalle funzioni ai sensi dei regolamenti (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 o (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 e che sia deceduto mentre era beneficiario di un'indennità mensile ai sensi dell'articolo 50 dello statuto ovvero di uno dei regolamenti suddetti, ha diritto, purché sia stata sua moglie per almeno un anno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di un'istituzione, ad una pensione vedovile pari al 60% della pensione di anzianità di cui avrebbe beneficiato il marito se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla condizione di durata di servizio e di età, al momento del decesso.

L'importo della pensione vedovile prevista al primo comma non può essere inferiore a quelli previsti dall'articolo 79, secondo comma, dello statuto. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in nessun caso superare quello del primo versamento della pensione di anzianità cui avrebbe avuto diritto l'ex funzionario se, essendo rimasto in vita e avendo esaurito il suo diritto all'una o all'altra delle indennità suddette, fosse stato ammesso a beneficiare della pensione di anzianità.

La condizione di anteriorità del matrimonio di cui al primo comma non si applica se siano nati uno o più figli da un precedente matrimonio dell'ex funzionario contratto prima della cessazione dal servizio, sempreché la vedova provveda o abbia provveduto alle necessità dei figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato VII.

Lo stesso vale se il decesso dell'ex funzionario deriva da una delle circostanze previste all'articolo 17, secondo comma, in fine.

*Articolo 18 (8)*

La vedova di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità, purché sia stata sua moglie per almeno un anno all'atto in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di un'istituzione, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, ad una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità di cui beneficiava il marito alla data del decesso. Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35% dell'ultimo stipendio base; tuttavia, l'importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l'importo della pensione di anzianità di cui beneficiava il marito alla data del decesso.

Quando dal matrimonio del funzionario contratto prima della cessazione del marito dal servizio siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché la vedova provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli.

*Articolo 18 bis (8)*

La vedova di un ex funzionario che abbia lasciato il servizio prima del sessantesimo anno di età e che abbia chiesto il differimento del godimento della pensione di anzianità fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel corso del quale avrebbe compiuto il sessantesimo anno di età, purché sia stata sua moglie per almeno un anno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di un'istituzione, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, ad una pensione vedovile pari al 60% della pensione di anzianità cui avrebbe avuto diritto il marito all'età di 60 anni. Il minimo della pensione vedovile è pari al 35% dell'ultimo stipendio base del funzionario; tuttavia, l'importo della pensione vedovile non può in alcun caso superare l'importo della pensione di anzianità cui avrebbe avuto diritto l'ex funzionario all'età di 60 anni.

La condizione di anteriorità prevista al comma di cui sopra non si applica se siano nati uno o più figli da un precedente matrimonio dell'ex funzionario contratto prima della cessazione dal servizio, sempreché la vedova provveda o abbia provveduto alle loro necessità.

*Articolo 19 (8)(46)*

La vedova di un ex funzionario titolare di una pensione di invalidità, purché fosse sua moglie alla data dell'ammissione al beneficio della pensione, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, a una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di invalidità di cui beneficiava il marito alla data del decesso.

Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35% dell'ultimo stipendio base; tuttavia, l'importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l'importo della pensione di invalidità di cui beneficiava il marito alla data del decesso.

*Articolo 20 (46)*

La condizione di anteriorità prevista dai precedenti articoli 17 bis, 18, 18 bis e 19, non si applica se il matrimonio, anche contratto dopo la cessazione del funzionario dal servizio, è durato almeno cinque anni.

*Articolo 21 (8)(46)*

1. La pensione per gli orfani, prevista all'articolo 80, primo, secondo e terzo comma, dello statuto, è per il primo orfano pari agli 8/10 della pensione di reversibilità cui avrebbe avuto diritto la vedova del funzionario o ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di invalidità, a prescindere dalle riduzioni previste dal successivo articolo 25.

La pensione non può essere inferiore al minimo vitale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.

2. La pensione così stabilita è aumentata, per ciascun figlio a carico a cominciare dal secondo, di un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.

L'orfano ha diritto all'assegno scolastico alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato VII.

3. L'ammontare totale della pensione e degli assegni così ottenuto è diviso in parti uguali tra gli orfani aventi diritto.

*Articolo 22 (46)*

In caso di coesistenza di una vedova e di orfani nati da un precedente matrimonio e di altri aventi diritto, la pensione totale, calcolata nello stesso modo di quella spettante ad una vedova che abbia tali persone a carico, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.

In caso di coesistenza di orfani nati da matrimoni diversi, la pensione totale, calcolata come se fossero nati tutti dallo stesso matrimonio, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.

Per il calcolo di tale ripartizione, i figli nati da un precedente matrimonio di uno dei coniugi, e riconosciuti a carico ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto, sono compresi nel gruppo dei figli nati dal matrimonio con il funzionario o ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di invalidità.

Nel caso previsto dal secondo comma, gli ascendenti riconosciuti a carico alle condizioni fissate dall'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto, sono equiparati ai figli a carico e, per il calcolo della ripartizione, compresi nel gruppo dei discendenti.

*Articolo 23 (46)*

Abrogato

*Articolo 24 (8)(46)*

Il diritto alla pensione di reversibilità sorge il primo giorno del mese successivo al decesso del funzionario o ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di invalidità. Tuttavia, quando il decesso del funzionario o del titolare di una pensione dà luogo al pagamento previsto all'articolo 70 dello statuto, tale diritto prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al decesso.

Il diritto alla pensione di reversibilità si estingue alla fine del mese durante il quale è avvenuto il decesso del beneficiario o durante il quale quest'ultimo cessa di soddisfare alle condizioni previste per beneficiare di tale pensione.

*Articolo 25 (46)*

Qualora la differenza di età tra il funzionario o ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di invalidità deceduto e il coniuge, diminuita della durata del loro matrimonio, sia superiore a dieci anni, la pensione di reversibilità determinata in conformità delle disposizioni che precedono subisce, per ogni anno intero di differenza, una riduzione fissata come segue:

- 1% per gli anni compresi tra il 10° e il 20°;
- 2% per gli anni a decorrere dal 20° fino al 25° escluso;
- 3% per gli anni a decorrere dal 25° fino al 30° escluso;
- 4% per gli anni a decorrere dal 30° fino al 35° escluso;
- 5% per gli anni a decorrere dal 35°.

*Articolo 26*

La vedova che contrae nuovo matrimonio perde il diritto alla pensione di reversibilità. Essa beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della sua pensione di reversibilità, purché non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 80, secondo comma, dello statuto.

*Articolo 27 (24)(46)*

La moglie divorziata di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all'atto del decesso del suo ex marito, ad una pensione alimentare a carico dell'ex marito e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi.

La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all'atto del decesso dell'ex marito, che viene adeguata secondo le modalità previste dall'articolo 82 dello statuto.

La moglie divorziata perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex marito. Essa beneficia delle disposizioni dell'articolo 26 qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex marito.

*Articolo 28 (24)(46)*

In caso di coesistenza di più mogli divorziate aventi diritto ad una pensione di reversibilità o di una o più mogli divorziate e di una vedova aventi diritto ad una pensione di reversibilità, tale pensione è ripartita secondo la durata rispettiva dei matrimoni. Si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, secondo e terzo comma.

In caso di rinuncia o di decesso di una delle beneficiarie, la sua quota va ad accrescere le altre quote, salvo reversione del diritto a pensione a favore degli orfani, alle condizioni previste dall'articolo 80, secondo comma, dello statuto.

Le riduzioni per differenza di età previste dall'articolo 25 sono applicate separatamente alle pensioni fissate conformemente alla ripartizione prevista dal presente articolo.

*Articolo 29*

Qualora la moglie divorziata abbia perso il diritto alla pensione, a norma delle disposizioni dell'articolo 42, l'intera pensione viene attribuita alla vedova, purché non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 80, secondo comma, dello statuto.

**Capitolo 5**  
**Pensioni provvisorie**

*Articolo 30 (46)*

Il coniuge o le persone considerate a carico di un funzionario che si trova in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto, che sia scomparso, possono ottenere a titolo provvisorio la liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità di cui beneficerebbero a norma delle disposizioni del presente allegato, quando sia trascorso più di un anno dal giorno della scomparsa del funzionario.

*Articolo 31 (46)*

Il coniuge o le persone considerate a carico di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di una pensione di invalidità, possono ottenere, a titolo provvisorio, la liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità di cui beneficerebbero a norma delle disposizioni del presente allegato, quando il titolare della pensione sia scomparso da oltre un anno.

*Articolo 31 bis (46)*

Quando sia trascorso più di un anno dal giorno della scomparsa dell'ex funzionario, il coniuge o le persone considerate a carico dell'ex funzionario, quale è definito all'articolo 18 *bis* dell'allegato VIII, o di un ex funzionario beneficiario di un'indennità ai sensi dell'articolo 50 dello statuto ovvero dei regolamenti (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 o (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 o (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 o (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82 o (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85, possono ottenere, a titolo provvisorio, la liquidazione dei diritti a pensione di reversibilità che sarebbero loro riconosciuti dalle disposizioni del presente allegato.

*Articolo 32 (46)*

Le disposizioni dell'articolo 31 sono applicabili alle persone considerate a carico di una persona beneficiaria di una pensione di reversibilità o in possesso di tali diritti e che sia scomparsa da oltre un anno.

*Articolo 33 (46)*

Le pensioni provvisorie, previste dagli articoli 30, 31, 31 *bis* e 32, vengono convertite in pensioni definitive quando il decesso del funzionario o dell'ex funzionario sia ufficialmente accertato o quando l'assenza sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

**Capitolo 6**  
**Maggiorazione di pensione per figli a carico**

*Articolo 34 (8)(46)*

Le disposizioni dell'articolo 81, secondo comma, dello statuto sono applicabili ai titolari di una pensione provvisoria.

Le disposizioni dell'articolo 81 dello statuto non si applicano ai bambini nati più di 300 giorni dopo il decesso del funzionario o ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di invalidità.

*Articolo 35 (8)*

La concessione di una pensione di anzianità, d'invalidità o di reversibilità o di una pensione provvisoria non dà diritto all'indennità di dislocazione.

## Capitolo 7

### Sezione 1

#### Finanziamento del regime delle pensioni

##### *Articolo 36*

La riscossione dello stipendio è soggetta al contributo per il regime delle pensioni previsto dagli articoli da 77 a 84 dello statuto.

##### *Articolo 37 (24)*

Il funzionario comandato continua a versare il contributo di cui all'articolo precedente, calcolato sullo stipendio corrispondente al suo scatto e grado. La stessa disposizione si applica nei confronti del funzionario che fruisce dell'indennità prevista in caso di disponibilità e di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, nel limite di cinque anni di cui all'articolo 3, nonché nei confronti del funzionario in aspettativa per motivi personali che continui ad acquisire nuovi diritti alla pensione alle condizioni previste dall'articolo 40, paragrafo 3, dello statuto.

Tutte le prestazioni cui può aver diritto il suddetto funzionario o i suoi aventi diritto ai sensi delle disposizioni del presente regime di pensioni sono calcolate in base a tale stipendio.

##### *Articolo 38*

I contributi regolarmente percepiti sono irripetibili. Quelli percepiti irregolarmente non danno alcun diritto a pensione e sono rimborsati senza interessi, a richiesta dell'interessato o dei suoi aventi diritto.

##### *Articolo 39*

Le autorità competenti in materia di bilancio adottano, previo parere di uno o più attuari e del comitato dello statuto previsto dall'articolo 10 dello statuto, le tavole di mortalità e di invalidità e la legge di variazione dei salari da applicare per il calcolo dei valori attuariali previsti dallo statuto e dal presente allegato.

### Sezione 2

#### Liquidazione delle pensioni dei funzionari

##### *Articolo 40 (8)*

La liquidazione dei diritti alla pensione di anzianità, d'invalidità o di reversibilità, o alla pensione provvisoria, compete all'istituzione alla quale apparteneva il funzionario al momento della cessazione dal servizio. Il conteggio particolareggiato della liquidazione è notificato, contemporaneamente alla decisione di concessione della pensione, al funzionario o ai suoi aventi diritto e alla Commissione delle Comunità europee, incaricata di provvedere al pagamento delle pensioni.

Le pensioni di anzianità, o di invalidità, non possono essere cumulate con uno stipendio a carico di una delle istituzioni delle tre Comunità europee, né con l'indennità prevista dagli articoli 41 e 50 dello statuto.

##### *Articolo 41*

Le pensioni possono essere soggette a revisione in ogni momento, in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura.

Possono essere modificate o soppresse qualora la concessione sia stata effettuata in contrasto con le prescrizioni dello statuto e del presente allegato.

##### *Articolo 42 (46)*

Gli aventi diritto di un funzionario o ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di invalidità deceduto, che non avessero fatto domanda per la liquidazione dei loro diritti a pensione entro l'anno successivo alla data di decesso del funzionario, perdono i loro diritti, salvo in caso di forza maggiore debitamente accertato.

##### *Articolo 43 (46)*

L'ex funzionario e i suoi aventi diritto, chiamati a beneficiare delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni, sono tenuti a fornire le prove scritte che possono essere richieste e a comunicare all'istituzione di cui all'articolo 45, secondo comma, ogni elemento suscettibile di modificare i loro diritti alle prestazioni.

*Articolo 44*

Il funzionario, il cui diritto a pensione è soppresso in tutto o in parte a titolo definitivo, a norma delle disposizioni dell'articolo 86 dello statuto, ha diritto di esigere il rimborso delle somme versate quale suo contributo al regime delle pensioni, proporzionalmente alla riduzione apportata alla pensione.

**Sezione 3**  
**Pagamento delle prestazioni**

*Articolo 45 (46)*

Le prestazioni previste dal presente regime di pensioni sono pagate mensilmente, alla fine del periodo per il quale la prestazione è dovuta.

Il servizio delle prestazioni è assicurato, a nome delle Comunità, dall'istituzione designata dalle autorità competenti in materia di bilancio e nessun'altra istituzione può, sotto una qualsiasi forma, pagare sui fondi propri una prestazione prevista dal presente regime di pensioni.

Le prestazioni possono essere pagate, a scelta degli interessati, sia nella moneta del loro paese di origine, sia nella moneta del loro paese di residenza, sia nella moneta del paese ove ha sede l'istituzione alla quale apparteneva il funzionario; tale scelta rimane valida per almeno due anni.

*Articolo 46 (46)*

Qualsiasi somma dovuta alle Comunità da un funzionario o ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di invalidità, alla data alla quale l'interessato ha diritto a una delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni, viene dedotta dall'ammontare di tali prestazioni o di quelle spettanti ai suoi aventi diritto. Il rimborso può essere rateizzato in vari mesi.

*Articolo 47 (46)*

Abrogato

**Capitolo 8**  
**Disposizioni transitorie**

*Articolo 48*

Il funzionario ammesso al beneficio dello statuto in applicazione delle disposizioni transitorie beneficia del diritto a pensione a decorrere dal giorno della sua iscrizione al regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni delle Comunità.

Prescindendo da qualsiasi disposizione contraria dello statuto, il funzionario beneficia, a sua richiesta, del diritto a pensione a decorrere dal giorno in cui è entrato, sotto una qualsiasi forma, al servizio di una delle istituzioni delle tre Comunità europee. Qualora non abbia effettuato versamenti al regime di previdenza per tutto o parte della durata dei suoi servizi precedenti, è ammesso a riscattare mediante versamenti frazionati i diritti per i quali non abbia potuto versare contributi. L'ammontare dei contributi versati dal funzionario e dei contributi corrispondenti versati dall'istituzione viene considerato iscritto nel conto del funzionario che figura presso il regime provvisorio di previdenza, alla data dell'entrata in vigore dello statuto.

*Articolo 49*

Se il funzionario si è avvalso della facoltà di prelevare dal suo conto, presso il regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni delle Comunità, le somme che doveva versare nel suo paese di origine per garantirsi il mantenimento dei suoi diritti a pensione, i suoi diritti a pensione sono, per il periodo di iscrizione al regime provvisorio di previdenza, ridotti proporzionalmente alle somme prelevate dal suo conto.

La disposizione del comma precedente non si applica al funzionario che, entro tre mesi dalla sua ammissione al beneficio dello statuto, abbia chiesto di riversare dette somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5%.

*Articolo 50*

Il funzionario ammesso al beneficio dello statuto in virtù delle disposizioni transitorie può, se cessa dal servizio all'età di 65 anni senza aver tuttavia compiuti i dieci anni di servizio di cui all'articolo 77, primo comma, dello statuto, optare tra il beneficio di una indennità calcolata alle condizioni di cui al precedente articolo 12 o di una pensione proporzionale calcolata alle condizioni di cui all'articolo 77, secondo comma, dello statuto.

*Articolo 51*

Le disposizioni del presente regime di pensioni sono applicabili alle vedove e agli aventi diritto degli agenti deceduti in attività di servizio prima dell'entrata in vigore dello statuto e agli agenti colpiti, prima dell'entrata in vigore dello statuto, da infermità permanente considerata totale ai sensi delle disposizioni dell'articolo 78 dello statuto, con riserva del versamento alle Comunità delle somme che figuravano presso il conto dell'interessato aperto a titolo del regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni delle Comunità. Le Comunità assumono l'onere del pagamento delle prestazioni previste da questo regime di pensioni.

---



**Allegato IX**  
**Procedimento disciplinare**

*Articolo 1*

Alla commissione di disciplina viene sottoposto il rapporto dell'autorità che ha il potere di nomina in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi.

Il rapporto è trasmesso al presidente della commissione di disciplina che lo porta a conoscenza dei membri di detta commissione e al funzionario incolpato.

*Articolo 2*

Non appena ricevuto detto rapporto, il funzionario incolpato ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento.

*Articolo 3*

Alla prima riunione della commissione di disciplina, il presidente incarica uno dei suoi membri di svolgere una relazione sul caso che le è sottoposto.

*Articolo 4*

Il funzionario incolpato dispone, per preparare la sua difesa, di un termine di almeno quindici giorni a decorrere dalla data della comunicazione del rapporto che apre il procedimento disciplinare.

Dinanzi alla commissione di disciplina, il funzionario può presentare osservazioni scritte o orali, citare testimoni e farsi assistere da un difensore di propria scelta.

*Articolo 5*

Anche l'istituzione ha il diritto di citare testi.

*Articolo 6*

La commissione di disciplina, ove non si ritenga sufficientemente informata sui fatti contestati all'interessato, o sulle circostanze nelle quali tali fatti sono stati commessi, può ordinare un'inchiesta in contraddittorio.

L'inchiesta è svolta dal relatore. Ai fini dell'inchiesta, la commissione può chiedere la trasmissione di ogni documento relativo al caso che le è sottoposto.

*Articolo 7*

Sulla base dei documenti presentati, e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte o verbali dell'interessato e dei testi, nonché delle risultanze dell'inchiesta eventualmente svolta, la commissione di disciplina formula a maggioranza un parere motivato sulla sanzione che a suo giudizio i fatti addebitati dovrebbero comportare e trasmette il parere all'autorità che ha il potere di nomina e all'interessato, entro un mese a decorrere dal giorno in cui le è stato sottoposto il rapporto. Il termine è prorogato a tre mesi, qualora la commissione abbia ordinato un'inchiesta.

Qualora il fatto addebitato abbia dato luogo a procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, la commissione può stabilire di soprassedere a formulare il proprio parere fino a quando non sia intervenuta la decisione dell'autorità giudiziaria.

L'autorità che ha il potere di nomina prende la sua decisione nel termine massimo di un mese, sentito l'interessato.

*Articolo 8*

Il presidente della commissione di disciplina non prende parte alle decisioni della commissione, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto.

Egli provvede all'esecuzione delle varie decisioni prese dalla commissione e porta a conoscenza di ogni membro tutte le informazioni e tutti i documenti relativi al caso.

*Articolo 9*

Il segretario redige un processo verbale delle riunioni della commissione di disciplina.

I testi appongono la loro firma al processo verbale delle loro deposizioni.

Il parere motivato di cui all'articolo 7 è firmato da tutti i membri della commissione di disciplina.

*Articolo 10*

Le spese cui l'iniziativa dell'interessato ha dato luogo nel corso del procedimento e in particolare gli onorari dovuti al difensore che non appartenga alle tre Comunità europee rimangono a carico dell'interessato qualora il procedimento si concluda con l'irrogazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 86, paragrafo 2, lettere c), d), e), f) e g), dello statuto, e nei casi in cui il procedimento di cui all'articolo 51 dello statuto si concluda con il licenziamento per insufficienza professionale.

*Articolo 11*

Il procedimento disciplinare può essere riaperto d'ufficio dall'autorità che ha il potere di nomina o a domanda dell'interessato, in base a fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.

---

**Allegato X (51)**  
**Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari  
con sede di servizio in un paese terzo**

**Capitolo 1**  
**Disposizioni generali**

*Articolo 1*

Il presente allegato definisce le disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo.

Per tali sedi di servizio possono essere assunti soltanto cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, senza che l'autorità che ha il potere di nomina possa ricorrere alla deroga prevista all'articolo 28, lettera a), dello statuto.

Disposizioni generali di esecuzione sono stabilite conformemente all'articolo 110 dello statuto.

*Articolo 2*

Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina presa nell'interesse del servizio, si procede periodicamente alla mobilità dei funzionari, se necessario indipendentemente da qualsiasi vacanza di posto.

I posti destinati ad essere occupati da funzionari che esercitano le loro funzioni fuori dal territorio della Comunità possono essere dichiarati vacanti solo una volta conclusa la procedura di trasferimento di cui al primo comma, in appresso denominata "procedura di mobilità".

*Articolo 3*

Per permettere corsi di riqualificazione professionale di durata limitata nel quadro della mobilità prevista all'articolo 2, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di assegnare un funzionario che esercita le sue funzioni fuori del territorio della Comunità ad un posto la cui sede di servizio si trovi in uno Stato membro delle Comunità; detta assegnazione, che non è preceduta da un avviso di posto vacante, non può superare i quattro anni. In deroga all'articolo 1, primo comma, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere, sulla base di disposizioni generali d'esecuzione, che durante detta assegnazione temporanea al funzionario si continuino ad applicare talune disposizioni del presente allegato, ad esclusione degli articoli 5, 10 e 12.

**Capitolo 2**  
**Obblighi**

*Articolo 4*

Il funzionario è tenuto ad esercitare le sue funzioni nel luogo in cui è assegnato al momento della sua assunzione o del suo trasferimento nell'interesse del servizio a seguito della procedura di mobilità.

*Articolo 5*

Quando l'istituzione mette a disposizione del funzionario un alloggio corrispondente alla composizione della famiglia a suo carico, il funzionario è tenuto a risiedervi.

**Capitolo 3**  
**Condizioni di lavoro**

*Articolo 6*

Il funzionario ha diritto, per anno civile, ad un congedo annuale di cinque giorni di calendario per mese di servizio.

*Articolo 7*

In caso di assunzione e cessazione dal servizio in un paese terzo, la frazione di anno dà diritto ad un congedo di cinque giorni di calendario per ogni mese intero di servizio e la frazione di mese ad un congedo di cinque giorni di calendario quando essa sia superiore a quindici giorni e di due giorni e mezzo di calendario quando essa sia uguale o inferiore a quindici giorni.

Se il funzionario, per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio, non ha usufruito del congedo annuale entro la fine dell'anno civile in corso, il riporto di congedo all'anno successivo non può superare venti giorni di calendario.

*Articolo 8*

L'autorità che ha il potere di nomina può eccezionalmente concedere al funzionario, con decisione speciale e motivata, un congedo di riposo in considerazione delle condizioni di vita particolarmente disagiate della sede di servizio. L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce, per ciascuna di queste sedi, la o le località in cui si può trascorrere questo congedo.

*Articolo 9*

1. Il congedo annuale può essere goduto in una o più volte, a scelta del funzionario, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tuttavia deve comportare almeno una volta un periodo di venti giorni di calendario.

2. Il congedo di riposo previsto all'articolo 8 non può superare un periodo di quindici giorni di calendario per anno di servizio. Esso non può essere combinato con un congedo annuale. Esso non può essere riportato da un anno all'altro.

La durata del congedo di riposo è maggiorata dei giorni per il viaggio conformemente all'articolo 7 dell'allegato V dello statuto.

## **Capitolo 4**

### **Regime pecuniario e vantaggi sociali**

#### **Sezione 1**

#### **Regime pecuniario, assegni familiari**

*Articolo 10*

1. Un'indennità correlata alle condizioni di vita è fissata, in funzione della sede di servizio del funzionario, in percentuale di un importo di riferimento. L'importo di riferimento è costituito dallo stipendio base complessivo nonché dall'indennità di dislocazione, dall'assegno di famiglia e dall'assegno per figli a carico, dedotte le trattenute obbligatorie contemplate dallo statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione.

Se il funzionario è in servizio in un paese le cui condizioni di vita possono essere considerate equivalenti alle condizioni abituali nella Comunità, non viene corrisposta nessuna indennità di questo tipo.

Per le altre sedi di servizio l'indennità correlata alle condizioni di vita è fissata come esposto in appresso.

I parametri presi in considerazione per la fissazione dell'indennità correlata alle condizioni di vita sono i seguenti:

- ambiente sanitario e ospedaliero,
- condizioni di sicurezza,
- condizioni climatiche,

ai quali si applica il coefficiente 1;

- grado di isolamento,
- altre condizioni locali,

ai quali si applica il coefficiente 0,5.

Ciascun parametro assume il valore seguente:

0: se di carattere normale, senza essere equivalente alle condizioni abituali nella Comunità;

2: se di carattere difficile rispetto alle condizioni abituali nella Comunità;

4: se di carattere molto difficile rispetto alle condizioni abituali nella Comunità.

L'indennità è fissata in percentuale dell'importo di riferimento di cui al primo comma, secondo la seguente progressione:

- 10% se il valore è uguale a 0;
- 15% se il valore è superiore a 0 ma inferiore o uguale a 2;
- 20% se il valore è superiore a 2 ma inferiore o uguale a 5;
- 25% se il valore è superiore a 5 ma inferiore o uguale a 8;
- 35% se il valore è superiore a 8.

L'indennità correlata alle condizioni di vita fissata per ciascuna sede di servizio forma annualmente oggetto di una valutazione e, se del caso, di una revisione da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, previo parere del comitato del personale.

2. Quando le condizioni di vita nella sede di servizio mettono in pericolo la sicurezza fisica del funzionario, gli viene corrisposta a titolo temporaneo un'indennità complementare, con decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina. Tale indennità è fissata, in percentuale dell'importo di riferimento di cui al paragrafo 1, primo comma:

- al 5% se l'autorità raccomanda ai suoi agenti di non fare risiedere la famiglia nella sede di servizio in questione;
- al 10% se l'autorità decide di ridurre temporaneamente il numero degli agenti in servizio nella sede in questione.

#### *Articolo 11 (78)*

La retribuzione e le indennità previste all'articolo 10 sono pagate in euro in Belgio. Ad esse è applicato il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari con sede di servizio in Belgio.

#### *Articolo 12*

A richiesta del funzionario l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di pagare la retribuzione, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In tal caso essa viene convertita secondo il tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede.

In casi eccezionali debitamente giustificati l'autorità che ha il potere di nomina può effettuare interamente o in parte questo pagamento in una moneta diversa da quella della sede di servizio secondo modalità che assicurino il mantenimento del potere d'acquisto.

#### *Articolo 13*

Per assicurare per quanto possibile l'equivalenza del potere d'acquisto dei funzionari, indipendentemente dalla sede di servizio, il Consiglio fissa semestralmente i coefficienti correttori di cui all'articolo 12. Il Consiglio delibera, su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista nel paragrafo 2, secondo comma, prima eventualità, di cui all'articolo 148 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e all'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, mediante procedura scritta entro il termine di un mese. Qualora uno Stato membro chieda l'esame formale della proposta della Commissione, il Consiglio delibera entro un termine di due mesi.

Tuttavia, quando la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente risulti superiore al 5% dopo l'ultimo adattamento per il paese in questione, la Commissione decide misure di adeguamento intermedie di questo coefficiente e ne informa al più presto il Consiglio.

*Articolo 14*

La Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione concernente l'applicazione del presente allegato e segnatamente la fissazione del tasso dell'indennità correlata alle condizioni di vita conformemente all'articolo 10.

*Articolo 15*

Alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario beneficia di un'indennità scolastica intesa a coprire le spese effettive di frequenza scolastica, versata su presentazione di documenti giustificativi. Salvo casi eccezionali definiti dall'autorità che ha il potere di nomina, quest'indennità non può superare un massimale corrispondente a tre volte il doppio massimale dell'indennità scolastica.

*Articolo 16 (78)*

I rimborsi di spese dovuti ai funzionari sono pagati, su domanda motivata del funzionario, in euro oppure in moneta del paese sede di servizio.

Le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione possono essere pagate, a scelta del funzionario, in euro o nella moneta del paese di prima o di nuova sistemazione; in questo ultimo caso esse sono convertite al tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tali sedi.

**Sezione 2**

**Regole relative al rimborso delle spese**

*Articolo 17*

Il funzionario che non dispone di un alloggio ammobiliato messo a sua disposizione dall'istituzione e che per ragioni indipendenti dalla sua volontà sia costretto a spostare la sua residenza alla sede di servizio è rimborsato, con decisione speciale e motivata della autorità che ha il potere di nomina, dietro presentazione dei documenti giustificativi e secondo le disposizioni vigenti in materia di trasloco, delle spese sostenute per il trasloco del mobilio personale.

In questo caso le spese reali di sistemazione sono rimborsate al funzionario, dietro presentazione dei documenti giustificativi, nei limiti di un massimale pari alla metà dell'indennità di prima sistemazione.

*Articolo 18*

Il funzionario che nella sede di servizio è alloggiato in albergo, considerato che l'alloggio previsto all'articolo 5 non ha potuto ancora essergli assegnato o non è più messo a sua disposizione, o che non ha potuto prendere possesso del suo alloggio per ragioni indipendenti dalla sua volontà, riceve per sé stesso e la sua famiglia, dietro presentazione delle ricevute, il rimborso delle spese d'albergo preventivamente approvato dall'autorità che ha il potere di nomina.

Il funzionario beneficia inoltre dell'indennità giornaliera ridotta del 50%.

Le spese previste al primo e secondo comma sono rimborsate nei limiti previsti all'articolo 10 dell'allegato VII dello statuto, salvo in caso di forza maggiore, riconosciuta con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina.

Nel caso in cui la possibilità di alloggiare in albergo non sia garantita, l'agente avrà diritto, previo accordo dell'autorità che ha il potere di nomina, al rimborso delle spese reali di affitto di un alloggio provvisorio.

*Articolo 19*

Qualora per gli spostamenti di servizio all'interno del settore d'attività non sia messa a disposizione una vettura di servizio, il funzionario riceve per l'uso del veicolo personale una indennità chilometrica, il cui importo è fissato dall'autorità che ha il potere di nomina.

*Articolo 20*

Il funzionario ha diritto per sé stesso e, se gli spetta l'indennità di capofamiglia, per il coniuge e le persone a suo carico effettivamente conviventi, alle spese di viaggio, in occasione dei congedi per riposo, dalla sede di servizio al luogo di congedo autorizzato.

Il rimborso di queste spese si effettua con decisione speciale, su presentazione dei biglietti d'aereo indipendentemente dalla distanza, quando il collegamento ferroviario non esiste o è impraticabile.

*Articolo 21*

Il funzionario che sia costretto a spostare la sua residenza per conformarsi all'articolo 20 dello statuto e all'articolo 4 del presente allegato e che non effettui il trasloco ha diritto, all'entrata in funzione e alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina, al rimborso delle spese di trasporto degli effetti personali, su presentazione dei documenti giustificativi.

In caso di trasferimento in ragione del quale il funzionario è costretto a spostare la sua residenza per conformarsi all'articolo 20 dello statuto, e in funzione delle condizioni di alloggio che possono essere offerte al funzionario nella sede di servizio, l'istituzione prende a carico, alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina, le spese reali sostenute per il trasloco del mobilio personale (interamente o in parte) dal luogo effettivo in cui si trova questo mobilio alla sede di servizio, oppure quelle sostenute per il trasporto degli effetti personali o per la custodia dei mobili; questi rimborsi non si escludono a vicenda.

Al momento della cessazione definitiva dal servizio o in caso di decesso, l'istituzione prende a carico, alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina, le spese reali sostenute per il trasloco del mobilio personale dal luogo in cui si trova effettivamente questo mobilio al luogo d'origine, oppure quelle sostenute per il trasporto degli effetti personali dalla sede di servizio al luogo d'origine; questi rimborsi non si escludono a vicenda.

Se il funzionario deceduto era celibe, queste spese sono rimborsate agli aventi diritto.

*Articolo 22*

L'indennità di alloggio provvisorio e le spese di trasporto degli effetti personali del coniuge e delle persone a carico sono anticipate dall'istituzione al funzionario in prova.

Qualora questi non venisse titolarizzato alla fine del periodo di prova, l'istituzione può, in casi eccezionali, compiere i passi necessari per recuperare fino a metà di queste somme sulla base delle disposizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina.

*Articolo 23*

Nei casi in cui il funzionario non benefici di un alloggio messo a disposizione dall'istituzione, gli viene rimborsato l'importo dell'affitto a condizione che questo alloggio corrisponda al livello delle funzioni da esso esercitate e alla composizione della famiglia a suo carico.

**Sezione 3  
Sicurezza sociale**

*Articolo 24*

Il funzionario, il coniuge, i figli e le altre persone a carico beneficiano di un'assicurazione malattia complementare che copre la differenza fra le spese realmente sostenute e le prestazioni del regime di copertura previsto all'articolo 72 dello statuto, ad esclusione del paragrafo 3 di detto articolo.

Una metà del premio necessario per coprire detta assicurazione è a carico dell'affiliato; tale metà tuttavia non può superare lo 0,6% del suo stipendio di base; il saldo del premio è a carico dell'istituzione.

Il funzionario, il coniuge, i figli e le altre persone a suo carico sono assicurati contro il rischio di rimpatrio per motivi sanitari in caso di urgenza o di estrema urgenza. Il premio è interamente a carico dell'istituzione.

*Articolo 25*

Il coniuge, i figli e le altre persone a carico del funzionario sono coperti da un'assicurazione contro gli infortuni che si possono verificare in uno dei paesi al di fuori delle Comunità figuranti su un elenco appositamente stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina.

La metà del premio necessario è a carico del funzionario e l'altra metà a carico dell'istituzione.

**Capitolo 5**  
**Regime disciplinare**

*Articolo 26*

Nel caso di personale contemplato al titolo VIII *bis* dello statuto, sottoposto a procedimento disciplinare, il consiglio di disciplina comprende obbligatoriamente due membri assegnati ad una sede dell'istituzione estratti a sorte rispettivamente da ciascuno degli elenchi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo e terzo comma, dell'allegato II dello statuto.

**Capitolo 6**  
**Disposizioni transitorie**

*Articolo 27*

Conformemente a disposizioni che dovrà prendere l'autorità che ha il potere di nomina, previo parere del comitato del personale, il funzionario nonché l'agente di cui al regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3018/87<sup>(1)</sup> riceve, per un periodo limitato alla durata della sua assegnazione in corso al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, e al massimo per cinque anni, un livello di retribuzione almeno pari a quello della retribuzione che riceveva alla vigilia dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

---

---

<sup>(1)</sup> GU L 286 del 9.10.1987, pag. 1.



**Allegato XI (62)**  
**Modalità d'applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto**

**Capitolo 1**  
**Esame annuale del livello delle retribuzioni**

(Articolo 65, paragrafo 1, dello statuto)

**Sezione 1**  
**Elementi degli adeguamenti annuali**

*Articolo 1*

*1. Relazione dell'Istituto statistico delle Comunità europee*

Ai fini dell'esame previsto all'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto, l'Istituto statistico delle Comunità europee, in seguito denominato "Istituto statistico", compila ogni anno prima della fine del mese di settembre una relazione sull'andamento del costo della vita a Bruxelles, sulle parità economiche fra Bruxelles e le altre sedi di servizio negli Stati membri e sull'andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali, in seguito denominato "andamento del potere d'acquisto".

Il periodo di riferimento per questi elementi è costituito dai dodici mesi che precedono il 1° luglio dell'anno durante il quale si effettua l'esame.

*2. Andamento del costo della vita per Bruxelles (indice comune)*

L'Istituto statistico, d'intesa con gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri, in seguito denominati "istituti nazionali", stabilisce un indice comune che consenta di misurare l'andamento del costo della vita per i funzionari delle Comunità europee a Bruxelles.

*3. Parità economiche*

- a) L'Istituto statistico, d'intesa con gli istituti nazionali, calcola le parità economiche che determinano le equivalenze di potere d'acquisto, con riferimento a Bruxelles, fra le retribuzioni corrisposte ai funzionari delle Comunità europee in servizio all'interno degli Stati membri, nelle capitali e talune altre sedi di servizio previste all'articolo 9.
- b) Le parità economiche sono calcolate in modo che ogni voce elementare possa essere verificata con un'indagine diretta almeno una volta ogni cinque anni.

*4. Andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali (indicatori specifici)*

- a) Per misurare in percentuale l'andamento positivo o negativo del potere d'acquisto delle retribuzioni nei pubblici impieghi nazionali, l'Istituto statistico stabilisce, sulla base delle informazioni fornite dagli uffici nazionali interessati, indicatori specifici dell'andamento delle retribuzioni reali dei funzionari nazionali di ciascuna delle amministrazioni centrali nel corso del periodo di riferimento.

I vari indicatori specifici sono di due tipi:

- un indicatore per ciascuna delle quattro categorie A, B, C e D,
- un indicatore medio ponderato in base all'organico dei funzionari nazionali di queste quattro categorie.

Ciascun indicatore è espresso in cifre lorde e nette reali. Per passare dal lordo al netto si tiene conto delle trattenute obbligatorie nonché delle voci fiscali generali.

Per la determinazione degli indicatori lordi e netti per l'insieme degli Stati membri, i risultati per paese sono ponderati in base al volume delle retribuzioni delle amministrazioni centrali, quale risulta dalle statistiche più recenti pubblicate nei conti nazionali.

- b) Gli uffici nazionali forniscono all'Istituto statistico, su sua richiesta, le informazioni complementari che esso ritiene necessarie, allo scopo di stabilire un indicatore specifico che misuri correttamente l'andamento del potere d'acquisto dei funzionari nazionali.

L'Istituto statistico presenta un rapporto alla Commissione fornendole tutti gli elementi di valutazione, se, dopo una nuova consultazione degli uffici nazionali, constata anomalie statistiche nelle informazioni ottenute o l'impossibilità di stabilire indicatori che misurino correttamente sotto il profilo statistico l'andamento dei redditi reali dei funzionari di un determinato Stato membro.

- c) L'Istituto statistico valuta inoltre, sul piano statistico, lo scarto fra i tassi al lordo e al netto degli indicatori specifici.
- d) Oltre agli indicatori specifici, l'Istituto statistico presenta a titolo di indicatori di controllo i dati relativi al volume delle retribuzioni in termini reali pro capite nell'insieme delle pubbliche amministrazioni e nelle amministrazioni centrali, determinati secondo la definizione dei conti nazionali.

L'istituto statistico correda la propria relazione sugli indicatori specifici di note esplicative delle divergenze tra i medesimi e l'andamento degli indicatori di controllo di cui sopra.

#### *Articolo 2*

La Commissione redige, entro la fine del 1992 e poi ogni tre anni, una relazione circostanziata concernente le necessità delle istituzioni in materia di assunzioni e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio. Sulla base di tale relazione la Commissione presenta eventualmente al Consiglio delle proposte basate su tutti gli elementi opportuni, previa consultazione delle altre istituzioni nel quadro delle disposizioni statutarie.

### Sezione 2

#### Modalità dell'adeguamento annuale delle retribuzioni

#### *Articolo 3*

1. Con effetto al 1° luglio e in conformità all'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto, il Consiglio decide prima della fine di ogni anno, in merito all'adeguamento delle retribuzioni proposte dalla Commissione e basato sugli elementi previsti alla sezione 1.

2. Il valore all'adeguamento è pari al prodotto dell'indicatore specifico e dell'indice comune ponderato nella misura del 25% con l'indice belga (componente Bruxelles capitale). L'adeguamento è fissato in termini netti e può essere espresso in percentuale uguale per tutti oppure in maniera non proporzionale.

L'adeguamento può essere quindi espresso:

- in percentuale,
- e/o
- in valore assoluto.

Se l'adeguamento non è espresso unicamente in percentuale, esso è realizzato in modo che la variazione del volume delle retribuzioni corrisponda ad un adeguamento espresso in percentuale.

3. Il valore dell'adeguamento così fissato ed il coefficiente correttore vigente per i funzionari in servizio in Belgio, previa applicazione dell'articolo 63, quarto comma, dello statuto, sono incorporati, secondo il metodo illustrato in prosieguo, nelle tabelle degli stipendi base figuranti nell'articolo 66 dello statuto e negli articoli 20 e 63 del regime applicabile agli altri agenti:

- all'importo della retribuzione netta con coefficiente correttore 100, per ciascuno scatto di ciascun grado dei funzionari e per ciascuna classe di ciascun gruppo degli altri agenti, si aggiungono il coefficiente correttore di cui sopra e il valore dell'adeguamento annuale delle retribuzioni, espresso in percentuale e/o in valore assoluto;
- la nuova tabella degli stipendi base in termini lordi viene stabilita determinando per ogni scatto o classe l'importo lordo che, dopo detrazione dell'imposta operata tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 4 e delle trattenute obbligatorie in virtù dei regimi di sicurezza sociale e di pensione, corrisponde all'importo della retribuzione netta;
- per questa conversione degli importi netti in importi lordi, si prende in considerazione la situazione del funzionario non coniugato che non beneficia di indennità e assegni previsti dallo statuto;
- il coefficiente correttore applicabile per il Belgio viene ricondotto a 100, come pure il coefficiente correttore applicabile per il Lussemburgo.

4. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, gli importi figuranti all'articolo 4 dello stesso sono moltiplicati per un fattore composto:

- dal fattore risultante dal precedente adeguamento,
- dal coefficiente correttore vigente per i funzionari con sede di servizio in Belgio, previa applicazione dell'articolo 63, quarto comma, dello statuto e prima dell'incorporazione di cui al presente articolo, paragrafo 3,
- dal valore dell'adeguamento delle retribuzioni di cui al paragrafo 2,  
e/o
- nella misura in cui l'adeguamento è espresso in valore assoluto, dalla percentuale media equivalente.

5. I coefficienti correttori applicabili nelle capitali e nelle sedi di servizio diverse da Bruxelles e Lussemburgo sono determinati in base alle relazioni fra le parità economiche di cui all'articolo 1 ed i tassi di cambio previsti all'articolo 63 dello statuto per i paesi corrispondenti.

Sono tuttavia applicabili le modalità previste all'articolo 8 concernenti la retroattività degli effetti dei coefficienti correttori applicabili nelle sedi di servizio a forte inflazione.

6. Per le sedi diverse da Bruxelles e Lussemburgo, l'andamento del costo della vita nel periodo di riferimento è indirettamente derivato dal prodotto fra l'indice comune di Bruxelles e la variazione della parità economica della sede in questione.

## **Capitolo 2** **Adeguamenti intermedi delle retribuzioni**

(Articolo 65, paragrafo 2, dello statuto)

### *Articolo 4*

1. Con effetto al 1° gennaio, si decidono gli adeguamenti intermedi delle retribuzioni previsti all'articolo 65, paragrafo 2, dello statuto in caso di variazione sensibile del costo della vita, se è raggiunta una determinata soglia di sensibilità, e tenendo conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso.

2. La proposta della Commissione è trasmessa al Consiglio al più tardi nel corso della seconda metà del mese di aprile.

3. Detti adeguamenti intermedi sono presi in considerazione al momento dell'adeguamento annuale delle retribuzioni.

*Articolo 5*

1. La previsione dell'andamento del potere d'acquisto per il periodo considerato è stabilita dall'Istituto statistico nel mese di marzo di ogni anno sulla base degli elementi forniti in occasione della riunione prevista all'articolo 12.

Se da tale previsione risulta una percentuale negativa, la metà di quest'ultima viene presa in considerazione al momento dell'adeguamento.

2. L'andamento del costo della vita per Bruxelles è misurato mediante l'indice comune sul periodo di riferimento del secondo semestre dell'anno civile precedente.

3. Per le sedi di servizio diverse da Bruxelles e Lussemburgo, la parità economica è calcolata con riferimento a Bruxelles. L'andamento del costo della vita è calcolato secondo le modalità definite all'articolo 3, paragrafo 6.

*Articolo 6*

1. La soglia di sensibilità è fissata al 55% del tasso medio dell'andamento del costo della vita della Comunità, accertato nel corso del secondo semestre dell'anno civile precedente e pubblicato dall'Istituto statistico nel suo aggiornamento mensile dei prezzi al consumo. Tuttavia, si prescrive un minimo del 2,75% e un massimo del 5%.

2. Per l'applicazione della soglia così determinata si adotta la seguente procedura, fatta salva, per il calcolo del coefficiente correttore, l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma:

- se la soglia sopra definita viene raggiunta o superata per Bruxelles, vengono adeguati i coefficienti correttori vigenti per tutte le sedi di servizio,
- se la soglia di sensibilità non è raggiunta per Bruxelles, vengono adeguati unicamente i coefficienti correttori delle sedi in cui l'inflazione è superiore a detta soglia.

*Articolo 7*

1. Il valore dell'adeguamento è uguale all'indice comune di Bruxelles, eventualmente moltiplicato per la metà dell'indicatore specifico previsionale se quest'ultimo è negativo.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6:

- il coefficiente correttore per Bruxelles e Lussemburgo è pari al prodotto del valore dell'adeguamento e del coefficiente correttore precedente,
- il coefficiente correttore per le altre sedi di servizio è pari al prodotto del valore dell'adeguamento e del rapporto fra la parità economica e il corrispondente tasso di cambio previsto all'articolo 63 dello statuto.

**Capitolo 3**  
**Paesi con forte inflazione**

(Data di efficacia dei coefficienti correttori)

*Articolo 8*

1. Per i paesi con forte inflazione, la data di efficacia dei coefficienti correttori è anteriore al 1° gennaio per l'adeguamento intermedio o al 1° luglio per l'adeguamento annuale, in modo da compensare la perdita di potere d'acquisto in corrispondenza a quella che si registrerebbe in un paese in cui l'andamento del costo della vita fosse quello della soglia di sensibilità. Per ciascuna sede di servizio si determina il numero teorico di giorni di cui si dovrebbe anticipare il termine iniziale di efficacia per ottenere tale corrispondenza di perdita, secondo la formula seguente:

$$N = \frac{\frac{-6 + \left[ \frac{1-b}{1-\sqrt[6]{b}} \right]}{b} - \frac{-6 + \left[ \frac{1-a}{1-\sqrt[6]{a}} \right]}{a}}{1 - \frac{1}{a}} \times 30$$

dove “N” è il numero teorico di giorni, “a” la percentuale di andamento del costo della vita nella sede + 1, “b” il livello della soglia di sensibilità + 1.

2. Sulla base del numero teorico di giorni, le date di efficacia sono stabilite:

- al primo giorno del mese per le sedi di servizio che hanno una data teorica situata tra il 22 del mese precedente e il 6 del mese considerato,
- e
- al 16 del mese per le sedi di servizio che hanno una data teorica situata tra il 7 e il 21 dello stesso mese.

La data di efficacia per l'adeguamento intermedio non può mai essere il 1° o il 16 dicembre né, per l'adeguamento annuale, il 1° o il 16 giugno.

#### **Capitolo 4 Istituzione di coefficienti correttori**

(Articolo 64 dello statuto)

##### *Articolo 9*

Sulla base di una relazione dell'Istituto statistico e quando elementi oggettivi mettono in evidenza una sensibile distorsione del potere d'acquisto in un determinato luogo rispetto a quello rilevato nella capitale dello Stato membro interessato, il Consiglio, su proposta della Commissione e conformemente all'articolo 64, secondo comma, dello statuto, decide la fissazione di un coefficiente correttore per detto luogo.

#### **Capitolo 5 Clausola di eccezione**

##### *Articolo 10*

Qualora si verifichi un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all'interno della Comunità, valutato alla luce dei dati obiettivi forniti in merito dalla Commissione, quest'ultima, previa consultazione delle altre istituzioni nel quadro delle disposizioni statutarie, presenta adeguate proposte al Consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa consultazione delle altre istituzioni interessate, secondo la procedura prevista all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

#### **Capitolo 6 Compiti dell'istituto statistico delle comunità europee e rapporti con gli istituti nazionali di statistica degli stati membri**

##### *Articolo 11*

L'Istituto statistico ha il compito di vigilare sulla qualità dei dati di base e dei metodi statistici applicati nell'elaborazione degli elementi considerati per gli adeguamenti delle retribuzioni. Esso è in particolare incaricato di formulare qualsiasi valutazione od avviare qualsiasi studio necessario a tale sorveglianza.

##### *Articolo 12*

L'Istituto statistico convoca ogni anno, nel mese di marzo, un gruppo di lavoro composto di esperti degli istituti nazionali e denominato “gruppo articolo 65 dello statuto”.

In tale occasione si procede ad un esame di tutti i problemi statistici riguardanti gli indicatori specifici ed in particolare i problemi posti dalla definizione di questi indicatori netti.

Nella riunione sono inoltre comunicati:

- i dati relativi all'andamento della durata della prestazione di lavoro nelle amministrazioni centrali,
- gli elementi che consentono di elaborare la previsione sull'andamento del potere d'acquisto relativa all'adeguamento intermedio delle retribuzioni.

*Articolo 13*

L'Istituto statistico convoca almeno una volta all'anno, al più tardi in settembre, un gruppo di lavoro composto di esperti degli istituti nazionali e denominato "gruppo articolo 64 dello statuto".

In tale occasione si procede ad un esame di tutti i problemi statistici riguardanti la definizione dell'indice comune e delle parità economiche.

*Articolo 14*

Ogni Stato membro comunica all'Istituto statistico gli elementi che hanno incidenza diretta o indiretta sulla composizione e l'andamento delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali.

**Capitolo 7**

**Disposizioni finali e clausola di revisione**

*Articolo 15 (88)*

1. Le disposizioni del presente allegato sono applicabili per il periodo dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 2003.
2. Alla fine del quinto anno avrà luogo una valutazione, a cui seguirà, se del caso, una revisione sulla base di una relazione trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio e di una eventuale proposta della Commissione, previa consultazione delle altre istituzioni nel quadro delle disposizioni statutarie.